

Pierluigi Canoro

**Il Tribunale Civile di Salerno
«funzionando da quello di commercio» (1819-1824):
itinerari socioeconomici e giurisprudenziali***

*The Civil Court of Salerno «funzionando da quello di commercio» (1819-1824):
socioeconomic and jurisprudential itineraries*

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Diritto e giurisdizione commerciale nel Mezzogiorno tra decennio francese e Restaurazione - 3. Il caso salernitano. Oggetto delle controversie e tempi del processo - 3.1 Cambiali, contratti e società - 3.2 La questione di competenza, le opposizioni e gli appelli - 3.3 Procuratori e convenuti contumaci - 3.4 Alcune dinamiche giudiziarie - 4. Le parti - 5. Tentativi di riforma delle *Leggi di eccezione* e dei tribunali di commercio - 6. Conclusioni - Appendici.

ABSTRACT: The article analyzes the activity of the Civil Court of Salerno in order to study some features of the commercial jurisdiction of the Kingdom of the Two Sicilies. The Kingdom law prescribed a hybrid jurisdictional system: while in the majority of provinces trade disputes were assigned to the civil courts, only in a few cities merchant-composed Commercial Courts were established. The paper examines in particular the decisions produced from September 1819 to December 1824 by the Civil Court of Salerno «funzionando da quello di commercio» (i.e. ‘acting as the Commercial Court’); decisions thanks to which it’s also possible to delve into interesting economic and social aspects of one of the most industrious provinces in Southern Italy.

KEYWORDS: Commercial justice, Kingdom of the Two Sicilies, Civil Court of Salerno.

* Il saggio è stato sottoposto a valutazione tramite *double-blind peer review*. Nel testo si adoperano le seguenti abbreviazioni: ASSA = Archivio di Stato di Salerno; DBI = Dizionario Biografico degli Italiani; RSDI = Rivista di Storia del Diritto Italiano.

1. *Premessa*

L'Archivio di Stato di Salerno conserva nutrita documentazione dell'attività del locale Tribunale Civile «funzionando da quello di commercio». Il fondo, inedito e non inventariato, copre con varie consistenze un ampio arco temporale – dal decennio francese agli anni successivi all'unificazione italiana – e si compone di cinquantaquattro fasci di 'Conclusioni e narrative' risalenti al periodo 1828-1865; di cinquantacinque fasci di 'Sentenze' (1814-1866); di due fasci di 'Produzioni' (1816-1847) e di un ultimo relativo al 'Repertorio dei cancellieri' (1831-1862)¹.

A fronte di una tale mole di documenti, in una fase preliminare della ricerca si è preferito focalizzare l'attenzione sui materiali degli anni 1818-1821, per verificare prioritariamente forme e modi di applicazione del diritto codificato nella transizione tra i testi francesi provvisoriamente vigenti e la nuova normativa borbonica. A tal fine, attingendo alle 'Sentenze' e alle 'Produzioni'², si è cercato di ricostruire quanti più casi nella loro integrità documentale, allo scopo di ottenere informazioni anche sulla composizione dei collegi giudicanti, sul ricorso

¹ L. Cassese, *Guida storica dell'Archivio di Stato di Salerno*, Salerno 1957, pp. 182-183. Ad oggi non è stato possibile rintracciare le sentenze pronunciate dal 1814 al 1817. Sebbene apparentemente ordinate secondo un criterio cronologico di massima, la busta 1 delle 'Sentenze' contiene in realtà «Repertori de' cancellieri de' tribunali civili e delle giustizie di circondario», che coprono un arco temporale che va dal 1831 al 1862.

² Lo studio della giurisprudenza del Tribunale Civile salernitano «funzionando da quello di commercio» ha avuto inizio nei primi mesi del 2020. In quella circostanza sono state consultate le buste 2, 3, 4 e 5 delle 'Sentenze' e le buste 1 e 2 delle 'Produzioni'. Ogni busta di sentenze contiene, in genere, almeno due volumi di carte rilegate. Alcuni fascicoli offrono decisioni dei medesimi anni, evidentemente conservate in duplice copia, di cui una, pur presentando tutti gli elementi essenziali della pronuncia, appare redatta in una veste più sintetica. Deve trattarsi delle minute delle sentenze che, a norma del *Regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie ne' reali dominj al di qua del Faro*, «debbono inserirsi nel secondo foglio di udienza de' tribunali di commercio». La busta 2, infatti, conserva nel primo volume le sentenze emesse dal gennaio al giugno 1818 e nel secondo volume le sentenze dal marzo 1818 al dicembre 1820. La busta 3 si compone di un primo volume di sentenze che vanno dal luglio al dicembre 1818 e di un secondo volume recante decisioni dal gennaio al giugno 1819. Il primo volume della busta 4 copre invece le sentenze dal luglio al dicembre 1819, mentre il secondo dal gennaio al giugno 1820. La busta 5, infine, conserva un volume di sentenze emesse dal luglio al dicembre 1820, un secondo volume di sentenze dal gennaio al maggio 1821 e un terzo volume che racchiude le decisioni dal giugno al dicembre 1821. Le sentenze sono ordinate per mese con numerazione progressiva, mentre la numerazione delle carte dei volumi – rilegati in epoca successiva – è per anno.

al diritto positivo, sull'estrazione sociale e le professioni delle parti³. Si è poi svolta una consultazione a campione delle sentenze degli anni 1837-1840 per verificare sommariamente, a distanza di alcuni decenni dall'entrata in vigore del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, mutamenti e adattamenti nelle procedure.

L'ampiezza della documentazione lasciava presagire la possibilità di condurre approfondimenti ulteriori, su aspetti significativi non soltanto da un punto di vista squisitamente storico-giuridico ma anche – avendo segnalato alla comunità degli studiosi una utile fonte, finora non considerata – per la ricostruzione della storia economica del Salernitano in età contemporanea. Si è deciso di procedere, quindi, con un esame capillare di tutte le sentenze pronunciate nell'arco di circa un quinquennio – dall'entrata in vigore del *Codice* nel settembre 1819 a tutto il 1824 – provvedendo contestualmente a una prima schedatura del materiale, ammontante a poco meno di duemila pronunce totali⁴.

La storiografia giuridica italiana ha evidenziato sempre più, negli ultimi decenni, la necessità di studi attenti alla dimensione giurisprudenziale del diritto, indispensabili per l'effettiva comprensione dei meccanismi di funzionamento dei tribunali e dei loro rapporti con poteri, ceti e interessi. Già nel 1961 Raffaele Ajello, con riferimento allo stato delle ricerche sulle magistrature meridionali, denunciava, sin dalle primissime pagine del suo esordio monografico, come «niente o quasi niente» fosse «stato fatto per chiarire l'ordinamento e la storia» dei tribunali «ed ancora meno per conoscerne il funzionamento pratico», indicando nei «ricchissimi ed inesplorati fondi giuridici» conservati negli archivi il più formidabile strumento per «rispondere a molti interrogativi e a molte

³ A grandi linee il metodo adottato, per compensare la mancanza di inventariazione, è stato il seguente: in prima battuta si è ricercato all'interno delle 'Produzioni' il materiale, assai contenuto a fronte delle carte totali, relativo agli anni di interesse; dopo questa prima scrematura si è cercato di individuare, quando possibile, in base agli estremi riportati nelle 'Produzioni', le rispettive sentenze; ove segnalati in sentenza, sono stati ricercati i verbali delle udienze anteriori. Ciò premesso, alle volte era disposto il rinvio a una successiva udienza o, ancora, dal testo si è intuito si trattasse della decisione di una opposizione; non sempre però, soprattutto in mancanza dell'indicazione di una data precisa, è stato possibile individuare i relativi verbali o le stesse 'Produzioni' erano mancanti della documentazione. Questo lavoro ha dato esito positivo in otto casi.

⁴ La schedatura delle sentenze, che ha implicato la consultazione delle buste 2, 5 e 6, ha preso le mosse nell'ottobre del 2021 con la supervisione della cattedra di storia del diritto dell'ateneo salernitano. Dal successivo mese di dicembre è stata avviata una collaborazione volontaria con l'Archivio di Stato di Salerno (protocollo dell'ente n. 0002128-P) finalizzata alla redazione di un primo strumento di consultazione del fondo. Nei circa cinque anni indagati, si registrano i seguenti numeri di sentenze: 147 per il periodo settembre-dicembre 1819; 325 per il 1820; 389 per il 1821; 400 per il 1822; 384 per il 1823; 308 per il 1824. Il totale ammonta, dunque, a 1953 sentenze.

curiosità»⁵. Per il professore napoletano – propugnatore di un nuovo e proficuo indirizzo metodologico che, abbandonando l’allora esclusivo interesse medievistico e dogmatico, focalizzava l’attenzione sulle carte d’archivio e sui tanti quesiti posti dall’inesplorata età moderna – si poneva con chiarezza la necessità di indagare «la situazione pratica ed effettiva della amministrazione giudiziaria», cioè il «reale andamento della giustizia, quale risulta più che dalla letteratura contemporanea, dai documenti espressivi della prassi»⁶.

Pochi anni più tardi sarebbe stato Gino Gorla a sottolineare come anche dagli storici dovesse giungere un contributo per la costruzione di una più efficiente amministrazione della giustizia, dal momento che «una grande giurisprudenza si appoggia normalmente su un adeguato sistema di mezzi di informazione, su una accurata interpretazione delle decisioni giudiziali e su una altrettanto accurata sintesi (anche storica) delle stesse»⁷, ed è proprio a questo insigne comparatista che si devono alcuni importanti contributi sulle corti di giustizia d’età moderna⁸.

Le ricerche sull’operato dei tribunali d’antico e nuovo regime hanno progressivamente attirato l’attenzione di un numero crescente di studiosi⁹ e sempre

⁵ L’opera è stata recentemente ristampata su iniziativa dell’Associazione “Raffaele Ajello – Storia Società e Diritto” - ETS. Cfr. R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, Napoli 2022 [ed. or. 1961], pp. 17-18.

⁶ Ivi, pp. 22-23. Sul magistero di Raffaele Ajello cfr. almeno i molti scritti in F. Di Donato (cur.), *Il diritto utile. Teorie e storiografie del dissenso in una vita per la critica. In onore di Raffaele Ajello*, Napoli 2019, oltre che O. Abbamonte, *Le domande di uno storico: in ricordo di Raffaele Ajello*, in «*Historia et ius*», 18 (2020), paper 1, pp. 1-20 e D. Luongo, *Raffaele Ajello storico delle magistrature e della cultura giuridica*, in «*RSDI*», XCVI/1 (2023), pp. 183-224.

⁷ G. Gorla, *Introduzione* a «*Quaderni de Il Foro Italiano*», 89 (1966), p. 6 e ss.

⁸ Cfr. G. Gorla, *I «Grandi Tribunali» italiani fra i secoli XVI e XIX: un capitolo incompiuto della storia politico-giuridica d’Italia*, in «*Quaderni de Il Foro Italiano*», 92 (1969), p. 629 e ss. e G. Gorla, *I tribunali supremi degli Stati italiani, fra i secc. XVI e XIX, quali fattori dell’unificazione del diritto nello Stato e della sua uniformazione tra Stati (disegno storico-comparativo)*, in *La formazione storica del diritto moderno*, Atti del terzo congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto, Firenze 1977, p. 447 e ss.

⁹ Cfr. U. Petronio, *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, Milano 1972; P.L. Rovito, *Respublica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento*, Napoli 1981; V. Piergiovanni, *Una raccolta di sentenze della Rota civile di Genova nel XVI secolo*, in M. Sbriccoli-A. Bettoni (curr.), *Grandi tribunali e Rote nell’Italia di antico regime*, Milano 1993, pp. 79-92; P. Casana Testore, *Un esempio di corte suprema nell’età del diritto comune. Il senato di Piemonte nei primi decenni di attività*, Torino 1995; M.N. Miletta, *Tra equità e dottrina. Il Sacro Regio Consiglio e le «Decisiones» di V. de Franchis*, Napoli 1995; M.N. Miletta, *Stylus iudicandi. Le raccolte di «decisiones» del Regno di Napoli in età moderna*, Napoli 1998; A. Monti, *I formulari del Senato di Milano (secoli XVI-XVIII)*, Milano 2001; O. Abbamonte, *La politica invisibile. Corte di Cassazione e magistratura durante il fascismo*, Milano 2003; M. Sbriccoli, *Giustizia*

più indagini si concentrano sull'attività delle magistrature minori e delle curie locali, di cui abbondantissima è la documentazione d'archivio¹⁰. In tempi recenti sono state espresse significative riflessioni sull'argomento, per inquadrare sul piano pratico difficoltà e opportunità rappresentate da un tale indirizzo di studi¹¹ ma anche, e soprattutto, per ricostruire compiutamente le ragioni culturali e sociali della protratta «marginalità dell'esperienza giurisprudenziale nel

criminale, in M. Fioravanti (cur.), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari 2004, pp. 163-205; F. Mastroberti (cur.), *Tribunali e giurisprudenza nel Mezzogiorno*, I, *Le Gran Corti Civili (1817-1865): Napoli e Trani*, Napoli 2010; F. Mastroberti - S. Vinci (curr.), *Le Supreme Corti di Giustizia nella storia giuridica del Mezzogiorno*, Napoli 2015; A. Bassani, *Controllo di legittimità e tutela del cittadino nella giurisprudenza dei primi venti anni della IV sezione del Consiglio di Stato (1890-1910)*, in «RSDI», XCII/2 (2019), pp. 41-84; S. Vinci, *La giustizia penale nelle sentenze della Cassazione napoletana (1809-1861)*, Napoli 2019. Cfr. anche gli atti di alcuni convegni, quali M.G. di Renzo Villata (cur.), *Il diritto fra scoperta e creazione. Giudici e giuristi nella storia della giustizia civile*, Atti del convegno internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto (Napoli, 18-20 ottobre 2001), Napoli 2003 e F. Mastroberti (cur.), *L'amministrazione moderna della giustizia. Le Gran Corti Civili del Regno delle Due Sicilie*, Atti del convegno (Taranto, 21-22 maggio 2010), in «Archivio Storico del Sannio», XIV/1-2 (2009).

¹⁰ Cfr., solo a titolo d'esempio, C. Ciancio, *Abolire o riformare? Procedura e giurisdizione commerciale nell'Italia postunitaria*, in «RSDI», 83 (2010), pp. 139-198; A. Simone, *La ricerca della verità e la «pianta topografica» nel processo penale. Note sui moderni esperimenti probatori nei primi anni della restaurazione borbonica*, in «Historia et ius», 21 (2022), paper 12, pp. 1-32; S. Vinci, *La tutela giurisdizionale degli emigranti nelle sentenze della Commissione centrale arbitrale per l'emigrazione*, in «Jurisdictio. Storia e prospettive della giustizia», 3 (2022), pp. 128-173; A. Sandonà, *Ego Tiberius Decianus...sententiando declaro. Deciani giudice «civile» (Vicenza 1546-1547)*, in «Historia et ius», 23 (2023), paper 5, pp. 1-40.

¹¹ L'importanza di uno studio diretto della giurisprudenza dei tribunali, «condotto sulle sentenze conservate negli archivi italiani», pone «in rilievo le difficoltà pratiche e le insidie di un'indagine del genere: dalla lacunosità delle sentenze (molti archivi hanno dato al macero i fasci) al naturale disorientamento dello studioso rispetto alla enormità delle stesse e alla complessiva constatazione della impossibilità di acquisire un quadro esaustivo». Così F. Mastroberti, *Storia giuridica e giurisprudenza: prospettive di lavoro*, in F. Mastroberti-S. Vinci (curr.), *Le Supreme Corti di Giustizia*, cit., p. 19. Dallo stesso Autore perviene il suggerimento di preferire la ricerca d'archivio alla consultazione delle «raccolte di sentenze, [del]le riviste che le selezionavano e le commentavano e [del]i codici che richiamavano quelle più importanti e significative», una via più agevole ma che «offre una rappresentazione meno fedele della giurisprudenza» e «implica la necessità di considerare modalità e strumenti attraverso i quali le sentenze venivano pubblicate a partire dagli inizi dell'Ottocento». Per la mole del materiale archivistico disponibile, la ricerca dovrebbe procedere limitandosi a «considerare solo un breve periodo della giurisprudenza di un tribunale»; cfr. F. Mastroberti, *Il «culto» della sentenza tra Ottocento e Novecento: dalle raccolte di giurisprudenza alla nota a sentenza*, in «Historia et ius», 14 (2018), paper 9, pp. 2-3.

novero degli interessi della ricerca storico-giuridica»¹², sottolineando la centralità della giurisprudenza nella vicenda storica collettiva e ordinamentale e la rilevanza che la stessa ha acquisito nella società contemporanea¹³.

L'ambito del commercio, travolto e riorganizzato dal fenomeno codicistico napoleonico, costituisce uno di quei segmenti in cui permane la necessità di incrementare gli approfondimenti relativi all'amministrazione giudiziaria. Nello scenario della Restaurazione, perlopiù dominato dal nuovo diritto positivo introdotto dal legislatore statale, quella giustizia, nei suoi profili istituzionali e operativi, rappresenta un campo privilegiato di osservazione e di verifica dei margini di interpretazione e di applicazione delle norme, nonché del loro impatto sulla compagine civile¹⁴.

Nel Regno delle Due Sicilie furono istituiti autonomi Tribunali di Commercio nelle città di Napoli, Foggia, Monteleone e Reggio, al di qua del Faro, e di

¹² O. Abbamonte, *Giurisprudenza e storicità del diritto. Contributo ad un possibile rinnovamento della storiografia giuridica ed al compito dell'attività giurisprudenziale nella formazione del diritto e del giurista*, in «Jurisdictio. Storia e prospettive della giustizia», 2 (2021), p. 22.

¹³ Ivi, p. 23 e ss.

¹⁴ Allo stato attuale, infatti, si segnala un solo contributo, relativo all'attività del Tribunale di Commercio di Monteleone (l'odierna Vibo Valentia) nel decennio francese, di cui si conservano, presso l'Archivio di Stato di Catanzaro, circa novanta sentenze del 1812; cfr. S. Gentile, *L'applicazione del Code de commerce in Calabria e l'emersione di un interessante tassello inedito relativo alla Commissione di Murat del 1814*, in «Historia et ius», 5 (2014), paper 5, pp. 7-17. Utile è la lettura di M. Tita, *Il giudizio dei pari. La giurisdizione commerciale a Roma e Napoli tra Sette e Ottocento*, Ripalimosani 2012, ove sono messe a confronto principalmente la settecentesca esperienza napoletana del Supremo Magistrato di Commercio e l'attività svolta negli anni 1810, 1813 e 1814 dal Tribunale di Commercio nella Roma dell'Impero francese, con qualche riferimento anche al Tribunale di Commercio napoletano; cfr. ivi, p. 63 nota 41. Sul Tribunale di Commercio di Foggia cfr., per una panoramica sulle vicende storiche che lo riguardarono, C. de Leo - D. de Leo, *Il Tribunale di Commercio. Un'antica magistratura a Foggia*, Foggia 2000. Su più datate forme di giustizia mercantile in Europa cfr. V. Piergiovanni (cur.), *The Courts and the development of commercial law*, Berlino 1987; E. Maccioni - S. Tognetti (curr.), *Tribunali di mercanti e giustizia mercantile nel Tardo Medioevo*, Firenze 2016; E. Maccioni, *I tribunali mercantili nei comuni italiani. Giustizia, politica, economia (secoli XII-XV)*, Roma 2024; oltre che M. Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni. Dal medioevo all'età moderna*, Bologna 1989, pp. 27-54 per un approfondimento sulla corte della Mercanzia di Siena, e P. Bonacini - N. Sarti (curr.), *Diritto particolare e modelli universali nella giurisdizione mercantile (secoli XIV-XVI)*, Bologna 2008 per uno sguardo su alcune specificità del caso bolognese. Per un confronto tra il caso napoletano e altre esperienze italiane dell'Ottocento pre e post-unitario cfr. almeno C. Ciano, *Aspetti dell'organizzazione mercantile lucchese nell'Ottocento. La Corte dei mercanti, il Tribunale e la Camera di commercio*, Lucca 1960; C. Ciano, *Mercanti e Giudici. Problemi e modelli di giurisdizione commerciale nell'Ottocento europeo*, in F. Mastroberti (cur.), *L'amministrazione moderna*, cit., pp. 59-92 e C. Ciano, *Mercanti in toga. I tribunali di commercio nel Regno d'Italia (1861-1888)*, Bologna 2012.

Palermo, Messina e Trapani in Sicilia; località cui si aggiunsero, soltanto nel 1859, Bari e Catania¹⁵. Nelle altre province l'esercizio di tali funzioni fu deferito ai tribunali civili. Un aspetto, questo, sul quale solo negli ultimi anni sono state offerte prime considerazioni di stimolo alla ricerca, annunciando l'avvio di indagini sulla documentazione barese¹⁶.

2. Diritto e giurisdizione commerciale nel Mezzogiorno tra decennio francese e Restaurazione

Con quattro diverse leggi, le prime tre datate al 20 maggio 1808 e l'ultima di due giorni successiva, al volgere del regno di Giuseppe Bonaparte, destinato al trono spagnolo, fu introdotto un nuovo ordinamento giudiziario nel Regno di Napoli¹⁷. La *Legge sulla nuova organizzazione giudiziaria*, il *Regolamento per i giudici di pace e per i tribunali*, la *Legge per la definizione, divisione e classificazione dei delitti e delle pene* e la *Legge sulla giustizia correzionale e la polizia* giunsero al termine di un'accesa e lunga discussione del Consiglio di Stato. Della redazione fu incaricata una sezione di legislazione presieduta da Francesco Ricciardi e composta dal Cianciulli, dal presidente del Sacro Regio Consiglio Tommaso Caravita, dal conte Gerardo Carafa di Policastro e da Ferri Pisani. A questi furono aggregati altri

¹⁵ Cfr. la «Legge organica giudiziaria» del 29 maggio 1817, art. 60 e ss.

¹⁶ G. Masiello, *Nell'età del Codice per lo Regno delle Due Sicilie: ancillarità delle Leggi di eccezione e giurisdizione commerciale ibrida. Prime linee di una ricerca*, in F. Mastroberti-G. Masiello (cur.), *Il Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello codicistico borbonico*, Napoli 2020, pp. 121-150, ove si anticipa l'avvio di uno studio sulle sentenze commerciali pronunciate dal Tribunale Civile di Bari tra il 1819 e il 1860. Sul Tribunale di Commercio del capoluogo pugliese cfr. anche F. Martino, *Botteghe e bottegai nell'Ottocento barese. Il Tribunale di Commercio a Bari*, Bari 1994 che ne offre una cronistoria, dall'istituzione nel 1859 all'avvio dell'attività alle soglie dell'Unità e negli anni immediatamente successivi.

¹⁷ Per approfondire le riforme del Decennio, nell'amministrazione e nel diritto, cfr. in particolar modo le opere di De Martino, quali A. De Martino, *Antico regime e rivoluzione nel Regno di Napoli. Crisi e trasformazioni dell'ordinamento giudiziario*, Napoli 1971; A. De Martino, *Tra legislatori e interpreti. Saggio di storia delle idee giuridiche in Italia meridionale*, Napoli 1979, p. 7 e ss.; A. De Martino, *La nascita delle intendenze. Problemi dell'amministrazione periferica nel Regno di Napoli (1806-1815)*, Napoli 1984; A. De Martino, *Amministrazione e società nel Mezzogiorno del primo Ottocento*, Napoli 2000; A. De Martino, *Giustizia e politica nel Mezzogiorno (1799-1825)*, Torino 2003 e gli studi di Feola, tra cui R. Feola, *La monarchia amministrativa. Il sistema del contenzioso nelle Sicilie*, Napoli 1984 e R. Feola, *Aspetti della cultura giuridica e delle istituzioni in Italia. L'età napoleonica e la Restaurazione*, Salerno 1991, pp. 371-420. Si vedano anche F. Mastroberti, *Codificazione e giustizia penale nelle Sicilie dal 1808 al 1820*, Napoli 2001; F. Mastroberti (cur.), *Il Regno di Napoli nell'Europa napoleonica. Saggi e ricerche*, Napoli 2016 e F. Mastroberti, *La transizione dall'antico al nuovo diritto nel Regno di Napoli. Momenti e letture*, Bari 2020.

cinque componenti: Nicola Vivenzio, Giacinto Dragonetti, Nicola Parise e i marchesi Mascaro e Avena¹⁸. Alla fine di aprile la discussione poteva già dirsi conclusa, nonostante qualche titubanza e resistenza degli incaricati e degli aggiunti, e si poté procedere con la nomina di una commissione che avrebbe avuto il compito di assistere il ministro della giustizia nella selezione dei nuovi magistrati e nella risoluzione delle problematiche che si sarebbero potute riscontrare nella fase attuativa della riforma.

Si giunse, quindi, alle citate date del maggio 1808 per l'approvazione dei testi definitivi, cui si accompagnò, a partire dal primo gennaio 1809, la graduale entrata in vigore – seguendo il cronoprogramma dei lavori d'oltralpe, ancora in corso – dei codici francesi, tradotti con marginali modifiche¹⁹. La legge sull'organizzazione giudiziaria, in dodici titoli per novantasette articoli, distingueva una giurisdizione volontaria affidata ad arbitri e una giurisdizione necessaria «resa da' giudici di pace, da' tribunali di prima istanza, da' tribunali di commercio, da' tribunali di appello, da' tribunali criminali, e da una gran corte di Cassazione», nuove magistrature che sopprimevano gli organi d'antico regime²⁰.

¹⁸ A. De Martino, *Antico regime e rivoluzione*, cit., pp. 165-170. Cfr. anche R. Feola, *Le istituzioni a Napoli nel "decennio" francese. La riforma giudiziaria*, in A. Capo (cur.), *Il decennio francese nel Regno di Napoli. Mutamenti giuridici, istituzionali e socioeconomici*, Atti del seminario di studi del liceo scientifico 'A. Gatto' (Agropoli – Capaccio Scalo, marzo 1992), Acciaroli 1994, p. 18 e ss.

¹⁹ A. De Martino, *Antico regime e rivoluzione*, cit., p. 166 e R. Feola, *Le istituzioni*, cit., p. 19. Sulla storia delle codificazioni in questa sede si rimanda solo ad alcuni volumi fondamentali: G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, I, Bologna 1976; C. Ghisalberti, *La codificazione del diritto in Italia. 1865-1942*, Roma-Bari 1994 [ed. or. 1985]; S. Solimano, *Verso il Code Napoléon. Il progetto di codice civile di Guy Jean-Baptiste Target (1798-1799)*, Milano 1998; U. Petronio, *La lotta per la codificazione*, Torino 2002; R. Ferrante, *Codificazione e cultura giuridica*, Torino 2006. Sulla codificazione commerciale cfr. V. Piergiovanni (cur.), *From lex mercatoria to commercial law*, Berlino 2005; U. Petronio, *Un diritto nuovo con materiali antichi: il Code de commerce fra tradizione e innovazione*, in C. Angelici-M. Caravale-L. Moscati-U. Petronio-P. Spada (curr.), *Negozianti e imprenditori. 200 anni dal Code de commerce*, Milano 2008, pp. 1-45; F. Valente, *La naissance du Code de commerce napoléonien*, in C. Saint-Alary-Houin (cur.), *Qu'en est-il du Code de commerce 200 ans après? Etat des lieux et projections*, Toulouse 2009, pp. 15-36; C. Ciancio, *Codificare il diritto commerciale. Modelli europei e soluzioni originali nell'esperienza italiana (XIX-XX sec.)*, in «Jurisdictio. Storia e prospettive della giustizia», 5 (2024), pp. 117-143. Circa alcune esperienze italiane preunitarie cfr. A. Sciumè, *I tentativi per la codificazione del diritto commerciale nel Regno Italico (1806-1808)*, Milano 1982; G.S. Pene Vidari, *Tribunali di commercio e codificazione commerciale carloalbertina*, in «RSDI», 44-45 (1971-1972), pp. 1-98 dell'estratto e G.S. Pene Vidari, *Ricerche sulla giurisdizione commerciale negli Stati sabaudi (1814-1830). Contributo alla storia della codificazione sabauda*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXVI/2 (1978), pp. 435-566.

²⁰ *Bollettino delle Leggi del Regno di Napoli, anno 1808. Da gennaio fino a tutto giugno 1808*, Napoli 1808, p. 209.

Il Tribunale di Commercio d'ispirazione francese, in particolare, era formato da cinque giudici e da due supplenti, tutti scelti nel ceto dei negozianti, e da un cancelliere. Il presidente era individuato all'interno del collegio e restava in carica per due anni, gli altri membri dovevano essere «rinnovati per metà in ogni anno». L'ampia competenza di tale curia ricomprendeva «tutte le cause di società di negozio, di assicurazioni, di noli, naufragi, getti, avarie, di cambiali tragettizie, di commissioni, ordini, e lettere mercantili, e di qualunque contratto per cagione di commercio, così cogli esteri, come tra gli abitanti del circondario, che verrà fissato a ciascun tribunale»²¹.

Nel Regno di Napoli l'introduzione di questa corte andava a collocarsi nel solco di oltre un secolo di tentativi riformistici che, non immuni al fascino delle teorie mercantilistiche, «collegavano la pubblica felicità allo sviluppo dell'economia»²² e di quel commercio che, per dirla col Genovesi, era «spirito motore dell'ingegno, dell'industria, e dell'Arti», «molla maestra di tutte le forze»²³. Già tra la fine del XVII e l'inizio del XVIII secolo, infatti, sotto gli auspici di eminenti giuristi, erano state varate giunte di commercio, per quanto effimere, con compiti consultivi e giudiziari e molti illustri esponenti del pensiero illuministico napoletano volsero la propria attenzione ai temi economici e al progresso degli scambi²⁴. Nel 1739, inoltre, Carlo di Borbone aveva stabilito nella capitale un Supremo Magistrato del Commercio, a composizione mista, affinché alla materia fosse garantita quella «pronta giustizia [...] senza la quale infallibilmente si

²¹ Ivi, p. 217.

²² M. Tita, *Il giudizio*, cit., p. 20 e ss. Cfr. anche R. Ajello, *Le origini della politica mercantilistica nel Regno di Napoli*, introduzione a F. Strazzullo, *Le manifatture d'arte di Carlo di Borbone*, Napoli 1979, pp. 11-17 e il più recente F.E. d'Ippolito, *Considerazioni sulla nascita dell'economia mercantile a Napoli tra Sette e Ottocento*, in «Historia et ius», 19 (2021), paper 12, pp. 1-12.

²³ A. Genovesi, *Delle lezioni di commercio o sia d'economia civile*, I, Milano 1768, p. 193. Nel 1754 proprio alle cure dell'abate Genovesi fu affidata la cattedra di 'meccanica e commercio' dell'ateneo napoletano, primo insegnamento economico del continente.

²⁴ M. Tita, *Il giudizio*, cit., pp. 41-44. Sul tema e su alcuni protagonisti di quella stagione riformatrice cfr. almeno S. Mastellone, *Francesco d'Andrea politico e giurista (1648-1698). L'ascesa del ceto civile*, Firenze 1969; D. Luongo, *Serafino Biscardi. Mediazione ministeriale e ideologia economica*, Napoli 1993; I. Ascione, *Il governo della prassi. L'esperienza ministeriale di Francesco D'Andrea*, Napoli 1994; G.F. De Tiberiis, *Le «Riflessioni sopra il commercio» di Federico Valignani. Alle origini del pensiero riformatore del Regno di Napoli*, in «Frontiera d'Europa», VII/1-2 (2001), pp. 166-280; R. Pilati, *Del commercio: Gregorio Grimaldi ed il riformismo napoletano nella prima età borbonica*, in «Frontiera d'Europa», VII/1-2 (2001), pp. 282-358; G. Caridi, *Giunta del Commercio e abusi degli ufficiali agli inizi del regno di Carlo di Borbone*, in M. Mafrici-M.R. Pelizzari (curr.), *Tra res e imago. In memoria di Augusto Placanica*, Soveria Mannelli 2007, pp. 967-981; D. Ciccolella - A. Clemente - B. Salvemini (curr.), *Consulte, rappresentanze, progetti per l'economia del Regno di Napoli. 1734-1739*, I, Roma 2021.

estingue ogni più florido traffico»²⁵. Le innovazioni napoleoniche determinarono la soppressione di questa istituzione, sopravvissuta sino a quel momento tra alterne fortune, e delle altre magistrature concorrenti²⁶.

D'altronde il passaggio dal vecchio al nuovo diritto era stato repentino e significativo. Si era proceduto a una radicale riorganizzazione, attraverso la codificazione, della normativa di settore e anche in ambito giudiziario veniva a realizzarsi un sostanziale cambiamento: le controversie sorte sugli affari di commercio non erano più sottoposte a una corporativa corte dei *mercatores* ma a un Tribunale di Commercio, competente non soltanto sulle «obbligazioni, e operazioni tra negozianti, mercanti, e banchieri» ma anche, come meglio si dirà,

²⁵ Sul Supremo Magistrato del Commercio la bibliografia è ampia. Cfr. R. Ajello, *Il problema*, cit., pp. 146-168; R. Ajello, *Preilluminismo giuridico e tentativi di codificazione nel Regno di Napoli*, Napoli 2023 [ed. or. 1965], pp. 180-183; R. Ajello, *La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone. La «fondazione ed il tempo eroico della dinastia»*, in E. Pontieri (cur.), *Storia di Napoli*, VII, Napoli 1972, pp. 649-658. Più in particolare cfr. anche F. Perrone, *Il Supremo Magistrato di Commercio*, Napoli 1916; A. Allocati, *Il Supremo Magistrato del Commercio del Regno di Napoli (1739-1808)*, in «Studi Economici», IX/1-2 (1955), pp. 114-121; M. Natale, *Sui piatti della bilancia. Le magistrature del commercio a Napoli (1690-1746)*, Milano 2014, p. 161 e ss.; M. Natale, *Nuova forma e nuove fonti per il Supremo Magistrato del Commercio*, in «RSDI», XCII/1 (2019), pp. 153-182; G. Caridi, *Una riforma borbonica bloccata: il Supremo Magistrato di Commercio nel Regno di Napoli (1739-1746)*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», VIII/21 (2011), pp. 89-124, sostanzialmente ripreso in G. Caridi, *La modernizzazione incompiuta nel Mezzogiorno borbonico (1738-1746)*, Soveria Mannelli 2012, pp. 13-62; R. Zaugg, *Stranieri di antico regime. Mercanti, giudici e consoli nella Napoli del Settecento*, Roma 2011, pp. 97-167; R. Tufano, *Verso la giustizia produttiva. Un'esperienza di riforma nelle Due Sicilie (1738-1746)*, Napoli 2015, pp. 183-245; M. Tita, *Sentenze senza motivi. Documenti sull'opposizione delle magistrature napoletane ai dispacci del 1774*, Napoli 2000, pp. 6-32; M. Tita, *Il giudizio*, cit., in particolare pp. 29-49; M. Tita, *L'istruttoria e il passato di una legge: i vecchi tribunali di commercio e le attuali sezioni d'impresa*, in «ApertaContrada», (ottobre 2012), pp. 1-4, disponibile all'indirizzo <https://bit.ly/3ttvCRf> (consultato il 7 dicembre 2024). Il 28 novembre 1739 fu istituito anche in Sicilia il Supremo Magistrato di Commercio, in relazione al quale cfr. G. Raffiotta, *Il Supremo Magistrato del Commercio in Sicilia (1739-1747)*, Palermo 1953 e V. Sciuti Russi, *Il Supremo Magistrato di Commercio in Sicilia*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», LXIV/3 (1968), pp. 253-300.

²⁶ Nonostante, anche per difetto di documentazione, il dibattito sulla costituzione dei tribunali di commercio possa apparire, al confronto con le discussioni che riguardarono le altre corti e il recepimento dei codici civile e penale, molto meno animato, l'erosione dei tradizionali spazi di autonomia concessi alle organizzazioni di mestiere dovette essere mal digerita. Non a caso i rappresentanti delle Arti tentarono di perorare, senza successo, la richiesta di costituire un «consiglio di prudenti uomini», formato da sette appartenenti all'arte della lana, che potesse conservare quantomeno una competenza in materia di liti tra matricolati; cfr. O. Abbamonte, *I Tribunali di Commercio nel Regno di Napoli tra Decennio e Restaurazione*, in A. Massafra (cur.), *Il Mezzogiorno preunitario. Economia, società e istituzioni*, Bari 1988, pp. 507-514.

sulle liti «relative agli atti di commercio tra ogni sorta di persone»²⁷. L'affermarsi di un sistema oggettivo a scapito dell'antico criterio particolaristico soggettivo non soltanto determinava un'indubbia espansione della competenza delle nuove curie mercantili, ammettendo a godere di una giustizia snella un più ampio numero di soggetti economici; ma concorreva anche a realizzare quel principio di uguaglianza dei cittadini cui si ispirava l'intero procedimento codificatorio²⁸. Alla nuova magistratura, insomma, continuava a essere riconosciuta una specialità in ragione più che altro delle peculiarità della materia. La società borghese e il liberalismo economico imponevano una giustizia certa e rapida cui rivolgersi, all'occorrenza, per porre rimedio «al momento patologico della vita commerciale»²⁹.

Ristabilita la dinastia borbonica sul trono napoletano, la linea politica di re Ferdinando apparve inizialmente improntata alla moderazione, evitando di cedere a degenerazioni repressive e a riforme reazionarie. L'esecutivo si preoccupò, quindi, nelle materie dai profili più problematici, di seguire una linea di prudenza, conservando e adattando l'impianto normativo, amministrativo e giudiziario delineato nel decennio francese³⁰.

Il 29 maggio 1817 il piano delle riforme procedeva con l'emanazione di una nuova legge sull'ordinamento della giustizia³¹. Il testo assicurava garanzie per il potere giudiziario, la tutela della proprietà privata e l'abolizione di qualsiasi giurisdizione straordinaria, con la soppressione delle commissioni militari³². I

²⁷ Cfr. l'articolo 17, libro IV, dell'edizione napoletana del *Code de commerce*.

²⁸ Sul passaggio «epocale» dal sistema soggettivo a quello oggettivo cfr. P. Spada, *Boutiquiers e Padri Costituenti*, in C. Angelici-M. Caravale-I. Moscati-U. Petronio-P. Spada (curr.), *Negozianti e imprenditori*, cit., p. 117 e ss.; oltre che S. Gentile, *L'applicazione*, cit., pp. 6-7 e F. Galgano, *Storia del diritto commerciale*, Bologna 1976, pp. 83-84, 86-88. Cfr. anche O. Abbamonte, *I Tribunali*, cit., p. 513, ove si dà spazio alle accese discussioni sul punto sorte in Francia al tempo della redazione del *Code de commerce*. Una puntualizzazione della normativa degli atti di commercio si avrà in Italia soltanto con l'emanazione del codice del 1882; cfr. C. Ghisalberti, *La codificazione*, cit., p. 157.

²⁹ M. Tita, *Il giudizio*, cit., p. 119 e ss. Cfr. anche P. Grossi, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari 2007, pp. 113-115.

³⁰ Sulle riforme della Restaurazione e sul nuovo assetto istituzionale cfr. almeno F. Mastroberti, *Tra scienza e arbitrio. Il problema giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 1848*, Bari 2005; R. Feola, *Dall'Illuminismo alla Restaurazione. Donato Tommasi e la legislazione delle Sicilie*, Napoli 1982 e R. Feola, *La monarchia amministrativa*, cit., p. 141 e ss. Il quinquennio 1815-1820 fu definito «*quinquennium aureum*» dal Vitrioli e generalmente salutato come un'epoca felice, anche in contrapposizione con l'involuzione successiva alla parentesi costituzionale.

³¹ In Sicilia il nuovo ordinamento giudiziario entrò in vigore con legge del 7 giugno 1819.

³² Sul tema cfr. L. Turco, *La giustizia d'eccezione tra antico e nuovo diritto. I tribunali straordinari nel Regno di Napoli*, Napoli 2009 e, più in generale, P. Alvazzi del Frate, *Il giudice naturale. Prassi e*

tribunali di commercio, mantenuti in attività in poche località strategiche del Regno, risultavano composti da un presidente, da quattro giudici, da tre o cinque supplenti e da un cancelliere. A Napoli le nomine erano di durata triennale, mentre nelle altre sedi i presidenti restavano in carica un anno, potendo essere confermati nelle loro mansioni, e i giudici e i supplenti per due anni. Si trattava di magistrati onorari nominati dal re scegliendo in liste, costituite dai consigli provinciali, formate da negozianti, artigiani e banchieri domiciliati e attivi da almeno cinque anni nel comune di residenza del tribunale³³. La selezione dei giudici tra i commercianti notabili del territorio mirava non soltanto a preservare un antico privilegio di categoria ma anche a garantire ai consociati la probità e l'autorevolezza di chi, a digiuno dei rudimenti del diritto, era chiamato a svolgere un'importante funzione giudicante.

Questo sistema di reclutamento, però, non mancò di attirare gli strali dei commentatori più critici, che sottolineavano come una coscienziosa amministrazione della giustizia richiedesse «grave cura» e soprattutto un ammontare di «tempo significante» che un negoziante di successo difficilmente avrebbe sottratto alla gestione dei suoi affari. Oltretutto il concetto stesso di «notabilità» appariva «di assai difficile discernimento», dal momento che il motivo principale per cui «il negoziante diviene notabile è la ricchezza, ed è noto come nella mercatura, mestiere più di ogni altro sotto la influenza della fortuna, [...] la ricchezza non è né prova, né indizio di sufficienza, o di probità». Si correva il serio rischio, quindi, di nominare magistrati «individui che di negozianti non hanno

dottrina in Francia dall'Ancien Régime alla Restaurazione, Roma 1999, in particolare pp. 176-179 per il periodo napoleonico e p. 181 e ss. relativamente alle dinamiche successive alla Restaurazione.

³³ Ove era presente una Camera di commercio, spettava a questa istituzione l'invio ai consigli provinciali, per il tramite dell'intendente, di una lista dei commercianti eleggibili. Il consiglio provinciale componeva, poi, le terne da sottoporre al monarca. Successivamente si stabilì che i presidenti provenissero dai ranghi della magistratura ordinaria e furono nominati giudici scelti tra i legali. Si provava, insomma, ad adottare gradualmente un modello a composizione mista, timida risposta alle non poche critiche – alcune delle quali saranno citate *infra* – che, sin dalla sua istituzione, si erano levate contro le inefficienze del tribunale di commercio. Cfr. F. Cangiano, *Su' tribunali di commercio. Idee riassunte*, Napoli 1860, pp. 4, 17-18; G. Landi, *Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815-1861)*, II, Milano 1977, pp. 865-866 e O. Abbamonte, *I Tribunali*, cit., p. 515. Le prime sedi al di qua del Faro furono Napoli, Foggia, Monteleone e Reggio; mentre in Sicilia si individuarono le città di Palermo, Messina e Trapani. Composizione e organizzazione riflettevano ancora in gran parte, come sarà facilmente riscontrabile, il modello introdotto nel Decennio. Al membro del collegio di più recente nomina erano attribuite, nelle cause ove fosse richiesto, le funzioni di pubblico ministero.

che il nome», oltre che di «aggirarsi quasi sempre tra gli stessi», rinunciando «alla temporaneità stabilita»³⁴.

Nelle province che invece erano prive di un'autonoma curia commerciale, la materia era di competenza dei togati del tribunale civile³⁵. Anche l'impugnazione delle pronunce del giudice-negoziante, inappellabili per consenso delle parti o se concernenti liti di valore non eccedente i trecento ducati, reimmetteva le controversie nei binari della giustizia ordinaria, innanzi alle gran corti civili³⁶. Il Tribunale di Commercio, inoltre, pur potendo ordinare l'esecuzione provvisoria, non godeva di poteri coattivi, per cui il quadro dei rapporti con i giudici civili era completato dall'attribuzione a questi ultimi della cognizione dell'esecuzione delle sentenze, e cioè «degli incidenti che nascono nel momento di

³⁴ F. Cangiano, *Su' tribunali di commercio. Riflessioni*, Napoli 1845, pp. 38-39, ma cfr. anche F. Cangiano, *Su' tribunali. Idee*, cit., pp. 9, 15. Sulla composizione dei tribunali commercio cfr. pure M. Tita, *Il giudizio*, cit., pp. 69-73, 133.

³⁵ Le singole udienze prevedevano la partecipazione del presidente del Tribunale o di un giudice facente funzione, affiancato da due o tre giudici, oltre che da un regio procuratore e dal cancelliere o da un suo sostituto. In «caso di assenza, di mancanza, o di altro legittimo impedimento di qualche giudice del tribunale civile», il collegio era integrato dal giudice di circondario che risiedeva nel capoluogo della provincia o dal suo supplente; cfr. l'art. 51 della «Legge organica giudiziaria». Nel periodo che va dal settembre 1819 al dicembre 1824 sugli scranni del tribunale salernitano si avvicendarono i seguenti membri togati: i presidenti Giuseppe Rosati e Carlo del Pozzo, in precedenza giudice presso la stessa corte; i giudici Vincenzo Cecere, Francesco Leggio, Carlo Maria del Re, Gaetano Berardelli, Pasquale de Conciliis, Tommaso Paziente, Giuseppe Ferri, Francesco Petroni, Giuseppe Elia, Rosmiro Grippa; i giudici istruttori Martinangelo De Martino e Cesare Palatrasio; i regi procuratori Giuseppe Bianculli, Giuseppe Nicola Rossi, Giuseppe Amorosi, Gaetano Sessa; i giudici di circondario Corradino Ceraso, Giuseppe Gennarelli, Antonio Ricci, Pietrantonio Laurito, Francesco Adinolfi e i supplenti Francesco Rocco, Matteo Farina, Biagio Antonio Roberti; i cancellieri Giacomo Caviglia e Giovanni Guarna e il sostituto Ferdinando Longo. La ricerca sulle sentenze del Tribunale Civile di Salerno «funzionando da quello di commercio» ha fornito anche l'occasione per ricostruire le biografie, di prossima pubblicazione, di alcuni dei magistrati in servizio presso quella corte negli anni in questa sede considerati. Si è così potuto sia tratteggiare i profili finora pressoché ignoti dei giudici Giuseppe Rosati e Francesco Leggio e dei regi procuratori Giuseppe Nicola Rossi e Giuseppe Bianculli, che meglio puntualizzare le biografie di due figure già attenzionate dagli storici del diritto: si tratta del giudice istruttore Martinangelo De Martino, il cui transito per il tribunale salernitano è generalmente ignorato, e del regio procuratore Giuseppe Amorosi, allievo del Parrilli e testimone d'eccezione del processo codificatorio borbonico.

³⁶ G. Landi, *Istituzioni di diritto pubblico*, cit., p. 866. In un primo momento era stato disposto che i tribunali di commercio giudicassero in prima e ultima istanza «tutte le dimande, il di cui oggetto non eccederà il valore di dugento ducati», tetto poi innalzato a trecento ducati con l'emanazione delle *Leggi di eccezione*.

siffatta operazione»³⁷. Infine i giudici di circondario – «per que' soli circondarj dove non risieda un tribunale di commercio» – decidevano «inappellabilmente sino a ducati venti, ed appellabilmente sino a ducati trecento, tutte le cause dipendenti da atti di commercio» e «ancora inappellabilmente fino a ducati venti, ed appellabilmente qualunque ne sia il valore, le quistioni su' contratti seguiti nelle fiere o ne' mercati durante il loro corso»³⁸. Questi magistrati locali avevano sostituito i giudici di pace che erano stati introdotti nel Decennio, sul modello francese, quali giudici laici eletti tra i notabili del territorio, dotati di buon senso ma spesso privi di cognizioni legali. Con la Restaurazione tale mansione andò burocratizzandosi e si stabilì che anche i giudici di circondario dovessero essere laureati e reclutati tramite concorso³⁹.

Il riassetto della macchina giudiziaria ad opera della restaurata monarchia borbonica, infine, poté dirsi concluso quando, al termine di un lavoro di revisione quasi quadriennale dei codici francesi, il *Codice per lo Regno delle Due Sicilie* fu finalmente licenziato il 26 marzo 1819, entrando in vigore il successivo primo settembre⁴⁰. Con decreto del 2 agosto 1815, infatti, il re, ponendosi idealmente

³⁷ G. Mazzara, *Modifica della legge organica del 29 maggio 1817 in riguardo a' tribunali di commercio. Proposta alle Camere legislative*, Napoli 1848, p. 11. Cfr. anche G. Landi, *Istituzioni di diritto pubblico*, cit., p. 868 e O. Abbamonte, *I Tribunali*, cit., p. 516. L'art. 653 delle *Leggi di eccezione*, infatti, stabiliva che «I tribunali di commercio non conosceranno della esecuzione delle loro sentenze», mentre l'art. 643 delle *Leggi della procedura ne' giudizi civili* chiariva che «Le controversie promosse sulla esecuzione delle sentenze de' tribunali di commercio saranno rimesse al tribunale civile del luogo ove si dovrà procedere alla esecuzione».

³⁸ G. Landi, *Istituzioni di diritto pubblico*, cit., pp. 866-868; per le citazioni cfr. l'art. 609 delle *Leggi di eccezione*. Cfr. anche, più in generale, il *Regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie ne' reali dominj al di qua del Faro*, Napoli 1828, pp. 89-90 relativamente ai «tribunali civili investiti delle funzioni di tribunali di commercio» e pp. 90-95 per i tribunali di commercio.

³⁹ Il giudice di circondario restava in carica per tre anni, rinnovabili. Cfr. l'art. 14 e ss. della «Legge organica giudiziaria», oltre che G. Landi, *Istituzioni di diritto pubblico*, cit., pp. 868-874 e C. Castellano, *Il mestiere di giudice. Magistrati e sistema giuridico tra i francesi e i Borboni (1799-1848)*, Bologna 2004, pp. 154 e ss., 206 e ss. Cfr. anche G. Tofano, *Dell'organamento de' giudici di circondario. Poche parole*, Napoli 1849, pp. 6-7.

⁴⁰ Si trattava di un testo unico suddiviso nelle cinque *Leggi civili*, *Leggi penali*, *Leggi della procedura ne' giudizi civili*, *Leggi della procedura ne' giudizi penali* e *Leggi di eccezione per gli affari di commercio*. In anni tutto sommato recenti il percorso di codificazione del diritto nell'Italia meridionale, che condusse all'emanazione del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie* nel 1819, ha goduto di ampia e meritata attenzione. Sul tema cfr. almeno F. Mastroberti - G. Masiello (curr.), *Il Codice per lo Regno*, cit. Più in particolare, per la materia civile si rimanda a F. Masciari, *La codificazione civile napoletana. Elaborazione e revisione delle leggi civili borboniche (1815-1850)*, Napoli 2006; per il diritto e la procedura penale cfr. F. Mastroberti, *Codificazione e giustizia penale*, cit. e D. Novarese, *Istituzioni e processo di codificazione nel Regno delle Due Sicilie. Le leggi penali del 1819*, Milano 2000; mentre in ambito commerciale il rinvio è ai recenti e approfonditi lavori di Saverio Gentile: S. Gentile, *Gli ultimi fuochi dei napoleonidi. Il progetto di revisione della codificazione*

– e con chiaro significato politico – nella scia dei progetti avviati da Carlo di Borbone e nel primo periodo ferdinandeo, aveva ritenuto di conservare in vigore i testi introdotti nel Decennio, pur ponendo subito rimedio ai mal digeriti istituti del divorzio e del matrimonio civile⁴¹, e aveva annunciato la costituzione di un organismo per la loro revisione. La nuova commissione – articolata in tre sezioni – poté giovare non solo dei risultati del lavoro di un analogo consesso, dalla minore fortuna, varato da Murat nel 1814⁴² ma persino del contributo di

francese a Napoli (1814), Napoli 2015 e S. Gentile, *I 'frantumi del mondo'. Genesi e caratteri delle 'leggi di eccezione per gli affari di commercio' (1814-1819)*, Napoli 2020. Meno indagato appare il libro dedicato alla procedura civile, sul quale si rinvia almeno a F. Cipriani, *Le leggi della procedura nei giudizi civili del Regno delle Due Sicilie*, in *Codice per lo Regno delle Due Sicilie III. Leggi della procedura ne' giudizi civili 1819*, Milano 2004 (Testi e documenti per la storia del processo, 8).

⁴¹ R. Feola, *Dall'Illuminismo*, cit., p. 292 nota 715. Il divorzio fu abolito con decreto del 13 giugno 1815. Cfr. anche P. Mastrolia, *L'ombra lunga della tradizione. Cultura giuridica e prassi matrimoniale nel Regno di Napoli (1809-1815)*, Torino 2018.

⁴² Chiamata a raccolta le migliori menti del Regno, fu istituita allo scopo, con decreto del 21 maggio 1814, una «Commissione composta di magistrati e di giureconsulti», presieduta dal ministro Ricciardi e articolata, seguendo l'organizzazione della codificazione, in quattro sezioni: I Del codice civile – II Del Codice di rito civile – III Del Codice penale, e del Codice d'istruzione criminale – IV Del Codice di commercio, e delle prede marittime. Per la composizione delle sezioni cfr. C. De Nicola, *Diario napoletano. 1798-1825*, II, Napoli 1906, pp. 729-730. Si chiese, inoltre, a tutte le corti e i tribunali l'invio di osservazioni, avvalendosi anche dei pareri di magistrati e, limitatamente alla materia commerciale, negozianti. I tribunali di prima istanza entro un mese avrebbero rimesso i risultati del proprio lavoro alla corte di appello, competente in materia civilistica, e alla corte criminale, per la materia correzionale; queste avrebbero dovuto trasmettere gli atti al ministro, allegando le proprie osservazioni e proposte. Tranne che per alcune fonti indirette, la ricostruzione dei lavori della Commissione e delle sue sezioni risultava compromessa dalla scomparsa dei relativi materiali. Il quadro è oggi notevolmente mutato grazie alla scoperta, ad opera di Saverio Gentile, delle osservazioni redatte dalle corti calabresi e pugliesi; cfr. i risultati presentati in S. Gentile, *L'applicazione*, cit. e poi compiutamente in S. Gentile, *Gli ultimi fuochi*, cit., ma anche in S. Gentile, *I 'frantumi del mondo'*, cit., pp. 23-32. Notizie di carattere generale sulla Commissione possono trovarsi anche in A. Valente, *Gioacchino Murat e l'Italia meridionale*, Torino 1941, p. 319; F. Mastroberti, *Codificazione e giustizia penale*, cit., pp. 215-220; F. Mastroberti, *Codici e Costituzione nel crepuscolo del Regno murattiano (1814-1815)*, in F. Mastroberti (cur.), *Il Regno di Napoli*, cit., pp. 245-252; F. Mastroberti, *La transizione*, cit., pp. 97, 125-129. Le corti e i tribunali dovettero concludere i loro lavori, trasmettendo le osservazioni al ministro, entro la fine dell'anno, se già nel gennaio 1815 poté svolgersi la prima riunione della commissione riformatrice, per trattare dell'istituto del divorzio, mentre nel mese di febbraio il Ricciardi dettava le disposizioni per liquidare i compensi ai magistrati impegnati nella redazione delle osservazioni; cfr. S. Gentile, *Gli ultimi fuochi*, cit., pp. 70-71.

molti illustri giuristi che avevano partecipato attivamente a quel precedente tentativo riformatore⁴³.

Nella materia commerciale un ruolo cruciale fu rivestito da Felice Parrilli, esperto giurista che aveva ottenuto molteplici incarichi di primo piano durante il Decennio ed era stato membro della sezione per il codice civile e presidente di quella per il codice di commercio in seno alla commissione del 1814⁴⁴.

⁴³ Quello che appena qualche anno fa appariva un fondato sospetto – cfr. F. Mastroberti, *Codificazione e giustizia penale*, cit., p. 251 – grazie ai recenti risultati della ricerca d'archivio può darsi per acquisito. La composizione delle sezioni del 1815 è segnalata in R. Feola, *Dall'Illuminismo*, cit., p. 296 nota 725. In particolare la prima sezione, impegnata in materia di diritto e procedura civile, era presieduta dal Caravita e composta da Magliano, Troyse, dal marchese Avena, da Criteri e dal Sarno; tra questi, Caravita, Troyse e Magliano avevano fatto parte della sezione del 1814 per il codice civile (cfr. S. Gentile, *Gli ultimi fuochi*, cit., pp. 62-63). La seconda sezione, incaricata di redigere il codice penale e quello di rito, era composta dal di Giorgio, da Raffaelli, da Canofari oltre che da Niccola Nicolini, Libetta ed Englen che avevano già partecipato all'organismo di Murat (cfr. F. Mastroberti, *Codificazione e giustizia penale*, cit., pp. 224, 251-252). Infine la terza sezione, alle prese con il codice di commercio, era composta dal marchese Vivenzio, da Vecchione, Tramaglia e Lotti, unico membro già presente anche nella sezione murattiana «Del Codice di commercio, e delle prede marittime»; alla morte del Vivenzio nel 1816, però, il gruppo fu integrato con la nomina di Felice Parrilli che era già stato presidente della sezione 'francese' e membro di quella relativa al codice civile (cfr. S. Gentile, *I 'frantumi del mondo'*, cit., pp. 11, 13-16). Con tutta probabilità ai diversi componenti di ogni sezione era assegnato un pezzo del lavoro, occupandosi ognuno della redazione dei testi affidati alle loro cure. Vanno infatti in questa direzione le note sia di Giovan Battista Vecchione, per la sezione del commercio, incaricato di una prefazione e del primo libro (cfr. A. Valente, *Gioacchino Murat*, cit., p. 271 nota 4 e S. Gentile, *I 'frantumi del mondo'*, cit., p. 12), che del Nicolini, occupatosi dei primi due libri del codice penale e dei primi due di quello di rito, mentre l'Englen avrebbe compilato il terzo di entrambi i codici (cfr. F. Mastroberti, *Codificazione e giustizia penale*, cit., p. 252 nota 73). L'iter redazionale prevedeva che, al termine dei lavori, ogni sezione consegnasse un progetto a stampa alla Camera di Grazia e Giustizia del Supremo Consiglio di Cancelleria che provvede alle correzioni e all'edizione di un secondo progetto, da affidare alle valutazioni del Consiglio di Stato. Il progetto del codice penale fu consegnato per primo nel giugno 1817, mentre più lungo fu il lavoro richiesto per la stesura del primo progetto di codice di commercio, presumibilmente l'ultimo a essere inviato, tra la primavera e l'estate del 1818; cfr. D. Novarese, *Istituzioni e processo*, cit., p. 64 e S. Gentile, *I 'frantumi del mondo'*, cit., pp. 57-58, 63 nota 238.

⁴⁴ In passato la codificazione commerciale ha suscitato ridotto interesse tra gli storici e avvertenze in tal senso erano state formulate da Berlinguer e Padoa Schioppa; cfr. L. Berlinguer, *Sui progetti di codice di commercio del Regno d'Italia (1807-1808). Considerazioni su un inedito di D. A. Azuni*, Milano 1970, p. 21 nota 29 e A. Padoa Schioppa, *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano 1992, p. 7. In verità, più in generale, a lungo anche la storia del diritto commerciale non ha goduto dell'attenzione che avrebbe meritato. Era infatti il 1976 quando Francesco Galgano, nell'introduzione al suo volume in materia, segnalava come la letteratura contemporanea di settore abbondasse di «pregevoli "storie particolari"», ossia studi dedicati

Assegnatagli sin dal 1812 la cattedra di giurisprudenza commerciale e marittima dell'ateneo napoletano, non sorprenderà che alle cure di un uomo dalla simile preparazione fosse affidata, dopo un momentaneo allontanamento, la redazione del primo progetto di codice di commercio⁴⁵. Ancora in possesso della documentazione prodotta ai tempi dell'ultima commissione murattiana, Parrilli aveva a sua disposizione tutti gli strumenti per portare a compimento un simile lavoro: solida preparazione storica e teorica; ottima conoscenza della dottrina; capacità esegetiche; esperienza nella didattica ma anche nella pratica legale; possibilità di verificare i limiti applicativi del codice francese, sulla scorta delle osservazioni formulate dalle corti locali alla sezione di riforma «Commercio e prede marittime» di cui era stato presidente.

Tra la primavera e l'estate del 1818 il primo progetto del codice di commercio ad opera del Parrilli dovette essere concluso e stampato⁴⁶ per essere sottoposto all'esame della prima camera del Supremo Consiglio di Cancelleria. Nonostante fosse probabilmente l'ultimo, tra i lavori delle sezioni incaricate della riforma dei codici, ad essere consegnato, il Parrilli – pur sempre coinvolto non prima del finire del 1816, in sostituzione del Vivenzio deceduto il 27 agosto di quell'anno – portò a compimento l'incarico in tempi rapidi, e – è lecito credere – quasi in solitaria⁴⁷.

allo sviluppo storico di singoli istituti», ma difettasse di una 'storia generale'; cfr. F. Galgano, *Storia*, cit., pp. 14-15. Tra le opere tradizionalmente introduttive all'argomento cfr. L. Goldschmidt, *Universalgeschichte des Handelsrechts*, Stuttgart 1891, ed. it. *Storia universale del diritto commerciale*, Torino 1913; A. Rocco, *Principii di diritto commerciale. Parte generale*, Torino 1928 e i più recenti I. Birocchi (cur.), *Non più satellite'. Itinerari giuscommercialistici tra Otto e Novecento*, Pisa 2019; R. Teti, *Un diritto per gli imprenditori. Il diritto commerciale dalle codificazioni ottocentesche al Codice civile del 1942*, Roma 2018 e A. Monti, *Per una storia del diritto commerciale contemporaneo*, Pisa 2021. Ancora minore interesse avevano suscitato le dinamiche dell'Italia meridionale e solo di recente, infatti, sono state approfondite le vicende che riguardarono la codificazione commerciale napoletana, tra napoleonidi e Restaurazione, e, di conseguenza, si è messo in rilievo il ruolo del Parrilli.

⁴⁵ Per un profilo di Felice Parrilli cfr. S. Gentile, *I 'frantumi del mondo'*, cit., pp. 13-23. Allievo di Luigi Serio, dopo essere stato giudice della Vicaria fu procuratore generale del Consiglio dei maggioraschi, consigliere privato di Murat in materia feudale, dal 1809 consigliere della Cassazione e dal 1817 avvocato generale della Suprema Corte; cfr. *ivi*, pp. 14-15 nota 48.

⁴⁶ *Ivi*, p. 32. Il primo progetto a stampa, che reca la data del 1818 e la firma del Parrilli, intitolato *Codice di commercio del Regno delle Due Sicilie*, conta 764 articoli a fronte dei 648 del testo francese e risulta suddiviso in quattro libri: I *Del commercio in generale*; II *Del commercio marittimo*; III *De' fallimenti e delle bancarotte*; IV *Della giurisdizione commerciale*.

⁴⁷ È plausibile che l'elevato tecnicismo della materia, scevra di particolari implicazioni d'ordine morale o politico, abbia favorito la concisione dei dibattiti tra i commissari, a differenza di quanto riscontrabile nei lavori per i codici civile e penale. Gentile ha parlato di una, apparente e pretesa, 'neutralità' della materia commerciale; cfr. *ivi*, p. 56.

Gli interventi del giurista mirarono in primo luogo a una più limpida enunciazione delle norme, siccome «la chiarezza non è mai eccessiva, specialmente per li commercianti». Accanto ad alcune limature lessicali, si provvide anche a ricollocare certe disposizioni nella sede sistematicamente più opportuna, ad esempio anticipando al Titolo I gli articoli 632 e 633 circa gli atti di commercio. Nel quarto libro si scelse di riproporre la disciplina delineata dalla *Legge organica giudiziaria* del 1817 – evidentemente, ancora una volta, per ragioni di praticità per il fruitore – dando all'autore l'occasione di dar conto della sua competenza in materia di giurisdizione, consapevole dell'importanza che il ceto mercantile aveva sempre riconosciuto alla propria autonomia giudiziaria. Significative anche le aggiunte e rettifiche operate al Libro II, in relazione al commercio marittimo, e la riorganizzazione della disciplina dell'arresto personale per debiti – cui Parrilli riserva gli ultimi quattro articoli del Libro IV – che nell'opera francese era distribuita in varia misura tra i codici civile, di rito, commerciale e finanche penale⁴⁸.

Il testo definitivo risultò dal taglio di cinquantuno disposizioni ritenute, evidentemente, sovrabbondanti, e optò, tra le altre cose, per l'introduzione di un nuovo articolo 1 che precisava con grande puntualità che «La legge di commercio riguarda o le persone dei commercianti, o gli atti di commercio fatti da qualunque persona anche non commerciante»⁴⁹. Il tutto fu disposto in tempi rapidi: risulta, infatti, che il Supremo Consiglio abbia esaminato il progetto nell'unica seduta del 23 gennaio 1819, affidando l'incarico al consigliere Magliano, il quale avanzò delle riserve solo sulla disciplina giurisdizionale, ottenendo in particolare di innalzare, da duecento a trecento ducati, la soglia per appellare le sentenze⁵⁰.

⁴⁸ Ivi, pp. 36-53.

⁴⁹ Ivi, pp. 64-68. Il testo era denominato *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Quinta parte. Leggi di eccezione per gli affari di commercio*, a rimarcare il carattere eccezionale della disciplina commerciale rispetto a quella, autosufficiente, civile. Quanto agli interventi operati, a titolo d'esempio, la disciplina degli agenti di cambio, institori, sensali e commessionati fu oggetto di completa riscrittura, eliminando un gran numero di articoli (sessantasette) e introducendone alcuni nuovi (trentanove) che, lasciando indenne il contenuto, snellivano notevolmente le formulazioni. La normativa delle 'liste cifrate', contenenti le convenzioni tra beccai e mercanti relative alla compravendita di bovini, venne sostituita dagli 'ordini di derrate', mentre furono rafforzate le garanzie per i marinai imbarcati sui bastimenti, imponendo che il lavoratore allontanatosi e feritosi, e infine licenziato, potesse essere sbarcato solo «in un luogo del Regno». Il lavoro svolto dal Supremo Consiglio comportò anche alcune modifiche, in materia di vendita dei beni del fallito, al Libro III e l'eliminazione, nel Libro IV, delle norme tratte dalla *Legge organica giudiziaria* del 1817 inserite nel progetto del Parrilli.

⁵⁰ Ivi, pp. 68-71. Francesco Magliano, insigne giurista, fu consigliere della Cassazione nel Decennio e, con la Restaurazione, consigliere del Supremo Consiglio di Cancelleria, ministro

All'opera del Consiglio di Stato, che esprimeva le ultime valutazioni sui progetti del codice, si possono invece ricondurre alcuni ritocchi agli articoli sul sequestro e la vendita dei bastimenti e sull'arresto personale⁵¹.

La nuova normativa – sin dai primi anni dall'entrata in vigore e poi nei decenni successivi – non mancò di stimolare l'interesse degli studiosi coevi⁵². Si trattava, in molti casi, di riproposizioni commentate di opere d'oltralpe o di manuali dal taglio molto pratico⁵³, ma d'altronde l'approfondimento della materia commercialistica non poteva prescindere dallo studio dei classici francesi, le cui numerose traduzioni testimoniano la curiosità dei giuristi meridionali⁵⁴;

di Grazia e giustizia e degli Affari ecclesiastici e consigliere di Stato; cfr. G. Vincelli, *Magliano, Francesco*, in «DBI», 67 (2006); G. Vincelli (cur.), *Francesco Magliano, giurista, filosofo e uomo di Stato*, Atti dell'incontro di studio (Napoli, palazzo Serra di Cassano, 1° ottobre 2008), Montorio nei Frentani 2011; R. Feola, *Dall'Illuminismo*, cit., pp. 255, 257-259, 327-340; P.L. Rovito, *Da giacobino a "filosofo cristiano". La duttile fermezza di Francesco Magliano*, postfazione a F. Magliano, *Considerazioni su la natura dell'uomo*, a cura di G. Vincelli, Napoli 1999, pp. 169-187; F. De Carolis, *L'attività di un seguace del Filangieri. Francesco Magliano (1764-1837) tra esperienza giuridica e antropologia filosofica*, Napoli 2008; F. Mastroberti - G. Masiello (curr.), *Il Codice per lo Regno*, cit., *ad indicem*, F. Mastroberti, *Magliano, Francesco*, in I. Birocchi-E. Cortese-A. Mattone-M.N. Miletta (curr.), *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, II, Bologna 2013, pp. 1228-1229.

⁵¹ S. Gentile, *I 'frantumi del mondo'*, cit., p. 71.

⁵² Segnalo in questa sede i seguenti titoli: R. Mercurio, *Pratica di procedura ne' giudizi civili e di commercio di competenza de' giudici di circondario per lo Regno delle Due Sicilie corredata delle formole per qualunque atto*, Napoli 1820; G. Del Re, *Analisi della giurisdizione commerciale delle leggi di eccezione per gli affari di commercio, per lo Regno delle Due Sicilie corredata di formole per i dovuti atti compilata dal Sig. R. G.*, Napoli 1823; D. Balì, *Comentario del Codice di Commercio per lo Regno delle Due Sicilie*, 2 voll., Napoli 1825-1826; N. Gubitosi, *Manuale per le attribuzioni de' presidenti de' tribunali civili o di commercio, degli agenti del ministero pubblico e de' cancellieri presso i collegi stessi*, Napoli 1837; P.M. Liberatore, *Istituzioni di legislazione amministrativa vigente nel Regno delle Due Sicilie. Parte Quarta. Polizia Commerciale*, Napoli 1837; F. Bianco, *Competenza dei Tribunali di Commercio nelle loro relazioni coi Tribunali Civili*, Napoli 1842; G. Mazzara, *Comento sul dritto commerciale corredata di un discorso storico sul commercio, del confronto delle leggi vigenti con le antiche di Roma*, Napoli 1843; R.T. Troplong, *Dell'arresto personale in materia civile e commerciale*, traduzione di L. Logatto, commento di V. Moreno, Napoli 1847; G. Mosca, *Il diritto civile e commerciale del Regno delle Due Sicilie*, Napoli 1851; G. Vignali, *Comento su le leggi di eccezione per gli affari di commercio*, 4 voll., Napoli 1855-1859.

⁵³ Cfr. O. Abbamonte, *I Tribunali*, cit., p. 516 nota 35, oltre che F. Masciari, *La scienza giuridica meridionale della Restaurazione. Codificazione e codici nell'opera di Giuseppe Amorosi*, Soveria Mannelli 2003, p. 59.

⁵⁴ Più in generale sul diffondersi, proprio in quegli anni, delle traduzioni cfr. M.T. Napoli, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX*, Napoli 1988 e S. Gentile, *I 'frantumi del mondo'*, cit., pp. 69-70.

mentre la vocazione alla praticità era, notoriamente, una caratteristica storicamente propria del diritto e dei giudizi di commercio.

3. *Il caso salernitano. Oggetto delle controversie e tempi del processo*

Quel che salta subito all'occhio, approcciando i voluminosi faldoni dell'archivio salernitano, è l'intensa attività svolta dal Tribunale Civile di Principato Citra in ambito commerciale, segno di una apparente vivacità degli scambi e, presumibilmente, del gradimento registrato dalla nuova magistratura. Dal settembre 1819 a tutto il 1824 sono pronunciate, infatti, 1953 sentenze; di queste, più in particolare, 147 sono emesse negli ultimi mesi del 1819⁵⁵, 325 l'anno seguente, 389 nel 1821, 400 nel 1822, 384 risalgono al 1823 e infine 308 al 1824. In una stessa data il Tribunale poteva arrivare a esaminare persino ventuno cause⁵⁶, indice non soltanto della frequenza delle controversie ma anche della rapidità – auspicata ed effettivamente concretizzata – della loro trattazione, che di norma in prima istanza si esauriva in una sola udienza⁵⁷. Il valore medio delle liti è di circa 183 ducati, con l'86% dei casi che si attesta su cifre inferiori ai trecento ducati, limite per l'inappellabilità delle decisioni⁵⁸.

⁵⁵ Il numero totale di sentenze pronunciate nel 1819 è di 446. Nel 1818 se ne contavano 563.

⁵⁶ Faccio riferimento alla seduta del 13 dicembre 1819; cfr. ASSA, *Tribunale di Commercio, Sentenze*, b. 2 (1819), cc. 217r-226v. A titolo d'esempio, significativi anche i numeri del 13 settembre 1821, giorno in cui furono esaminate quindici cause, e del 16 ottobre 1822, in cui ne furono decise altrettante; cfr. *ivi*, b. 5 (1821), vol. 3, cc. 115r-122v; b. 6 (1822), cc. 193v-202v. Per un paragone col Tribunale di Commercio romano cfr. M. Tita, *Il giudizio*, cit., p. 66 ove sono citate alcune udienze ed i relativi numeri di pronunce.

⁵⁷ In tema di durata dei giudizi e di produttività dei tribunali cfr., per l'esperienza romana, *ivi*, pp. 73-79. Significativo il raffronto anche con i dati noti per il Tribunale di Commercio di Foggia: tra il 1813 e il 1817 il numero delle controversie esaminate si attestava attorno alle cento liti annue; tra il 1818 e il 1865 il totale delle cause trattate aveva raggiunto il numero di 11.359, per una media di circa 240 cause discusse ogni anno. Cfr. C. de Leo - D. de Leo, *Il Tribunale*, cit., p. 72.

⁵⁸ Il valore medio annuo è di 235 ducati per il periodo settembre-dicembre 1819; di 150 ducati per il 1820; di 208 ducati per il 1821; di 180 ducati per il 1822; di 176 ducati per il 1823 e di 153 ducati per il 1824. I singoli valori più alti riscontrati sono di ducati: 5019,80; 3216; 2747; 2708,10; 2650. Cfr. ASSA, *Tribunale di Commercio, Sentenze*, b. 2 (1819), cc. 193v-194r; b. 5 (1821), vol. 3, cc. 44v-45r; 50r-51r; b. 6 (1822), cc. 164r-164v; b. 6 (1824), cc. 149v-150v. L'articolo 654 delle *Leggi di eccezione* stabiliva: «Quando il valore della domanda non eccederà la somma di ducati venti, se la sentenza sia stata profferita dal giudice di circondario; o non eccederà la somma di ducati trecento, se sia stata profferita da un tribunale di commercio; o quando le parti prevalendosi de' loro dritti avran dichiarato per iscritto di voler esser giudicate senza appellazione, questa non sarà ricevuta [...]».

Dall'esame della documentazione salernitana emerge che il locale Tribunale Civile «funzionando da quello di commercio» applicasse rigorosamente, come era lecito aspettarsi, le disposizioni codicistiche. Inoltre, confrontando i risultati di questa ricerca e di altri studi condotti sulle sentenze di alcuni tribunali di commercio, non si riscontrano significative differenze nell'operato delle due tipologie di corti. Anzi, i giudici ordinari non soltanto fornivano alle parti garanzie processuali più solide ma, a leggere le critiche di qualche autore contemporaneo, assicuravano anche una rapida risoluzione delle cause, entro tempi persino più contenuti rispetto a quelli necessari al giudice-negoziante, del tutto ignaro del diritto, per dirimere la controversia.

3.1 *Cambiali, contratti e società*

Come già messo in luce per i tribunali di commercio di Monteleone e della Roma dell'Impero francese, anche l'attività dei magistrati salernitani era assorbita in larga misura dalla risoluzione di dispute aventi a oggetto lettere di cambio e altri titoli di credito⁵⁹. Si tratta, infatti, della circostanza che più di frequente induceva le parti a presentarsi innanzi a un giudice per far valere i propri interessi. Sull'intera platea di quasi duemila sentenze indagate, ben mille e centodiciotto sono quelle che decidono in materia cambiaria, pari al 57% del totale⁶⁰. D'altronde, le cambiali, «quali mezzi di mobilitazione del denaro e strumento d'obbligazione» assistiti da garanzie tali da assicurare la stabilità dei patti e una celere e sicura risoluzione delle controversie, consentivano una efficace circolazione dei capitali e vi si ricorreva ampiamente nei traffici commerciali⁶¹.

Già il Galanti, nel suo *Testamento forense*, aveva denunciato come l'attività del napoletano Supremo Magistrato del Commercio fosse monopolizzata dal «ramo privativo delle lettere di cambio»⁶²; mentre il Galiani, alla metà del

⁵⁹ M. Tita, *Il giudizio*, cit., pp. 62-69 e S. Gentile, *L'applicazione*, cit., pp. 10, 13. Rispetto alle 1953 sentenze schedate, i numeri totali qui presentati in relazione all'oggetto delle controversie risultano essere maggiori dal momento che, in alcuni casi, una stessa pronuncia può essere stata annoverata, ad esempio, sia tra quelle in materia cambiaria sia tra quelle d'ambito probatorio (si pensi a un giuramento prestato in relazione a una lettera di cambio).

⁶⁰ Più nel dettaglio, nelle carte salernitane si riscontrano 978 cambiali: 778 lettere di cambio e 200 cambiali traettizie. Sono invece 78 i biglietti ad ordine e 62 i boni commerciali.

⁶¹ La citazione è da M. Tita, *Il giudizio*, cit., p. 62. Sulle cambiali cfr. almeno R. De Roover, *Appunti sulla storia della cambiale e del contratto di cambio*, Milano 1949; V. Angeloni, *La cambiale e il vaglia cambiario*, Milano 1964; A. Pavone La Rosa, *La cambiale*, Milano 1982, oltre che F. Galgano, *Lex mercatoria*, Bologna 2016, pp. 257-260.

⁶² G.M. Galanti, *Testamento forense*, I, Venezia 1806, p. 31. L'opera, in anni più recenti, è stata riproposta in edizione critica: G.M. Galanti, *Testamento forense*, a cura di I. Del Bagno, Cava de' Tirreni 2003. Sul Galanti cfr. almeno M. Mafrici - M.R. Pelizzari (curr.), *Un illuminista*

Settecento, sottolineava come «il vero cambio mercantile» presupponesse il coinvolgimento di tre persone: «un debitore, un creditore, ed uno a cui è ceduto il credito». Quando «delle tre persone» non ve n'erano «di reali altro che due», doveva invece trattarsi di un «cambio finto» cui si ricorreva o «per esprimere un debito con lettera di cambio per godere delle prerogative, che a queste carte obbligatorie ha concesse la legge» o «per nascondere un mutuo con usura»⁶³.

L'argomento, inoltre, era stato oggetto di dibattito anche in Francia all'epoca della redazione del *Code de commerce*. La sezione dell'interno del Consiglio di Stato e quella di legislazione si erano lungamente confrontate sulla disciplina delle cambiali e sui confini della competenza da attribuire ai tribunali di commercio. Il primo organismo optava per affidare indistintamente cambiali tratte (*lettres de change*) e vaglia cambiari (*billets à ordre*) all'attenzione della giurisdizione commerciale, mentre la sezione di legislazione riteneva che i *billets* non sottoscritti da mercanti di professione non fossero da considerarsi atti di commercio⁶⁴. Il prevalere, nella nuova disciplina del diritto di commercio, del requisito oggettivo su quello soggettivo imponeva di esaminare con cautela ogni implicazione.

La questione era di non poco conto, in quanto ne derivava la possibilità di ricorrere o meno, anche verso i non negozianti, all'arresto per debiti⁶⁵. I più critici ritenevano, non senza ragioni, che l'arresto fosse una misura così afflittiva da dover essere necessariamente limitata ai soli affari di commercio e a coloro i quali, praticandoli, avevano accettato di assumersene i rischi; mentre i vaglia cambiari erano comunemente adoperati anche in altri contesti economici, in operazioni aventi differente causa. Si confrontavano, dunque, due orientamenti: uno più propenso a limitare la portata derogatoria della normativa commerciale rispetto a quella civile e un altro, invece, che riteneva necessario porre una disciplina peculiare, in considerazione delle caratteristiche proprie del mondo degli scambi. All'esito di una mediazione, fortemente orientata anche dal parere

ritrovato. Giuseppe Maria Galanti, *Atti del convegno di studi* (Fisciano – Amalfi, 14-16 febbraio 2002), Salerno 2006.

⁶³ F. Galiani, *Della moneta*, V, Napoli 1750, p. 366. Sul Galiani cfr. almeno S. De Majo, *Galiani, Ferdinando*, in «DBI», 51 (1998).

⁶⁴ A. Padoa Schioppa, *Saggi di storia*, cit., pp. 98-102.

⁶⁵ Sull'arresto personale cfr. almeno G. Pace, *Contrainte par corps. L'arresto personale per debiti nell'Italia liberale*, Torino 2004, oltre che G. Consolo, *Dell'arresto personale per debiti civili e commerciali*, Venezia 1866 e C. Salvadori, *Dell'arresto personale per debiti*, Venezia 1877. In quattordici circostanze, nella documentazione salernitana, una delle parti risulta essere detenuta in carcere, con tutta probabilità proprio per debiti; cfr. ASSA, *Tribunale di Commercio, Sentenze*, b. 2 (1819), cc. 211v-212r; b. 2 (1820), cc. 17r-17v; 26v-27r; b. 6 (1823), cc. 166v-168r; 202v-203v; 210r-213v; 255r-255v; 256v-257r; 305v-306r; b. 6 (1824), cc. 18r-18v; 84v-85v; 218r-218v.

giunto dallo stesso Napoleone, si stabilì che i tribunali di commercio avrebbero preso cognizione delle liti riguardanti entrambe le specie di titoli, ma per i vaglia con causa non commerciale sottoscritti da non commercianti avrebbero dovuto disporre il rinvio al giudice civile⁶⁶.

Questa distinzione tra biglietti ad ordine, in ragione della causa e della condizione del sottoscrittore, era poi stata recepita nelle *Leggi di eccezione* borboniche all'articolo 3, che elencava ciò che dovesse reputarsi «atto di commercio», e agli articoli 612, 615 e 616, che delimitavano la competenza del tribunale di commercio. La peculiare disciplina delle lettere di cambio – unita ad alcune caratteristiche del rito – si traduceva, a tutto vantaggio del creditore, in celerità ed efficacia dei giudizi che, all'esito di una rapidissima istruttoria, vedevano l'emissione di decisioni brevi e stereotipe, stringatamente motivate col rinvio alle norme codicistiche. Tempi rapidi, pronunce facilmente comprensibili per lingua, stile ed estensione, esiti tutt'altro che incerti: così la nuova giustizia mercantile andava affermandosi quale punto di riferimento per la tutela degli interessi del commercio, ambendo anche a garantire sicurezza e prosperità ai traffici⁶⁷.

Con 229 pronunce, pari all'11,2% del totale, la materia contrattuale è la seconda più rappresentata nelle sentenze salernitane. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di cause sorte attorno a contratti di compravendita ma si segnalano anche, ad esempio, nove liti scaturite da contratti di cambio marittimo. Quanto alla forma, quarantuno sentenze fanno riferimento a scritture private; sono trentadue quelle che menzionano un istrumento; solo otto dirimono controversie espressamente derivanti da contratti verbali, che dovevano essere di gran lunga più diffusi. L'analisi delle carte di questi processi consente di registrare informazioni utili per ricostruire il quadro economico e produttivo della provincia salernitana. Il più delle volte, infatti, la materia del contendere attiene al commercio di generi alimentari (quali olio, vino, carne o grano) oppure di materie prime o prodotti semilavorati, come legname, carbone, pelli e lana, ma non mancano i riferimenti più specifici anche a beni oggi inusuali.

In una causa dell'ottobre 1819 il Tribunale chiede a Francesco Tipoldi, negoziante di Vallo, di provare per mezzo di testimoni che il convenuto Francesco Cetrangolo, dello stesso domicilio e condizione, avesse acquistato «duecentocinquatré menzine di sole conce del peso di trentuno cantaia e rotola ottantasei alla ragione di ducati ottantacinque il cantaio», per un valore complessivo di 2708 ducati e grana dieci, e che la merce fosse stata consegnata tra il 28

⁶⁶ A. Padoa Schioppa, *Saggi di storia*, cit., pp. 103-106.

⁶⁷ Considerazioni sul punto sono in M. Tita, *Il giudizio*, cit., pp. 51-55, 63-64.

ottobre e il 2 novembre 1815 ricevendo in cambio «soltanto duecentosette ducati in tanta quantità di sego» e trecento in contanti⁶⁸.

Con sentenza di due mesi successiva, invece, Antonio Lupo, possidente di Altavilla, veniva condannato a trasportare in Polla e a consegnare in beneficio dell'attore Gaetano Spremolla «cinquecentodieci tomola di grano di ottima qualità e perfezione», come da istrumento rogato dal notaio Focillo di Salerno⁶⁹. Ancora a titolo d'esempio, è del gennaio 1821 una controversia tra Gerardo Mancusi, proprietario di Giffoni, e il convenuto contumace Pasquale Principe, bottegaio di San Leonardo, villaggio di Salerno. In questo caso l'attore vantava un credito di trentaquattro ducati e grana ottantasei «per resto di prezzo di vino» e di ducati ventiquattro e grana quarantatré «per dieci altri barili di vino rimasti nella sua cantina per conto del convenuto medesimo, che non li ha più ritirati»⁷⁰.

Il 31 gennaio 1823 l'attore Marcantonio Guerrasio, canonico di Ravello rappresentato in giudizio da Giuseppe Ferraioli, era invitato a provare con titoli e testimoni innanzi al regio giudice di circondario di Scala che il convenuto Pasquale Manzo di Minori fosse debitore di «duecentosettantanove ducati resto di ducati quattrocentonovanta, prezzo e valore di quattromila novanta spalatroni» vendutigli con contratto verbale «alla ragione di ducati cento ogni migliaio, dalla sua selva sita in Ravello [...] come legname contrattato all'ingrosso per rivendersi»⁷¹.

A differenza di quanto registrato per il Tribunale di Commercio di Monteleone⁷², invece, non sembrano essere portate all'attenzione dei giudici di Salerno molte controversie che vedono coinvolte parti che sono in società tra loro⁷³; le

⁶⁸ ASSA, *Tribunale di Commercio, Sentenze*, b. 2 (1819), cc. 193v-194r.

⁶⁹ Ivi, cc. 228v-229r.

⁷⁰ Ivi, b. 5 (1821), vol. 2, cc. 4v-5r.

⁷¹ Ivi, b. 6 (1823), cc. 23v-24r. Per «spalatrone» si intendeva un palo a cui erano legate le viti, coltivate disponendole in filari; cfr. G.B. Gagliardo, *Dell'Agricoltura Ercolanese*, in *Atti del Real Istituto d'Incoraggiamento alle scienze naturali di Napoli*, I, Napoli 1811, p. 307.

⁷² S. Gentile, *L'applicazione*, cit., pp. 10, 13-16. Il dato calabrese è però desunto, come si è detto, dall'analisi di un numero molto contenuto di sentenze superstiti.

⁷³ Le leggi di commercio, all'art. 28, riconoscevano quattro specie di società: le società in nome collettivo; le società in commandita; le società anonime e, infine, le associazioni commerciali in partecipazione. L'art. 29 delle *Leggi di eccezione* definisce la società in nome collettivo come «quella che vien formata da due o più persone, e che ha per oggetto di fare il commercio sotto una ragione sociale». L'art. 38 definisce la società in commandita come «quella che si forma tra una persona responsabile nel solido o più socj solidarj da una parte, ed uno o più socj semplici capitalisti che si chiamano commanditanti o socj in commandita, dall'altra». All'art. 48 si legge la definizione di società anonima, cioè quella società «che non esiste sotto un nome sociale, né viene indicata sotto il nome di alcuno de' socj. Viene essa qualificata colla indicazione dell'oggetto della sua impresa; ed i socj non sono soggetti che

liti di questo genere sono appena ventidue nell'arco di un quinquennio. Questo dato potrebbe suggerire una più ridotta diffusione del modello societario in Principato Citra, provincia che all'inizio dell'Ottocento, eccezion fatta per alcuni insediamenti industriali sorti per iniziativa di investitori stranieri, si caratterizzava per la presenza di attività artigianali e proto-industriali perlopiù a conduzione familiare. Sino alla seconda metà del secolo, inoltre, il porto di Salerno versò in condizioni critiche, determinando la progressiva decadenza della marineria locale; un settore, questo, che tradizionalmente trovava vantaggioso ricorrere alla costituzione di società mercantili⁷⁴. Solo sei delle liti in materia trattate presso il tribunale salernitano concernono attività marittime e vedono protagonisti soggetti domiciliati nei piccoli centri della vicina costiera amalfitana.

Più nel dettaglio, in alcune cause la corte è chiamata a far giustizia di debiti insoluti tra i componenti del sodalizio; in altre i giudici richiedono la prova testimoniale dell'effettiva esistenza di una associazione in partecipazione tra le parti⁷⁵. In caso di «controversie tra' socj», il Tribunale, a norma dell'articolo 60 della normativa commerciale, «rimette le parti avanti agli arbitri, nella elezione de' quali concorderanno entro tre giorni», anticipando, in caso di mancato

alla perdita di quanto importa il loro interesse nella società. Tali sono le compagnie». Infine, l'art. 56 sottolinea come «Indipendentemente dalle tre specie di società sopra esposte, la legge di commercio riconosce le associazioni in partecipazione», mentre l'art. 57 specifica che «Tali associazioni sono relative ad una o più operazioni di commercio: esse hanno luogo per gli oggetti, nelle forme, e colle proporzioni e condizioni convenute tra' partecipanti».

⁷⁴ Sul declino dello scalo salernitano nel Settecento cfr. G. Rescigno, *Produzione, attività mercantile e luoghi di scambio nel Principato Citra tra antichità ed età moderna*, Fisciano 2010, p. 597 e ss. Sulla marineria di Principato Citra cfr. almeno G.M. Monti, *Il commercio marittimo medioevale e borbonico di Salerno e dintorni*, in «Rassegna Storica Salernitana», IV/1-2 (1943), pp. 85-89.

⁷⁵ L'art. 58 della normativa commerciale, infatti, sancisce che «Le associazioni in partecipazione possono essere provate colla esibizione de' libri, della corrispondenza, o colla prova testimoniale, se il tribunale giudica che possa questa essere ammessa». Gli altri tipi di società, a norma dell'art. 32, dovevano invece essere provati «per mezzo di atti pubblici, o con firme private»; le società anonime, oltretutto, dovevano essere istituite con atto pubblico e autorizzate dal Governo. Per tale ricorso alla testimonianza nei giudizi salernitani cfr. ASSA, *Tribunale di Commercio, Sentenze*, b. 2 (1819), cc. 206r-206v, 216v-217r; b. 6 (1824), cc. 142v-143r. In un giudizio di opposizione del 6 settembre 1824, relativo a una società in nome collettivo, il tribunale richiedeva invece all'attore originario e parte opposta di produrre «la scrittura stabilita» tra le parti, «ovvero gli equipollenti indicati nell'art. 34 delle Leggi di eccezione»; cfr. *ivi*, cc. 203r-203v. L'art. 34 stabiliva che «L'estratto degli atti di società in nome collettivo debbe essere rimesso fra quindici giorni dalla sua data alla cancelleria del tribunale di commercio del circondario, nel quale è stabilita la casa del commercio sociale, per essere trascritto sul registro, ed affisso per tre mesi nella sala dell'udienza».

accordo tra i litiganti, i nominativi della terna arbitrale di propria nomina⁷⁶. Le *Leggi di eccezione*, infatti, prevedevano lo strumento del «compromesso necessario» quale «modo speciale di decidere [...] le quistioni tra socj».

Per ragioni di celerità, ma anche di riservatezza, in caso di lite i soci ricorrevano all'autorità giudiziaria soltanto come *extrema ratio*, nell'impossibilità di ricomporre la controversia esclusivamente in via stragiudiziale e di pervenire a un accordo per la nomina degli arbitri. A questi ultimi⁷⁷ la corte affidava tanto il compito di esaminare i conti, le scritture e i registri della società, quanto quello di ascoltare le parti e di tentare una conciliazione, fallita la quale sarebbero stati chiamati a dare «il loro parere ai termini della legge». Per la stima di opere e merci, invece, il Tribunale provvedeva alla nomina di periti⁷⁸. Queste prescrizioni erano motivate dalla necessità di disporre di competenze specialistiche intimamente connesse alla pratica del commercio. In tali circostanze il magistrato era indotto a farsi da parte, lasciando spazio, per quanto possibile, all'esperienza del mercante, atta a garantire la discrezione e la rapidità indispensabili alla ricomposizione della lite. Se ciò era vero per i tribunali di commercio, formati da giudici-negozianti, le cognizioni tecniche del perito erano a maggior ragione essenziali per i togati delle corti ordinarie⁷⁹.

⁷⁶ L'art. 60 delle *Leggi di eccezione* stabiliva che: «Ogni controversia tra' socj, e per motivo di società, verrà giudicata dagli arbitri». L'art. 635, invece, disponeva che: «Se per esame di conti, documenti e registri vi è luogo a rimetter le parti avanti ad arbitri, dovranno essere nominati uno o tre per sentire le parti e conciliarle, qualora sia possibile, e per dare in caso diverso il loro parere. Se vi è luogo a visita, ovvero stima di opere o di merci, saranno a ciò nominati uno o tre periti. Il giudice di commercio nominerà di proprio ufficio gli arbitri ed i periti, quando le parti non gli avranno scelti concordemente nell'udienza». Sui compromessi tra soci cfr. l'art. 659 e ss. del codice di commercio e, più in generale, l'art. 1081 e ss. della procedura civile. Sul punto cfr. ancora S. Gentile, *L'applicazione*, cit., pp. 14-16 e, per la coeva esperienza romana, M. Tita, *Il giudizio*, cit., pp. 67-69. Più in generale sull'arbitrato cfr. C. Tenella Sillani, *L'arbitrato di equità. Modelli, regole, prassi*, Milano 2006 e G. Ferri, *L'arbitrato tra prassi e sistemazione teorica nell'età moderna. Una nuova species nel genus dall'Ancien Régime all'Italia del Novecento*, Roma 2012 e, per l'Italia meridionale, L. Martone, *Arbiter-arbitrator. Forme di giustizia privata nell'età del diritto comune*, Napoli 2000, in particolare p. 133 e ss. sull'arbitrato necessario e pp. 216-219 per alcune considerazioni sul periodo di transizione tra antico e nuovo regime.

⁷⁷ Nel quinquennio qui considerato si registrano, in diverse circostanze, diciannove nominativi di arbitri; cfr. l'Appendice *infra*.

⁷⁸ Per i nomi dei dodici periti riscontrati nella documentazione salernitana cfr. l'Appendice *infra*.

⁷⁹ S. Gentile, *L'applicazione*, cit., p. 14. Il Cangiano sottolineava la frequenza del ricorso alle perizie nei tribunali di commercio per denunciare l'inadeguatezza del giudice-negoziante. «Non vi è chi, frequentando i Tribunali di Commercio, non avverta ad ogni istante il difetto di questa parte della capacità. [...] La frequenza delle perizie ordinate a persone fuori collegio

Così procedendo, il 19 febbraio 1820, il Tribunale di Salerno, in contumacia del convenuto Andrea Franco, «rais della tonnaja di Conca», ordina che Franco e Gaetano Autuori, proprietari della Marina di Vietri, nominino entro tre giorni uno o tre arbitri per essere intesi e conciliati «qualora sia possibile, [...] altrimenti saranno nominati i signori Romualdo di Mauro, Mattia Avallone e Paolo Avallone di Vietri, che depositeranno la propria relazione nella cancelleria del Tribunale di Commercio per le ulteriori deliberazioni»⁸⁰. Il 7 luglio dell'anno seguente, invece, i giudici dichiaravano rescisso il contratto di società stipulato, nemmeno cinque mesi prima, tra due negozianti di Sala, condannando il convenuto, anche coll'arresto personale, «alla restituzione del capital prezzo di ducati mille seicentoquarantatré compresi i ducati trecentodieci di cui si dichiarò debitore nella scrittura di società» e a rendere conto «non solo di tutto il prodotto ricavato dal negoziato ma anche dell'aumento degli animali». Tale conto doveva essere reso, entro venti giorni dall'intimazione della sentenza, «innanzi all'arbitro, per sentire le parti e conciliarle, e al perito, per procedere alla stima del bestiame compreso nel negoziato». I due soggetti, poi, entro i successivi quindici giorni, avrebbero dovuto presentare la loro relazione alla cancelleria del tribunale⁸¹.

Il 25 luglio del 1823, in una lite tra «cappellari», il Tribunale rimetteva le parti innanzi agli arbitri per un tentativo di conciliazione, e, «per la stima dei cappelli, ed altri oggetti inservienti alla manifattura per la quale esisteva la società», nominava i periti Innocenzio Ferrara, Filippo Longo e Gennaro Palombo, «cappellari domiciliati in questo comune di Salerno, i quali in presenza degli arbitri procederanno all'apprezzo degli oggetti indicati, e ne distenderanno il processo verbale»⁸². Infine, ancora a titolo esemplificativo, il 30 settembre 1823 la corte «dichiarava sciolta la società formata con scrittura sinallagmatica» tra Gennaro Macchiarelli, negoziante di Salerno e convenuto contumace, e Rachele Macchiarelli e Matteo de Filippis, attori rappresentati dal loro procuratore speciale, ordinando al primo di «far rimanere gli altri due consoci nella bottega affittata in nome di tutti e tre» e garantendo agli altri due anche la possibilità di «avvalersi

[...] sono la prova più lampante della inutilità della gente della classe»; cfr. F. Cangiano, *Su' tribunali. Riflessioni*, cit., p. 43. «La classe dei negozianti è complessiva di tante speciali branche. [...] Ognun comprende, che chi coltiva una di queste branche, non può essere egualmente perito delle altre. Così è, che ove il tribunale di commercio è composto di negozianti, vedesi la frequenza del bisogno delle perizie, per avere i lumi degli esperti speciali, ciò che smentisce il principio, per lo quale si dice, che i tribunali di commercio, composti di negozianti, stanno»; cfr. F. Cangiano, *Su' tribunali. Idee*, cit., p. 13.

⁸⁰ ASSA, *Tribunale di Commercio, Sentenze*, b. 2 (1820), cc. 24v-25r.

⁸¹ Ivi, b. 5 (1821), vol. 3, cc. 25r-26r.

⁸² Ivi, b. 6 (1823), cc. 160v-161r.

degli armadi appartenenti al detto Gennaro, corrispondendogli grana ventiquattro al giorno»⁸³.

Nel quinquennio indagato, conformemente all'esperienza calabrese, non si riscontrano liti d'ambito fallimentare⁸⁴, mentre tanto al pignoramento quanto al sequestro si ricorre soltanto in un'occasione⁸⁵. Sono centootto, invece, le pronunce interlocutorie che dispongono la riunione della contumacia; centonove quelle preparatorie finalizzate all'assunzione di una prova; centocinque i casi in cui i giudici si esprimono sulla competenza del tribunale, dodici le decisioni relative a crediti derivanti da partite di libri mercantili⁸⁶ e soltanto otto quelle sull'ammissibilità della domanda.

3.2 *La questione di competenza, le opposizioni e gli appelli*

Quanto alla competenza, in settantaquattro casi i magistrati salernitani rigettano la «declinatoria del foro», mentre in altre trentuno circostanze si dichiarano incompetenti «nella contestazione di cui si tratta». Emblematica è una lite in cui il convenuto – condannato in prima istanza in una controversia avente a oggetto una quantità di lana venduta con scrittura privata – presenta opposizione obiettando che «il detto tribunale non è competente, perché l'oggetto in questione non è per causa di commercio, dapoiché la vendita della poca lana non gli fu venduta per causa di negoziato, ma per suo uso particolare». L'opponente tenta così di traslare il caso innanzi alla giustizia civile e di sottrarsi all'ordine di arresto, sostenendo la natura non commerciale del suo acquisto. La corte, però, con estrema concisione, «analogamente alle conclusioni del Pubblico Ministero» ritiene di rigettare «l'opposizione della declinatoria del foro e dichiara la sua competenza» nel giudizio in parola⁸⁷.

⁸³ Ivi, cc. 245v-246v.

⁸⁴ S. Gentile, *L'applicazione*, cit., pp. 10-11. Cfr. anche M. Tita, *Il giudizio*, cit., pp. 81-85 e, più in generale, M. Tita, *Borse, mercati, insolvenze: cenni sul diritto dei borghesi tra Sette e Ottocento in Francia, Inghilterra e Italia*, in «Jurisdictio. Storia e prospettive della giustizia», 1 (2020), pp. 319-354 e E. Fugazza, *Un reato in cerca di definizione. La bancarotta del commerciante dall'Ordonnance du commerce alla legge fallimentare del 1942*, Torino 2021.

⁸⁵ Cfr. rispettivamente ASSA, *Tribunale di Commercio, Sentenze*, b. 5 (1821), vol. 3, cc. 22v-23r e ivi, b. 6 (1824), cc. 257r-257v.

⁸⁶ Sul tema cfr. almeno M. Fortunati, *Scrittura e prova. I libri di commercio nel diritto medievale e moderno*, Roma 1996.

⁸⁷ Si tratta di una lite incontrata nella prima fase di questa ricerca: cfr. ASSA, *Tribunale di Commercio, Produzioni*, b. 2, *Produzioni di Commercio per il Sig. D. Antonio Mutarelli contro il Sig. Pasquale d'Aniello*, cc. 5r-6v e ivi, *Sentenze*, b. 2 (1818), vol. 2, cc. 78v-79r.

Come è stato rilevato per il Tribunale di Commercio operante nella Roma amministrata dai francesi e come traspare anche dalle carte salernitane, «la mobilità della qualifica di mercante e di atto di commercio» introdotta dalla normativa codicistica determinava una certa flessibilità e un'espansione della competenza dei tribunali, con il rischio di assoggettare alla gravosa misura dell'arresto personale anche individui che non erano dediti al commercio di professione⁸⁸. Era l'elemento oggettivo a venire in rilievo, l'atto posto in essere più che lo *status* dei soggetti; così che il tribunale di commercio, erede di corti a carattere fortemente cetuale, difendeva la sua tradizionale competenza sulle liti «relative alle obbligazioni ed operazioni tra negozianti», ma reclamava con ancor più vigore quella sulle controversie «tra ogni sorta di persone» riguardanti atti di commercio e lettere di cambio⁸⁹.

Soltanto in trentuno occasioni, lo si è detto, i giudici riconoscono la propria incompetenza rinviando «le parti a provvedersi di giustizia innanzi a chi di diritto», ma non sempre lo stringato dispositivo consente di capire se la dichiarazione derivi da un'eccezione o da un'autonoma valutazione del collegio⁹⁰. In quaranta casi, infine, il Tribunale, come stabilito dall'articolo 633 della normativa commerciale, rimette le parti dinanzi al tribunale civile per la verifica di una scrittura o di una cambiale attaccate di falso: un rimpallo di competenze tra corti che, determinando una dilatazione dei tempi processuali, era da molti commentatori ritenuto superfluo e antieconomico⁹¹.

⁸⁸ M. Tita, *Il giudizio*, cit., pp. 57-62. Il fenomeno presentava altri risvolti problematici: «Assai più dannose ed intollerabili riescono, perciò, le more e le spese che debbonsi erogare, non per altro, che per riconoscere il giudice competente della propria causa. [...] Or questo danno è renduto assai frequente dalla esistenza di un tribunale speciale per le cause commerciali, ché la pratica dimostra quanto esso renda facile la quistion di competenza, e quanto incoraggi la mala fede del temerario litigante»; cfr. F. Cangiano, *Su' tribunali. Riflessioni*, cit., p. 37.

⁸⁹ Cfr. gli artt. 610 e 612 delle *Leggi di eccezione*.

⁹⁰ Interessanti anche a questo proposito le analogie con il caso calabrese, cfr. S. Gentile, *L'applicazione*, cit., p. 13. Si veda anche l'art. 630 delle *Leggi di eccezione*: «Il tribunale se per ragion di materia non è competente, rimetterà le parti al loro foro, quando anche non fosse proposta la declinatoria. Per qualunque altra cagione, la declinatoria dal foro non può essere proposta che precedentemente ad ogni altra difesa».

⁹¹ A norma dell'art. 633 della normativa commerciale: «Se un documento prodotto non è riconosciuto, o viene impugnato, o attaccato come falso, e la parte persiste a volerne far uso, il giudice di commercio rimetterà le parti al tribunale che dee prenderne cognizione; ed intanto resterà sospeso il giudizio sulla domanda principale. Ciò non ostante, se il documento è relativo ad un solo articolo della domanda, potrà esser proseguito il giudizio sugli altri». Nel 1830 il Bammacaro propose una modifica della norma affinché, alla sospensione del giudizio dopo la proposizione dell'eccezione di falso, il tribunale di commercio potesse almeno richiedere il pagamento di «una cauzione, o altro provvedimento su la merce». Di parere diverso il Parisio, per il quale era fondamentale non confondere le attribuzioni dei giudici di

Effettivamente, esaminando la documentazione salernitana si è riscontrato come, tra il rinvio delle parti innanzi al tribunale civile e la successiva pronuncia commerciale definitiva, intercorressero tempi non proprio contenuti (l'intervallo più breve è di circa due mesi, il più lungo raggiunge i venti mesi). Va però evidenziato che, analizzando le liti in relazione alle quali era stata ordinata la verifica del documento, questo computo è stato possibile solo in cinque casi, poiché tutte le altre controversie apparentemente non hanno avuto un prosieguo innanzi al giudice commerciale. È probabile che in qualche caso il soggetto avesse dapprima deciso di attaccare di falso il titolo, preferendo poi desistere per sottrarsi alle conseguenze di un ulteriore aggravio del giudizio⁹².

Le *Leggi di eccezione*, quale rimedio per il convenuto condannato con sentenza contumaciale, prevedevano lo strumento dell'opposizione e disponevano che le pronunce dei giudici di circondario di valore superiore ai venti ducati fossero appellabili davanti ai tribunali di commercio e ai tribunali civili che ne facevano le veci, le cui decisioni – se relative a domande eccedenti i trecento ducati – erano impugnabili innanzi alla «gran Corte civile nella cui giurisdizione si trova il tribunale [...] che ha profferito la sentenza»⁹³. Nel quinquennio indagato i giudizi di opposizione ammontano a 344, il 17,6% del totale. Gli appelli sono solamente ventiquattro, ma è lecito credere che la gran parte delle cause discusse innanzi ai giudici di circondario riguardasse transazioni dall'importo contenuto, inappellabili per legge.

Il tema dei tempi di definizione delle controversie non era affatto secondario per gli uomini d'affari. In area salernitana emerge che tra la sentenza emessa dal Tribunale in prima istanza e l'esito dell'opposizione trascorrono in media circa sei mesi; mentre l'intervallo tra la decisione del giudice di circondario e la conclusione dell'appello appare notevolmente ridotto, giungendosi mediamente alla

commercio e del giudice ordinario; cfr. F. Masciari, *La scienza giuridica*, cit., pp. 60-63. Anche il giurista Gioacchino Mazzara, in una sua proposta di riforma dei tribunali di commercio indirizzata al Parlamento del 1848, individuò tra i punti critici della normativa commerciale anche la disciplina del «falso incidente» che, affidando ai tribunali civili la verifica del documento attaccato di falso, determinava una dilatazione dei tempi processuali e un aumento delle spese giudiziarie. Il Mazzara chiedeva che la questione fosse ricompresa «sotto la stessa giurisdizione de' tribunali di commercio» e che si introducesse l'obbligo «di preventivo deposito della somma in controversia [...]; assegnando un termine a siffatta operazione; elasso il quale inutilmente, resterà l'avanzato incidente inefficace e come non promosso». Cfr. G. Mazzara, *Modifica*, cit., p. 11.

⁹² Si consideri anche che le pronunce emesse negli ultimi mesi del 1824 potrebbero aver avuto uno sviluppo negli anni seguenti, non oggetto della presente ricerca. Sarebbe auspicabile dedicare ulteriori studi al rapporto tra giurisdizione commerciale e civile e ai suoi riflessi sui tempi processuali.

⁹³ Cfr. Part. 656 delle *Leggi di eccezione*.

seconda pronuncia in poco meno di tre mesi⁹⁴. Va segnalato che per le opposizioni si registrano tempistiche disomogenee: i giudizi più rapidi si concludono in due o tre settimane dall'esame in prima istanza, ma in ventitré casi l'opponente fa valere i suoi diritti avverso sentenze contumaciali di molti anni precedenti⁹⁵. È possibile che, nel corso degli adempimenti intermedi tra la pronuncia del Tribunale e la sua esecuzione, queste controversie avessero registrato qualche imprevisto, causando un ritardo anche nella proposizione o nell'esame delle opposizioni⁹⁶.

La normativa commerciale, infatti, disponeva che l'opposizione fosse ammissibile avverso le sentenze contumaciali – incredibilmente comuni, come si dirà – «fino alla esecuzione», di cui determinava l'immediata sospensione. Si assicurava così, al convenuto che aveva disertato la discussione in prima istanza, una occasione ulteriore per far valere le proprie ragioni e per arrestare la procedura esecutiva, ma si imponevano tempi stringenti allo scopo di garantire comunque all'attore la rapida soddisfazione delle sue pretese⁹⁷.

⁹⁴ Quanto ai tempi di definizione delle opposizioni salernitane, sarà utile notare come, espungendo gli appena ventitré valori corrispondenti a quelle opposizioni mosse nei riguardi di decisioni più datate, il tempo medio intercorso tra la prima pronuncia e la seconda arrivi a dimezzarsi, attestandosi attorno ai tre mesi. Sulle tempistiche più contenute del Tribunale di Commercio romano, cfr. M. Tita, *Il giudizio*, cit., pp. 76-77, 141-144.

⁹⁵ Di particolare rilievo i casi di una opposizione discussa il 7 aprile del 1824, presentata avverso una sentenza contumaciale del 15 novembre 1817, o di un'altra opposizione esaminata il 30 luglio del 1823, avverso una sentenza emessa il 24 novembre 1819. Per questi e altri esempi cfr. almeno ASSA, *Tribunale di Commercio, Sentenze*, b. 2 (1819), c. 205v; b. 5 (1821), vol. 3, cc. 55r-55v; b. 6 (1822), cc. 112v-113r; b. 6 (1823), cc. 163r-163v; b. 6 (1824), cc. 84r-84v.

⁹⁶ Da un primo spoglio delle 'Produzioni', su un campione ristretto di pronunce emesse tra il 1818 e il 1820, sembrerebbe che di norma gli uscieri del Tribunale provvedessero all'intimazione della sentenza in un tempo compreso tra le poche ore e i dieci giorni dalla registrazione della stessa; ad esempio cfr. ivi, *Produzioni*, b. 2, *Produzioni di Commercio per il Sig. D. Antonio Mutarelli contro il Sig. Pasquale d'Aniello*, cc. 3v-4r e ivi, *Produzioni per Francesco Saverio Verrone contra Giuseppe di Crescenzo*, cc. 2v-3r.

⁹⁷ L'art. 645 delle *Leggi di eccezione* stabiliva che «Avverso la sentenza contumaciale l'opposizione sarà ammissibile fino alla esecuzione». Stando alla norma, una sentenza era considerata eseguita: al termine della vendita dei beni mobili sequestrati; alla carcerazione del soccombente o, se già detenuto, alla conferma della detenzione; alla notifica del pignoramento di uno o più immobili; al pagamento delle spese; e infine «quando esiste un atto da cui risulta necessariamente che la esecuzione della sentenza è venuta a notizia della parte contumace». Le pronunce in contumacia del convenuto andavano eseguite «dentro sei mesi dal giorno della emanazione [...], diversamente si avranno come non profferite». Il giudice poteva comandare l'esecuzione provvisoria della sentenza: senza cauzione, «qualora siavi documento non impugnato, o precedente sentenza di condanna non appellata»; con cauzione, «trattandosi di cambiale, di biglietto ad ordine, o di polizza di carico

Quanto alle sentenze d'appello, nella maggior parte dei casi il Tribunale si esprimeva a breve distanza dalla pronuncia del giudice di circondario, in tempi anche inferiori ai trenta giorni⁹⁸. Tuttavia si registrano pure decisioni separate da un intervallo più ampio, che va dai tre ai dodici mesi⁹⁹. Le *Leggi di eccezione* stabilivano che «il termine ad appellare dalle sentenze del giudice di circondario» fosse di tre mesi, consentendo così al soccombente di valutare i propri interessi e di organizzarsi in vista del giudizio innanzi al collegio. La procedura doveva essere conforme a quella «stabilita per le cause di appellazioni in materia civile» dal codice di rito e, allo scopo di ridurre i formalismi, era disposto che gli appelli proposti nel settore commerciale dovessero essere formati e giudicati «come appellazioni di sentenze in materia sommaria»¹⁰⁰.

3.3 *Procuratori e convenuti contumaci*

[...]; quante volte dalla stessa scrittura non apparisca poter emergere qualche eccezione che potrebbe il convenuto proporre in grado di opposizione». Al soccombente non restava che opporsi entro il termine di tre giorni «incluso quello in cui gli è stata notificata la sentenza», depositando al contempo «la somma del debito»; cfr. gli artt. 649 e 650 della normativa commerciale. Da ultimo, è bene ricordare come l'art. 653 disponesse che «I tribunali di commercio non conosceranno della esecuzione delle loro sentenze. I giudici di circondario, come giudici ordinarj conosceranno della esecuzione delle loro sentenze in materia di commercio fino alla somma di ducati trecento; salvo l'appello a' tribunali civili». Interessante il commento di un autore coevo: «Nascendo adunque qualche differenza intorno all'esecuzione di dette sentenze, il giudizio sarà sottomesso ai Tribunali ordinarj. [...] Questa disposizione, limitando la giurisdizione de' Tribunali di commercio, li fa rientrare nel circolo delle loro attribuzioni. Essi primieramente non sono, che i Tribunali speciali, istituiti quasi per eccezione dell'ordine giudiziario generale: dopo ch'han giudicato le loro funzioni sono finite, e le susseguenti contestazioni ritornano nell'ordine comune dell'amministrazione della giustizia. D'altronde le differenze intorno a loro giudizj più non presentano quistioni di commercio, ma punti di dritto, che sono esclusivamente della competenza de' Tribunali Ordinarj»; cfr. G. Del Re, *Analisi*, cit., pp. 51-52.

⁹⁸ Non tutte le sentenze del Tribunale Civile riportano la data della pronuncia del giudice di circondario; pertanto, sul totale dei ventiquattro appelli noti, soltanto in diciotto casi è stato possibile effettuare il computo delle settimane intercorse tra le due decisioni. In dodici circostanze la sentenza di appello è arrivata entro due mesi dalla decisione del giudice di circondario.

⁹⁹ A titolo d'esempio cfr. almeno ASSA, *Tribunale di Commercio, Sentenze*, b. 2 (1819), cc. 216v-217r; b. 5 (1821), vol. 2, c. 30r; b. 6 (1822), cc. 17r-17v, 37v-38r; b. 6 (1823), cc. 138v-139r; b. 6 (1824), cc. 100r-100v.

¹⁰⁰ Cfr. gli artt. 655 e 658 delle *Leggi di eccezione*. Il termine per proporre l'appello era di tre mesi «dal giorno della notifica della sentenza, per quelle che saranno state profferite contraddittoriamente; e dal giorno del termine spirato della opposizione, per quelle che saranno state profferite in contumacia».

Dall'esame della documentazione salernitana emerge che i soggetti in lite si avvalsero in una buona percentuale di casi (56,7% del totale) dell'assistenza di un procuratore¹⁰¹. Le *Leggi d'eccezione*, all'articolo 627, stabilivano che le parti dovessero comparire «in persona» e che nessuno potesse «parlare per una parte», se non munito di una procura speciale o autorizzato in udienza¹⁰². Al contempo, la normativa codicistica – commerciale e processualcivile – di recente introduzione imponeva senza dubbio un maggiore livello di cognizione tecnica per orientarsi con successo tra le procedure¹⁰³, il che non di rado doveva indurre a richiedere l'aiuto di un patrocinatore. Ma sulla decisione di ricorrere o meno a una forma di assistenza legale, dovevano influire pure ragioni di carattere economico – connesse sia al valore della controversia che alla possibilità di far fronte all'onorario – e quella tradizionale vocazione alla praticità della giustizia commerciale, per cui gli uomini d'affari erano abituati a essere «avvocati di sé stessi»¹⁰⁴.

Quanto alle statistiche, almeno una delle parti sta in giudizio attraverso un rappresentante in mille e centosette sentenze: quasi sempre si tratta dell'attore; in appena trenta pronunce, in prima istanza, il convenuto ha un procuratore; in novanta occasioni vi ricorrono gli oppositori e appellanti, convenuti originari¹⁰⁵. In 534 circostanze il rappresentato è un negoziante o appartiene ad altre categorie professionali assimilabili, nei restanti casi si tratta di possidenti e affini. Anche il numero dei procuratori, di conseguenza, appare rilevante: sono centosedici gli individui censiti nelle decisioni salernitane e, sebbene alcuni nomi

¹⁰¹ Sono mille e centosette le sentenze che vedono la presenza di almeno un procuratore. Il dato salernitano è in linea con quanto emerso dall'analisi delle sentenze di Monteleone; mentre differisce il caso del tribunale di commercio della Roma dell'Impero francese. Cfr. S. Gentile, *L'applicazione*, cit., p. 12 e M. Tita, *Il giudizio*, cit., pp. 85-86.

¹⁰² «La Francia [...] sul suo Codice, titolo di Commercio, scrisse: Le procedure davanti i Tribunali di Commercio si fanno senza ministero di patrocinatore. Credeva ragionevole, che ivi si trattavano liti, brevissime, ed intelleggibili da qualunque Uomo dotato di raziocinio, e massimamente note a quelli addetti alla mercatura, da cui venivano scelti i Componenti di esso Tribunale»; cfr. G. Del Re, *Analisi*, cit., pp. 5-6. Anche l'art. 627 delle *Leggi di eccezione* borboniche stabiliva nettamente che «la procedura ne' tribunali di commercio si fa senza il ministero di patrocinatore», mentre una ministeriale del 10 agosto 1825 chiarì che dovesse essere escluso il ministero di patrocinatore anche «presso i tribunali civili allorché funzionano da tribunale di commercio». Un decreto del 18 luglio 1827 stabiliva, però, che i patrocinatori che «agiscono colla qualità di procuratori speciali presso i tribunali di commercio, e presso i tribunali civili funzionanti da tribunali di commercio, percepiscono i medesimi diritti» accordati «ai patrocinatori presso i tribunali civili».

¹⁰³ S. Gentile, *L'applicazione*, cit., p. 12.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Per la precisione, si tratta di settantanove oppositori e di undici appellanti.

contino poche o singole occorrenze, altri personaggi risultano essere assidui frequentatori delle aule giudiziarie. Benché solo quindici tra questi, e soltanto in alcune delle molte apparizioni in udienza, siano espressamente indicati quali «patrocinatori» e altri tre quali «avvocati»¹⁰⁶, presumibilmente quasi sempre doveva trattarsi di soggetti che avevano compiuto studi giuridici. Inoltre, sono diciassette i nominativi che compaiono anche quali attori o convenuti in differenti liti, ove sono qualificati più genericamente come «legali»¹⁰⁷.

Significativo notare che i convenuti risultano generalmente soccombenti e, per di più, contumaci¹⁰⁸; un dato, questo, che appare ancor più evidente

¹⁰⁶ Cfr. almeno ASSA, *Tribunale di Commercio, Sentenze*, b. 2 (1819), cc. 170r-170v; b. 2 (1820), cc. 28r-29v; b. 6 (1823), cc. 269v-270r; b. 6 (1824), cc. 88v-89r. Un decreto del 20 gennaio 1809 – non pubblicato nel *Bullettino* delle leggi, come già segnalava l'Amorosi nel suo *Repertorio giudiziario* – stabilì che i patrocinatori dovessero «esclusivamente rappresentare i litiganti in giudizio» e che «la facoltà di aringare nelle pubbliche discussioni» fosse riservata agli avvocati. Si chiariva, inoltre, che i patrocinatori dovessero essere «nominati fra gli antichi procuratori» che avessero esercitato «almeno per un biennio il patrocinio delle cause presso i vecchi tribunali». Sulla disciplina dei procuratori napoletani in antico regime cfr. I. Del Bagno, *Theatrum justitiae. Atti di un'accademia giuridica nella Napoli del tardo Settecento*, Battipaglia 2010, pp. 33-43. Più in generale, cfr. C. Cavagnari - E. Caldara, *Avvocati e procuratori*, a cura di G. Alpa, Bologna 2004. Per l'elenco dei centosedici nominativi di procuratori speciali, dei quindici patrocinatori e dei tre avvocati riscontrati nelle sentenze salernitane cfr. l'Appendice *infra*.

¹⁰⁷ Si tratta di Gaetano Vietri, Raffaele Natella, Francesco Zottoli, Pasquale Iannuzzi, Antonio Mottola, Nicola Ricci, Camillo Giannattasio, Francesco De Luca, Silvestro Izzo, Matteo Farina, Cesare Bassi, Federico Autuori, Gabriele Adinolfi, Michele Donadio, Andrea Giordano, Giuseppe Antonio Greco, Lorenzo Petrone. Cfr. almeno ASSA, *Tribunale di Commercio, Sentenze*, b. 2 (1819), c. 199v; b. 2 (1820), c. 12v; b. 5 (1821), vol. 3, cc. 72v-73v; b. 6 (1823), cc. 215r-215v; b. 6 (1824), cc. 211r-211v. Emblematica l'ascesa economica e sociale di alcuni appartenenti al ceto dei legali salernitani – quali Gaetano Vietri o, in misura maggiore, Cesare Bassi, soggetti incontrati anche nelle carte in questa sede esaminate – che approfittarono della vendita dei beni ecclesiastici per incrementare significativamente le proprie rendite. In particolare il Bassi – figlio del giudice di gran corte criminale e già decurione Giovanni Aniello – si accaparrò nel 1814 un importante terreno nel territorio di Pagani appartenuto agli Scolopi e svolse intensa attività legale almeno sino alla metà del XIX secolo; cfr. P. Villani, *La vendita dei beni dello Stato nel Regno di Napoli (1806-1815)*, Milano 1964, pp. 192-194 e R. Parrella, *Élites urbane e organizzazione del potere a Salerno nel XIX secolo*, Salerno 2000, pp. 68, 83 nota 26, 93-94 e nota 57.

¹⁰⁸ Si tratta di una circostanza già evidenziata nelle carte calabresi e romane; cfr. M. Tita, *Il giudizio*, cit. p. 86 e S. Gentile, *L'applicazione*, cit., pp. 12-13. Seppur in misura minore, le frequenti assenze dei convenuti dovevano essere dettate anche da valutazioni economiche e dall'insufficienza dei collegamenti viari che, in una provincia dal territorio esteso, rendeva difficoltoso e svantaggioso raggiungere il capoluogo. Sul processo contumaciale cfr. almeno A. Rispoli, *Il processo civile contumaciale*, Milano 1911; G. Giannozzi, *La contumacia nel processo*

prendendo ad esame le numerose controversie concernenti titoli di credito. Se da un lato le tutele offerte ai crediti nascenti da cambiali erano di per sé tali da assicurare la soddisfazione del creditore e dunque non incentivavano, per così dire, la partecipazione al giudizio del debitore, dall'altro lato la contumacia del convenuto era punita con l'automatica soccombenza.

L'articolo 643 delle *Leggi di eccezione*, infatti, disponeva che, in contumacia del «reo», il giudice riconoscesse «le conclusioni dell'attore», se queste si fossero dimostrate «giuste e ben verificate». Nei fatti, innanzi all'esibizione di un titolo di credito o di una scrittura, la verifica della fondatezza delle pretese del creditore si risolveva in un adempimento puramente formale, che consentiva di procedere rapidamente all'esecuzione. Ne derivava che, in un senso o nell'altro, l'attore doveva avere pressoché la certezza di veder riconosciute le proprie ragioni in giudizio, mentre la controparte finiva col trovarsi «su di un binario con destinazione obbligata»¹⁰⁹. Sul totale delle circa duemila sentenze schedate, sono ben 1359 (il 69,6%) le pronunce in prima istanza in cui i giudici dichiarano la contumacia del convenuto, condannandolo al pagamento della somma richiesta; mentre in una occasione si constata l'assenza dell'attore, circostanza che – ancora a norma dell'articolo 643 – determinava l'assoluzione della parte avversa¹¹⁰.

Al netto dei 344 giudizi di opposizione, più di mille controversie sono quindi state definite con una sentenza contumaciale, senza che il soccombente abbia ritenuto di far valere in alcun modo e in alcun momento le proprie ragioni. Il fenomeno è così esteso da far supporre che il condannato optasse deliberatamente per una tacita ammissione di responsabilità, evitando l'ulteriore aggravio delle spese derivante dal protrarsi della causa¹¹¹. La frequenza del fenomeno dell'abbandono della lite non soltanto determinava una grande «quantità di giudizi 'derelitti'», che si svolgevano alla presenza di una sola parte, ma incideva inevitabilmente anche sulla durata dei processi, che, all'esito di un'«istruttoria ridotta o addirittura inesistente», potevano concludersi in tempi estremamente

civile, Milano 1963; D. D'Adamo, *Contributo allo studio della contumacia nel processo civile*, Milano 2012.

¹⁰⁹ S. Gentile, *L'applicazione*, cit., p. 13.

¹¹⁰ ASSA, *Tribunale di Commercio, Sentenze*, b. 6 (1822), cc. 223v-224r. L'art. 643 recita: «Se l'attore non comparisce, il giudice dichiarerà sulla contumacia, ed assolverà il reo dalle cose contro di lui domandate. Se non comparisce il reo, il giudice dichiarerà sulla contumacia, ed ammetterà le conclusioni dell'attore, se le troverà giuste e ben verificate».

¹¹¹ Le sole spese del giudizio, tralasciando gli altri costi diretti e indiretti derivanti da una causa, usualmente variavano dai due ai quindici ducati, per un ammontare medio di circa sei ducati.

contenuti proprio grazie all'assenza di qualsiasi forma di «competizione giudiziaria» e all'inconsistenza della difesa del convenuto¹¹².

3.4 *Alcune dinamiche giudiziarie*

Nei casi, invece, in cui il convenuto compariva in udienza, il tipico strumento a sua disposizione, per contestare con una qualche efficacia quantomeno dilatoria le tesi dell'attore, era eccepire la falsità del titolo di credito.

In una significativa controversia discussa il 7 luglio 1819 il convenuto Luigi Iannotti è rappresentato in giudizio dal procuratore speciale Giovannangelo Positano. L'attore, Angelo Stasi, attraverso il suo procuratore Pascalino Iannuzzi, richiede il pagamento di 1342 ducati in forza di «cambiale traettizia», senonché Iannotti sostiene la falsità del titolo e domanda «rinviarsi al Tribunale civile per la verifica». L'attore fa allora osservare «al Tribunale che la cambiale traettizia anche per sistema di giudicare della G. C. Civile, non può essere sospesa dal falso incidente civile». Inoltre si obietta che, secondo il codice di rito provvisoriamente vigente, «il Tribunale può pronunziarsi indipendentemente», giacché dalla sentenza del regio giudice del circondario di Vallo e da quella del Tribunale salernitano si rileva «la veracità del debito almeno di ducati mille cento quarantadue», cifra a cui «il signor Stasi per non essere ritardato ne' suoi affari commerciali si restringe, verificandosi quindi la cambiale per rimanenti ducati duecento»¹¹³. Emergono, tra l'altro, con chiarezza le esigenze che stanno davvero a cuore agli uomini d'affari: salvaguardare i guadagni e farlo il più rapidamente possibile, senza eccessive formalità e se necessario persino sacrificando parte del guadagno.

Ascoltato nuovamente il convenuto e udito il pubblico ministero, il collegio ribatte che «la Sentenza del Giudice del Circondario di Vallo non può tenersi presente perché posta nel nulla dal Tribunale Civile nella citata sentenza del dì 14 del prossimo passato giugno, come pure che quest'ultima sentenza ne anche può influire nella contestazione presente perché non emessa dal Tribunale di

¹¹² M. Tita, *Il giudizio*, cit., pp. 77-78, 86.

¹¹³ Si tratta di una lite incontrata nella prima fase di questo studio; cfr. ASSA, *Tribunale di Commercio, Sentenze*, b. 4 (1819), cc. 291r-291v. L'art. 250 del codice di rito civile del 1806 recita: «L'attore nel giudizio di falso incidente può sempre proporre l'accusa di falso principale in via criminale; in questo caso il giudizio sulla causa civile è sospeso, a meno che i giudici non credano che la causa possa essere giudicata indipendentemente dal documento querelato di falso».

Commercio». La corte decide allora di sospendere il giudizio sulla domanda principale e di rimettere la questione al competente giudice civile¹¹⁴.

Che anche dopo una condanna in contumacia il soccombente potesse provare a ribaltare la situazione, emerge da un'altra controversia. Il 26 gennaio 1820 si discussero le opposizioni presentate dal negoziante salernitano Pietro Giovenardi avverso la sentenza contumaciale di condanna che riconosceva le ragioni del creditore Antonio Giordano. Il Giovenardi, comunque assente anche in questa seconda circostanza, aveva obiettato che il Tribunale non fosse competente e che il debito non fosse «dovuto alla parte opposta, ma ad una sua serva per nome Trofimenà», deferendo il giuramento e chiedendo l'interrogatorio. I giudici apparvero, però, lapidari nel sostenere che, siccome «la cambiale in forza della quale fu emessa l'opposta sentenza fu tratta da Salerno in Cava, [...] in forza dell'art. 626 delle Leggi di eccezione per gli affari di Commercio»¹¹⁵ la competenza del tribunale non fosse affatto in discussione. Quanto al beneficiario della somma, «dalla cambiale che non è stata negata apparisce tutto il contrario» di quanto maldestramente sostenuto dal Giovenardi, che pertanto vedeva confermarsi la condanna¹¹⁶.

Poteva accadere, inoltre, che di due convenuti uno fosse presente e l'altro contumace. In una simile situazione l'articolo 247 delle *Leggi della procedura ne' giudizi civili* del 1819 disponeva di pronunciare la riunione della contumacia, dovendosi riproporre la causa¹¹⁷. È quanto viene chiesto, a titolo d'esempio, il 27 luglio 1820 da Nicola Di Muro, procuratore speciale del convenuto Antonio Mutarelli, un negoziante di Saragnano chiamato in giudizio dall'attore Patrizio Cioffi insieme ad Attanasio Barrella, altro convenuto contumace. Rinviando alla norma citata, il Tribunale «pronunziando all'istante preparatoriamente dichiara la contumacia» in favore del Cioffi, «contro il convenuto Attanasio Barrella, e

¹¹⁴ Ivi, cc. 291v-292v. L'art. 247 del codice di procedura civile del 1806 recita: «Se un documento prodotto non è riconosciuto, s'è degenerato o intaccato di falso, e se la parte che l'ha prodotto persiste a volersene servire, il tribunale rimette l'incidente al giudice competente, e sospende il giudizio sulla domanda principale. Se però il documento si riferisce soltanto ad uno dei capi della domanda, il tribunale di commercio può passare alla decisione degli altri capi della medesima».

¹¹⁵ L'art. 626 recita: «L'attore potrà citare a sua scelta davanti al giudice del domicilio del reo; davanti quello nel di cui circondario è stata fatta la promessa e consegnata la merce; davanti quello nel di cui circondario dovea effettuarsi il pagamento».

¹¹⁶ Ivi, b. 4 (1820), cc. 30r-30v.

¹¹⁷ L'art. 247 del codice di rito del 1819 recita: «Se di due o più persone citate, l'una è contumace, e l'altra comparisce, l'effetto della contumacia sarà riunito, e la sentenza di riunione sarà notificata alla parte contumace per mezzo di un usciere che verrà destinato. La notificazione dovrà contenere la intimazione a comparire nel giorno in cui la causa dovrà riproporsi; ed il giudizio si terminerà con una sola sentenza non soggetta ad opposizione».

ne riunisce l'effetto per indi giudicare fra tutte le parti con una sola, e medesima sentenza»¹¹⁸.

Quanto allo stile delle decisioni, i giudici salernitani «paiono svolgere una funzione quasi notarile»¹¹⁹, emettendo stringati provvedimenti, di lunghezza raramente superiore a un foglio, all'esito di una rapida ricostruzione della questione controversa e dopo aver ascoltato le posizioni delle parti o dei rispettivi procuratori. Frequentemente la discussione avveniva in presenza del solo attore e la sentenza, prediligendo l'adozione di pronunce brevi e standardizzate, giungeva al termine di un'unica udienza.

Benché il collegio dimostrasse più di rado di volersi addentrare «in complesse argomentazioni e valutazioni giuridiche»¹²⁰, si riscontra comunque un diffuso e puntuale rinvio agli articoli dei codici¹²¹. Così quando, nel febbraio 1820, gli opposenti Saverio e Gabriele Adinolfi impugnano un biglietto ad ordine, in conformità all'articolo 633 delle *Leggi di eccezione* la corte, prima di decidere sul merito, rinvia le parti al tribunale civile perché si provveda alla verifica del documento¹²². In un'altra occasione i giudici, «considerando che per l'art. 1312 delle Leggi civili, il giuramento decisorio può esser deferito in qualsivoglia sorta di controversia ed in qualunque stato si trovi la causa», ordinano che l'attori giuri alla pubblica udienza, presente la controparte, «se ha ricevuto i ducati dieci in conto dei ducati ventidue e grana quaranta»¹²³.

Ancora a titolo d'esempio, in un provvedimento preparatorio in materia societaria, il Tribunale dispone che l'attore «produca la scrittura stabilita» tra le parti «ovvero gli equipollenti indicati nell'art. 34 delle Leggi di eccezione»¹²⁴; mentre nell'agosto 1824, «pronunciando con due distinte dichiarazioni, giusto l'articolo 631 delle Leggi di eccezione», dichiara «che netta è la competenza e rigetta le opposizioni perché mal fondate»¹²⁵. Da ultimo, ricorrente – come è immaginabile – è il rinvio alle citate disposizioni sulla contumacia dettate

¹¹⁸ Ivi, b. 5 (1820), vol. 1, cc. 229r-229v.

¹¹⁹ S. Gentile, *L'applicazione*, cit., p. 11.

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Sul punto cfr. anche M. Tita, *Il giudizio*, cit., pp. 54-55, 94-95.

¹²² ASSA, *Tribunale di Commercio, Sentenze*, b. 2 (1820), cc. 16r-16v.

¹²³ Ivi, b. 5 (1820), vol. 1, cc. 321r-321v. L'art. 1312 delle *Leggi civili* disponeva che «Il giuramento decisorio può essere deferito sopra qualsivoglia specie di controversia». Pur facendo riferimento espresso soltanto a questa norma, i giudici tengono conto anche del successivo art. 1314, che recita: «Può deferirsi in qualunque stato si ritrovi la causa, ed ancora quando non esista alcun principio di pruova della domanda o della eccezione sulla quale il giuramento si domanda».

¹²⁴ Ivi, b. 6 (1824), cc. 203r-203v.

¹²⁵ Ivi, c. 194v.

dall'articolo 247 della procedura civile e dall'articolo 643 della normativa commerciale¹²⁶.

È importante sottolineare come nelle molte pronunce esaminate non vi sia mai spazio per valutazioni derivanti da una conoscenza diretta delle prassi mercantili; competenza che, d'altronde, difettava ai magistrati togati del tribunale civile. Il contenuto della sentenza, infatti, è sempre rigorosamente conforme alle prescrizioni dettate dall'articolo 641 delle *Leggi di eccezione*. Lo schema è il medesimo: dopo l'intestazione recante il nome del tribunale, la data d'udienza e il numero di ruolo, il corpo della decisione contiene le generalità, «la professione ed il domicilio delle parti» e «il nome e cognome de' procuratori, se ve ne sono intervenuti»; «i motivi che hanno determinato il giudizio»; le «conclusioni, l'esposizione sommaria de' punti di fatto e di dritto» e «la dispositiva», usualmente introdotta dalla formula: «Il Tribunale, funzionando da quello di commercio e pronunciando all'istante diffinitivamente, condanna [...]». Al margine sinistro sono invece riportati «il nome e il cognome de' giudici, e di quello tra loro che ha funzionato da ministero pubblico».

Nelle cause che però presentavano profili di maggiore complessità – e ciò avveniva in particolar modo nelle controversie sorte a proposito di contratti verbali aventi natura commerciale, in relazione ai quali l'attore aveva a sua disposizione strumenti meno incisivi per far valere le proprie ragioni – i giudici non esitavano ad addentrarsi in analisi più particolareggiate e a rimandare, se necessario, a successive udienze. Non di rado, infatti, in simili circostanze i convenuti optavano per deferire il giuramento alla controparte o gli attori chiedevano di ascoltare dei testimoni. L'assunzione della prova era spesso ordinata dagli stessi magistrati quando, nei giudizi contumaciali, le conclusioni dell'attore non risultavano «giuste e ben verificate», come prescritto dall'articolo 643 delle *Leggi di eccezione*.

Così è disposto, ad esempio, il 28 settembre 1821 nella causa tra il possidente napoletano Agostino Lovito e il negoziante salernitano Angelantonio Siani, convenuto contumace. Il tribunale, «pronunciando interlocutoriamente», ordina «che l'attore proverà per mezzo di testimoni [...] d'avere egli in novembre del 1819 venduto al reo per uso di commercio cantaia 18 e rotola 36 di formaggio di Basilicata curato all'uso di Moliterno, e questi per lo prezzo di ducati ventisette il cantaio per pagarseli prontamente»¹²⁷.

Ancora nel caso della citata lite che vide opposti il Cioffi, che vantava un credito residuo di ottantotto ducati «prezzo e valore di tanta quantità di lana

¹²⁶ Cfr. almeno ivi, b. 5 (1820), vol. 1, cc. 212r-212v, 216r-216v, 229r-229v.

¹²⁷ Ivi, b. 5 (1821), vol. 3, cc. 112r-113r e ivi, *Produzioni*, b. 2, *Pel Sig. D. Agostino Lovito contro Angelantonio Siani*, cc. 1r-2r.

accredenzatali per uso del loro negoziato», e i mercanti Mutarelli e Barrella, dopo aver ascoltato le ragioni dei procuratori dei convenuti il Tribunale non esita a riconoscere che l'attore «nessuna pruova ha esibito in sostegno della sua domanda» e a disporne, pertanto, il giuramento in altra data¹²⁸. Cioffi presta, quindi, il giuramento, ribadendo di aver ricevuto 396 ducati su 484 che gliene spettavano, e i convenuti, che avevano negato la «solidanza» del contratto verbale, ottengono soltanto di dover pagare la cifra residua «metà per ciascheduno»¹²⁹.

La controversia era stata introdotta, in prima battuta, innanzi al giudice di circondario di Baronissi e, attraverso un esame incrociato delle carte salernitane conservate tra le 'Produzioni' e le 'Sentenze', è stato possibile ricostruire integralmente la vicenda processuale¹³⁰. Questa circostanza ha evidenziato come anche l'abbondante documentazione dei giudicati locali, poco o nulla indagata, necessiti di approfondimenti ulteriori, allo scopo di ricostruire aspetti significativi sia dell'attività di tali magistrati minori che del variegato tessuto economico della provincia di Principato Citra, connotata dalla convivenza di vocazioni agricole, marinare e artigianali.

4. *Le parti*

Per quanto riguarda le parti in giudizio, elementi interessanti giungono innanzitutto dall'analisi dei comuni di provenienza e dei mestieri¹³¹. La località più

¹²⁸ Ivi, *Sentenze*, b. 5 (1820), vol. 1, cc. 250r-251v.

¹²⁹ Ivi, cc. 390r-391r.

¹³⁰ Il 24 marzo 1820 i litiganti, compresi entrambi i convenuti, si erano presentati personalmente innanzi al giudice di circondario: il Cioffi chiedendo il pagamento delle somme dovutegli, le controparti rimpallandosi le responsabilità. Il Mutarelli, infatti, sosteneva «esser pur troppo vero il credito dell'attore, e la causa da cui nasce», ma che questi si dovesse «soddisfare dall'Attanasio Barrella», il quale ribatteva «che D. Antonio Mutarelli deve essere condannato a pagare all'attore Cioffi quanto ha chiesto con la sua spiegata domanda». Uditi i convenuti e la replica della parte attrice, il giudice di circondario, ragionando «in punto di diritto», si chiedeva espressamente: «È competente una Giudicatura di Circondario a deliberare su d'una dimanda di pagamento minore di ducati trecento, quand'è residuale di un credito maggiore della descritta somma»? La risposta, in ossequio all'art. 609 delle *Leggi di eccezione*, era negativa, per cui, pronunciando sentenza definitiva ma suscettibile di appello, il giudice ordinava che l'attore indirizzasse «la sua dimanda al Tribunale Civile» della provincia. Cfr. ivi, *Produzioni*, b. 2, *Per il Sig. Attanasio Barrella contro i Sig.ri Patrizio Cioffi e Antonio Mutarelli*, cc. 1r-2r.

¹³¹ Nell'annotazione dei dati circa la provenienza e le professioni delle parti non sono stati considerati i giudizi di opposizione né le pronunce meramente preparatorie, per evitare di

rappresentata è di gran lunga il capoluogo, con quasi mille e settecento individui ivi domiciliati censiti nelle carte processuali, seguito dai comuni limitrofi di Cava, di Vietri e di Baronissi, mentre, tra i centri fuori provincia, Napoli ricorre un significativo numero di volte; dati, questi, che sembrano riflettere la maggiore vivacità dei traffici e una più elevata concentrazione di attività produttive e di botteghe nei dintorni del capoluogo e nella valle dell'Irno¹³².

Può essere utile, inoltre, aggregare per aree geografiche le informazioni sulle origini dei litiganti, riscontrando così – escludendo le città contigue di Salerno e Cava, con i loro villaggi e casali – che il secondo territorio per numero di soggetti in giudizio, quasi quattrocento, è la costiera amalfitana¹³³; circa trecentoventi sono le parti domiciliate in comuni dell'area dei fiumi Sele e Tanagro¹³⁴; poco più di trecento gli abitanti della valle dell'Irno¹³⁵ e quasi duecentosettanta gli individui provenienti dai Picentini¹³⁶. Ammontano a circa un centinaio sia i

registrare due volte le informazioni relative a soggetti già censiti. Quanto alle indicazioni geografiche, si è scelto in linea di massima di far riferimento alle attuali denominazioni e attribuzioni territoriali di frazioni, casali e villaggi.

¹³² I numeri esatti sono: 1685 soggetti domiciliati a Salerno (dato che comprende gli individui provenienti dalle frazioni di Pastena, Sant'Angelo di Ogliara, Rufoli, Sordina, Ogliara, Brignano, Pastorano, Giovi e San Leonardo); 219 a Cava (ivi comprese le frazioni di Castagneto, San Cesareo, Croce, Pregiato, Santa Lucia e Passiano); 214 a Vietri; 137 a Baronissi; 97 a Napoli. L'antica e rinomata Fiera cittadina, inoltre, pur prossima al declino, agli inizi dell'Ottocento doveva contribuire ancora, in una qualche misura, all'attrattività commerciale della città di Salerno. Nei giudizi qui esaminati l'appuntamento fieristico è citato in tre diverse circostanze: cfr. ivi, *Sentenze*, b. 5 (1821), vol. 3, cc. 26r-26v; b. 6 (1824), cc. 229r-230r, 281v-282v. Con decreto del dicembre 1823 si stabilì, però, che dal 1825 la Fiera sarebbe stata privata delle tradizionali franchigie; un duro colpo che contribuì al suo progressivo ridimensionamento. Sulla Fiera di Salerno cfr. almeno V. D'Arienzo (cur.), *Mercanti in Fiera*, Salerno 1998, oltre che gli studi sull'economia salernitana citati *infra*; cfr. anche, per il periodo d'interesse, C. Ciancio, *Governanti nuovi e istituzioni antiche: note sulla Fiera di Salerno nel decennio napoleonico*, in «Archivio Storico del Sannio», XI/2 (2006), pp. 49-68 e, più in generale, circa le riforme che interessarono queste istituzioni nel periodo napoleonico, C. Ciancio, *Fiere, mercati e vie di comunicazione. La legislazione napoleonica nel Regno di Napoli (1806-1815)*, Napoli 2006.

¹³³ Sono 381 i soggetti provenienti dalla costiera amalfitana: per i numeri di dettaglio cfr. l'Appendice *infra*.

¹³⁴ Sono 321 gli individui domiciliati nell'area del bacino del Sele: per i numeri esatti si rinvia sempre all'Appendice *infra*.

¹³⁵ Sono 311 le parti originarie della valle dell'Irno: cfr. l'Appendice *infra*.

¹³⁶ Dai comuni dell'area dei monti Picentini provengono 269 individui: si rinvia all'Appendice *infra*.

litiganti domiciliati in comuni dell'agro nocerino-sarnese¹³⁷, che nel Cilento¹³⁸; mentre sono meno di cinquanta i residenti tanto nell'area dei monti Alburni¹³⁹ quanto nel Vallo di Diano¹⁴⁰. Non stupisce il ridotto numero di controversie che vedono la partecipazione di persone provenienti dai territori più meridionali della provincia, a prevalente vocazione agricola e, soprattutto, eccessivamente distanti dal capoluogo e privi di adeguati collegamenti viari¹⁴¹.

Di un certo interesse, da ultimo, sono le informazioni relative a individui domiciliati in altre province, dato che può concorrere a ricostruire tanto la complessa rete di scambi esistente, agli inizi del XIX secolo, tra le città del Principato Citra e il resto del Mezzogiorno, quanto le principali direttrici di tali traffici commerciali. In questo senso, a ricorrere maggiormente, nelle carte processuali, sono i comuni dell'area napoletana¹⁴², del Principato Ultra¹⁴³ e della Basilicata¹⁴⁴, province confinanti col Salernitano, ma sono testimoniati rapporti di una

¹³⁷ Sono 104 i soggetti provenienti dai comuni dell'agro nocerino-sarnese. Cfr. l'Appendice *infra*.

¹³⁸ Dai comuni cilentani provengono 116 persone: per i numeri di dettaglio cfr. l'Appendice *infra*.

¹³⁹ Dall'area degli Alburni provengono 46 soggetti: si rinvia sempre all'Appendice *infra*.

¹⁴⁰ Sono 45 gli individui provenienti dal Vallo di Diano: per i numeri esatti si rinvia all'Appendice *infra*.

¹⁴¹ Una bibliografia essenziale sui temi dell'economia e del commercio nel salernitano in età moderna e contemporanea: A. Sinno, *Commercio e industrie nel salernitano dal XIII ai primordi del XIX secolo*, Salerno 1954; L. Rossi, *Profili socioeconomici di un Mezzogiorno minore*, Acciaroli 1992; G. Rescigno, *Produzione*, cit., oltre ai numerosi saggi nei seguenti volumi collettanei F. Sofia (cur.), *Salerno e il Principato Citra nell'età moderna (secoli XVI-XIX)*, Atti del convegno di studi (Salerno – Castiglione del Genovesi – Pellezzano, 5-7 dicembre 1984), Napoli 1987; E. Granito - M. Schiavino - G. Foscari (curr.), *Il Principato Citeriore tra Ancien Régime e conquista francese: il mutamento di una realtà periferica del Regno di Napoli*, Atti del convegno (Salerno, 14-16 maggio 1991), Salerno 1993; F. Barra - G. Cirillo - M.A. Noto (curr.), *Alle origini di Minerva trionfante. Città, corporazioni e protoindustria nel Regno di Napoli nell'età moderna*, Roma 2011. Cfr. anche L. Cassese (cur.), *La "Statistica" del Regno di Napoli del 1811. Relazioni sulla provincia di Salerno*, Salerno 1955 e A. Saladino, *Possidenti e commercianti nel Principato Citeriore durante il Decennio Francese*, Salerno 1958.

¹⁴² Dalla provincia di Napoli provengono 113 soggetti: cfr. l'Appendice *infra*.

¹⁴³ Dal Principato Ultra provengono 49 individui; cfr. ancora l'Appendice *infra*.

¹⁴⁴ Dai comuni della Basilicata provengono 31 persone; si rinvia all'Appendice *infra*.

qualche consistenza anche con la Calabria¹⁴⁵, l'Abruzzo¹⁴⁶, la Puglia¹⁴⁷ e la provincia di Terra di Lavoro¹⁴⁸, oltre che, in casi isolati, con realtà siciliane o extra regnicole¹⁴⁹.

¹⁴⁵ Dalla provincia di Calabria Ulteriore II provengono cinque individui; dalla provincia di Calabria Citeriore provengono invece 6 soggetti. Cfr. l'Appendice *infra*.

¹⁴⁶ Dalla provincia di Abruzzo Ulteriore II provengono 3 persone; dalla provincia di Chieti provengono 5 individui. Cfr. l'Appendice *infra*.

¹⁴⁷ Dalla provincia di Capitanata provengono 6 soggetti; dalla provincia di Terra d'Otranto proviene una sola persona, da Lecce. Di particolare interesse sono i dati relativi alla città di Foggia, ove aveva sede la Regia dogana della mena delle pecore di Puglia e che rappresentava un mercato di grande importanza per il settore laniero. Ben noti, infatti, sono i costanti rapporti commerciali tra la città pugliese e l'area salernitana, con particolare riferimento al distretto proto-industriale della valle dell'Irno, specializzato nella produzione di panni, e anche nelle carte processuali qui esaminate i soggetti foggiani sono in lite con negozianti e possidenti di Baronissi e di Mercato San Severino; cfr. ASSA, *Tribunale di Commercio, Sentenze*, b. 2 (1819), cc. 172r-173r; b. 6 (1822), cc. 54r-54v; b. 6 (1823), cc. 19v-20r, 277v; b. 6 (1824), cc. 135r-135v. Sul tema cfr. almeno J.A. Marino, *L'economia pastorale nel Regno di Napoli*, a cura di L. Piccioni, Napoli 1992 e R. Rossi, *La lana nel Regno di Napoli nel XVII secolo: produzione e commercio*, Torino 2007; mentre sulle manifatture della valle dell'Irno e in particolare sull'arte della lana cfr. G. Rescigno, *Produzione*, cit., p. 442 e ss.; G. Rescigno, *La valle dell'Irno. L'età dell'oro (territorio, società, economia, rivoluzioni)*, Fisciano 2017, pp. 169-204; D. Cosimato, *Saggi di storia minore*, Salerno 1964, pp. 12-30; D. Cosimato, *Un comune del Mezzogiorno. Baronissi profilo economico-sociale*, Napoli 1973, in particolare p. 77 e ss.; oltre che A. Sinno, *Commercio e industrie*, cit., p. 8 e ss. e G. Cirillo, *Verso la trama sottile. Feudo e protoindustria nel Regno di Napoli (secc. XVI-XIX)*, Roma 2012.

¹⁴⁸ Si segnalano 5 individui provenienti da Arpino, in provincia di Terra di Lavoro.

¹⁴⁹ Dalla Sicilia proviene un solo soggetto, dalla città di Ferla in provincia di Siracusa. In un altro caso isolato si registra invece un individuo proveniente da Livorno. A tal proposito, è interessante evidenziare la presenza nei giudizi salernitani anche di alcuni commercianti di nazionalità francese, tutti domiciliati in comuni del Regno e pertanto ricompresi nei relativi dati. Si tratta di almeno undici soggetti, espressamente indicati come francesi in sentenza o che si è ritenuto di poter considerare tali per ragioni meramente onomastiche: Alessandro Bronzet e Claudio Vrennot da Vietri; Claudio Du Chaliot da Napoli; Giovanni Antonio Sauvage o Savages da Ceraso; Teodoro D'Evant da Salerno; Giuseppe e Giovanni Sevoulle da Vietri; Giovanni Conduché o Conducé da Salerno; Errico Perret e Pietro Breant, quale giratario, da Napoli; Baldassarre Borel ancora dalla capitale. Cfr. ASSA, *Tribunale di Commercio, Sentenze*, b. 2 (1819), cc. 173v-174r; b. 2 (1820), cc. 11r-11v; b. 5 (1821), vol. 2, c. 42r; b. 5 (1821), vol. 3, cc. 44v-45r, 53v; b. 6 (1822), cc. 7v-8r; b. 6 (1823), cc. 191r-191v; b. 6 (1824), cc. 115r-115v, 117v-118v, 129r-129v, 258r-258v. I fratelli Sevoulle furono proprietari di una importante vetreria attiva a Vietri e di Giovanni è noto anche un testo a stampa sull'industria delle Due Sicilie; cfr. G. Novi, *Dell'arte vetraria nelle provincie meridionali*, in «Atti dell'Accademia Pontaniana», 19 (1889), pp. 107-112 e G. Sevoulle, *Pensieri intorno ai prodotti del suolo e dell'industria del Regno delle Due Sicilie*, Napoli 1834. Sul Borel, libraio e tipografo attivo nella Napoli dell'Ottocento, cfr. almeno R.M. Delli Quadri, *L'affaire Borel. Un editore francese a*

Quanto ai mestieri delle parti, sul totale delle sentenze schedate si registrano circa mille e duecento «negozianti», così indicati senza ulteriori specificazioni; cifra che, però, considerando altri soggetti di cui sono fornite informazioni più dettagliate sull'attività svolta o sui generi commerciati, aumenta di quasi cento unità¹⁵⁰. La categoria maggiormente rappresentata è, invece, quella dei «possidenti», che compaiono in giudizio in numero leggermente superiore; ma anche in questa circostanza il dato può essere ampliato estendendo il conto ai «proprietari» (oltre duecento), ai «benestanti» (quattro) e ai «gentiluomini» (cinque), raggiungendo un totale di circa mille e cinquecento individui¹⁵¹. Accanto a diversi esponenti del piccolo patriziato e del notabilato locali, sono ricompresi in questo gruppo anche una pattuglia di una quarantina di religiosi¹⁵² e un ristretto manipolo di nobili¹⁵³, entrambi ceti evidentemente non immuni al fascino della

Napoli tra Decennio, Restaurazione e rivoluzioni, in G. Tortorelli (cur.), *Editori e tipografi a Napoli e in Sicilia nell'Ottocento*, Bologna 2016, pp. 9-41; mentre un Errico Perret era console delle Due Sicilie a New Orleans nel 1828, cfr. *Almanacco della Real Casa e Corte per l'anno bisestile 1828*, Napoli 1818, p. 216.

¹⁵⁰ I negozianti – genericamente indicati – censiti sono 1198. A questi vanno aggiunti 25 negozianti o venditori di vino; 16 macellai o beccai; 8 mercantesse o mercatare; 5 negozianti di legname; 5 negozianti di grani; 5 pescivendoli; 4 bottegai; 2 negozianti di cuoio o corame; 1 negoziante di sale; 1 negoziante di pane; 1 venditore di fave; 1 ortolano; 1 pizzicarolo; per un totale, risultante dalla somma dei due gruppi, di 1273 individui.

¹⁵¹ I possidenti censiti sono 1252 che, sommati ai 208 proprietari e ai 9 tra benestanti e gentiluomini, formano una platea di 1469 soggetti. Tra questi risaltano molti esponenti del patriziato e notabilato salernitano, appartenenti a famiglie quali i Cavaselicce di Salerno, i Denza da Montecorvino o i Cioffi da San Cipriano; ma non mancano rappresentanti di altre stirpi di illustre tradizione, tra cui i Mutarelli di Saragnano e i Giannattasio o i Cositore dal capoluogo. In particolare su questi ultimi cfr. G. Rescigno, *Salerno nel Settecento*, II, Salerno 2005, p. 152; A. Musi, *Salerno moderna*, Cava de' Tirreni 1999, p. 104 e D. Cosimato, *Salerno nel Seicento. Economia e società*, Salerno 1989, pp. 31, 60, 208. A titolo d'esempio cfr. almeno alcuni giudizi in ASSA, *Tribunale di Commercio, Sentenze*, b. 2 (1819), cc. 215r, 218r-218v; b. 2 (1820), c. 122v; b. 5 (1821), vol. 2, cc. 43v-44r, 48r-48v; b. 5 (1821), vol. 3, 108v-109r; b. 6 (1822), cc. 161v-162r. Sul notabilato salernitano tra Decennio e Restaurazione cfr. almeno L. Rossi (cur.), *L'élite amministrativa a Salerno negli anni della Restaurazione (1815-1860)*, Salerno 1995 e R. Parrella, *Notabili a Salerno prima e dopo l'Unità*, Roma 2003, pp. 59-158. I pochi gentiluomini e benestanti stanno sempre in giudizio in qualità di attori, mentre possidenti e proprietari – ben più numerosi – si incontrano da entrambi i lati della barricata.

¹⁵² Sono stati censiti 38 religiosi, coinvolti in cinquantacinque diverse controversie. Per un elenco cfr. l'Appendice *infra*.

¹⁵³ Nelle carte processuali compaiono i seguenti individui: il barone Gaetano Ricciulli; il barone Domenicantonio de Bartolomeis; il marchese Luigi Gagliani; il marchese Giuseppe Maria Valva; il marchesino Giuseppe Donnaperna; Gennaro Pironti, duca di Campagna; Ignazio Termini, duchino di Vatticani, quale girante. Cfr. ASSA, *Tribunale di Commercio, Sentenze*, b. 2 (1820), cc. 48r, 115r-116r; b. 6 (1822), cc. 130r-130v, 192r-192v, 236r-236v; b. 6

mercatura.

A completare il quadro, sono oltre centotrenta i soggetti dediti ad attività artigianali o proto-industriali¹⁵⁴, mentre sono più di settanta gli esponenti del mondo delle professioni liberali¹⁵⁵; si contano, inoltre, una trentina di impiegati

(1823), cc. 4v-5v, 83r-84v, 255r-255v, 272r-272v; b. 6 (1824), 94v-95v, 158r-158v, 265r-265v. Accanto ad aristocratici appartenenti a famiglie d'antico lignaggio, è significativa la presenza del de Bartolomeis che, rappresentante della piccola nobiltà locale, in quegli anni andava acquisendo maggiore importanza economica proprio grazie a iniziative commerciali e imprenditoriali. Attivo nel commercio di pannilani della valle dell'Irno, infatti, aveva prontamente approfittato della vendita dei beni demaniali per ampliare il proprio patrimonio, acquistando nel capoluogo fabbricati e terreni un tempo posseduti dai monasteri della Maddalena e di San Giovanni di Dio; cfr. P. Villani, *La vendita*, cit., p. 198 ma anche, più in generale sulle vendite in Principato Citra, p. 163 e ss.; R. Parrella, *Élites urbane*, cit., pp. 58, 66; oltre che G. Cirillo, *Dalla mercatura alle professioni: terra ed élite cittadina a Salerno ed in altre città campane fra la fine del Settecento e l'Ottocento borbonico*, in «Bollettino storico di Salerno e Principato Citra», XII/1-2 (1994), p. 130. Si consideri, inoltre, che nel 1807, nel rispondere ai quesiti del Le Riche – ispettore delle manifatture del Regno – sullo stato delle botteghe della provincia salernitana, Saverio d'Avossa, sindaco del capoluogo, volle affidare al de Bartolomeis, e ad altri tre commercianti locali, l'elaborazione delle opportune risposte ai quesiti; cfr. L. Cassese (cur.), *La "Statistica"*, cit., p. 14.

¹⁵⁴ Si tratta, per la precisione, di 133 individui: 62 industriali, genericamente indicati; 18 calessieri o carrozzieri; 13 fornai o panettieri; 11 sartori; 9 calzolai; 3 caffettieri; 2 lavoratori di legname; 2 fabbricatori; 1 cappellaro; 1 orefice; 1 fabbricante di carbone; 1 tarallaro; 1 fariniere; 1 mastro falegname; 1 celentratore (manganatore); 1 barbiere; 1 mastro bottaro; 1 ferraro; 1 sorbettiere; 1 maccaronaio; 1 fabbricante di panni. Non è raro constatare una precisa corrispondenza tra il lavoro artigianale praticato e le tradizionali vocazioni produttive del territorio di provenienza del soggetto; si pensi ai galessieri salernitani o agli addetti dell'industria laniera della valle dell'Irno.

¹⁵⁵ Sessantuno volte è presente in giudizio un legale, per un totale di ventidue diversi nominativi; cinque sono i notai; quattro i farmacisti o specialisti; due i medici; un soggetto è indicato quale ingegnere. Più nel dettaglio – tralasciando la categoria dei legali, numericamente più consistente, per la quale si rinvia all'Appendice *infra* – quanto ai notai si tratta di: Giovanni de Filippis di Casalnuovo (Campagna), attore in una controversia; Francesco Guariglia di Salerno, convenuto; Nicola Diletto di Vietri, attore; Giacinto Mutarelli di Saragnano, convenuto; Vincenzo Petrosini di Casaleto, attore. A questi possono aggiungersi Luigi Pepe di Pagani; Nicola Focillo di Salerno; Francesco Saverio Salerno; il notaio Fasano di Vietri; Francesco Maria Ricciardi di Salerno; Raffaele de Santis di Nocera; Matteo Celentano di Salerno; Andrea Quaranta di Salerno; Luca Catone di Cava e Domenico Bisogni di Salerno che sono, invece, citati nelle carte processuali quali estensori di istrumenti e altri atti. I medici sono: Vincenzo Rocco di Altavilla e Giuseppe Di Mauro, chirurgo di Postiglione; cfr. ASSA, *Tribunale di Commercio, Sentenze*, b. 2 (1819), cc. 166r-166v; b. 2 (1820), cc. 5v-6r. Questi, infine, i farmacisti: Nicola Fortino e Gaetano della Monica, entrambi attivi a Salerno; Ignazio Buonomo, speciale di medicina di Salerno; Raffaele Adinolfi, speciale manuale del Borgo di Cava; cfr. *ivi*, b. 2 (1819), c. 186v; b. 2 (1820), cc. 9v-10v; b. 6 (1823), cc. 296v-297r, 310v-311v; b. 6 (1824), cc. 263r-263v.

o rappresentanti di amministrazioni pubbliche¹⁵⁶ e poco più di quaranta lavoratori impegnati in mare o nei campi¹⁵⁷. Un altro insieme di quasi settanta persone, infine, si compone di addetti – censiti con pochissime o singole occorrenze – a mansioni non inquadrabili nelle precedenti categorie¹⁵⁸.

¹⁵⁶ In questa categoria spicca la presenza, nell'arco di un quadriennio, di tre intendenti della provincia di Principato Citra, comparsi in sei controversie quali giratari dell'Amministrazione Generale del Registro e Bollo di Napoli. Si tratta di Ignazio Ferrante; di Pietro d'Aragona, duca di Cutrofiano e di Vincenzo Guarini del Poggiardo; cfr. *ivi*, b. 2 (1820), cc. 23v-24r; b. 6 (1822), cc. 98v-100r; b. 6 (1823), cc. 136v-137v; b. 6 (1824), cc. 55v-57r. Si segnalano anche un sindaco, Vincenzo Criscuolo di Scala, e il presidente della Gran Corte de' Conti, Gerardo de Ciutiis; cfr. rispettivamente *ivi*, b. 2 (1820), cc. 96v-97r; b. 6 (1823), cc. 112r-113r. Quanto al personale giudiziario, si contano anche un cancelliere – Francesco Ram, cancelliere sostituto della Gran Corte Civile di Principato Citra – e un usciere, Gabriele del Giudice, in servizio presso il tribunale civile di Napoli; cfr. *ivi*, b. 5 (1821), vol. 2, c. 39v; b. 5 (1821), vol. 3, cc. 142v-143r. A titolo di curiosità, è compreso in questo gruppo di soggetti anche Giacomo Paci, «maestro di botanica» presso il Real Liceo di Salerno, comparso quale convenuto soccombente in una controversia del 1822; cfr. *ivi*, b. 6 (1822), cc. 134r-134v. Giacomo Maria Paci, napoletano, fu in servizio presso il liceo salernitano tra il 1820 e il 1823, si segnalò quale fisico e scienziato, fu autore di numerose pubblicazioni e membro di diversi prestigiosi sodalizi; una biografia è in G. Giucci, *Degli scienziati italiani formanti parte del VII congresso in Napoli nell'autunno del MDCCCXLV. Notizie biografiche*, Napoli 1845, pp. 44-46. Completano il conto, per 31 occorrenze totali: 12 ricevitori di varie amministrazioni fiscali; 2 impiegati dell'Intendenza (si tratta di Alberto Buonvicino e di Raffaele Starace, coinvolti in tre giudizi); 1 economo dello Stabilimento del Real Orfanatrofio S. Ferdinando di Salerno (tal Pasquale Cardulli, presente in due distinte controversie); 1 cassiere del Comune di Salerno (tale Andrea Della Corte); 1 pubblico conservatore di grani; 1 impiegato nella Conservazione de' privilegi e ipoteche di Avellino (tal Felice Boccella); 1 guardaboschi; 1 impiegato del Real Sito di Persano (tal Nicola Stumbo). In ambito fiscale, i soggetti censiti, coinvolti in tredici diverse controversie, svolgono i seguenti incarichi: ricevitore generale di Principato Citra; ricevitore generale dei Reali Lotti; ricevitore dei diritti riservati del fondaco di Salerno; ricevitore dell'Amministrazione del Registro e Bollo di Principato Citra; ricevitore del distretto di Campagna e, infine, la stessa Amministrazione de' diritti riservati e dazi indiretti in una circostanza compare in giudizio rappresentata dal procuratore Domenico Bocchini. Cfr. almeno ASSA, *Tribunale di Commercio, Sentenze*, b. 2 (1820), cc. 67v-68r, 96v-97r; b. 5 (1821), vol. 3, cc. 86v-87r; b. 6 (1822), cc. 4v, 26v, 161r-162v. A norma dell'art. 3 delle *Leggi di eccezione*, infatti, «si reputano atti di commercio [...] i biglietti fatti da' ricevitori, pagatori, percettori o altri che sono tenuti a dar conto di danaro pubblico, allora quando non vi sarà enunciata alcun'altra cagione».

¹⁵⁷ Si riscontrano 27 soggetti impegnati in ambito marittimo: 16 «padroni di barca»; 3 pescatori; 3 capitani; 2 marinai; 1 padron di bastimenti; 1 «rais» della tonnara di Conca; 1 costruttore di bastimenti. Appartengono, invece, al mondo agricolo 19 individui: 14 coloni; 4 bracciali o braccianti; 1 massaro.

¹⁵⁸ Si tratta di un elenco composito: 11 cantinieri; 10 magazzinieri dei grani; 7 magazzinieri, genericamente indicati; 5 padroni di canestre o proprietari di vetture; 4 «fornisori»; 3 maestri di posta; 3 attori; 2 vaticali; 2 appaltatori del casermaggio; 2 uscieri; 1 domestico; 1 pittore

In questo gruppo eterogeneo si segnalano l'impresario teatrale Gioacchino Andreani, la «virtuosa di musica» Caterina Rossi affiancata dal marito Francesco Rispo e i tre attori Francescantonio Paoletta, Giacomo Fortini e Salvatore Manzocchi – un «buffo napoletano», un «buffo toscano» e un tenore – quali unici appartenenti al settore degli spettacoli pubblici. Tale ambito imprenditoriale, a norma dell'articolo 3 delle *Leggi di eccezione*, pure era annoverato tra gli atti di commercio¹⁵⁹.

In una prima controversia con i coniugi Rispo datata al settembre 1822, l'Andreani, impresario del Real Teatro di San Matteo di Salerno, era condannato a pagare settanta ducati «per una mesata di arretrato», ma in un'altra causa del novembre successivo alla coppia era riconosciuto un credito di oltre centosessantadue ducati. Si disponeva, inoltre, che i due giurassero circa l'eventuale avvenuta ricezione dalle mani dell'Andreani di altri settantanove ducati e grana ottanta. Nel febbraio dell'anno seguente, poi, il tribunale imponeva all'impresario di versare ai tre attori Paoletta, Fortini e Manzocchi rispettivamente quarantadue, venti e sessantasei ducati, «residui delle rispettive loro mesate». Opposti l'Andreani alla condanna, al Paoletta e al Manzocchi era richiesto di giurare per provare «qual somma debbono conseguire»: ridimensionate le loro pretese, il successivo 26 febbraio il Tribunale provvide a emanare la pronuncia definitiva¹⁶⁰.

Appare, inoltre, utile evidenziare come possidenti e affini siano in lite tra loro in settecento circostanze e quasi in altrettanti casi con un negoziante o

ornamentista; 1 appaltatore; 1 vetturino; 1 tavolaro; 1 bettoliere; 1 virtuosa di musica; 1 impresario teatrale; 1 cambiamonete; 1 giornaliero; 1 locandiere; 1 architetto e pittore; 1 intraprenditore di opere pubbliche. A questo gruppo di individui se ne può aggiungere un secondo, più omogeneo, composto da quattro soggetti impiegati in ambito militare, per un totale di 65 persone; si tratta di: Teodoro D'Evant, provveditore dell'armata austriaca dislocata in Principato Citra; Domenico Sivoletta, brigadiere dei Fucilieri Reali; Nicola Del Bue, capitano dei Fucilieri Reali; Nicola Siniscalchi, scoppettiere (cfr. *ivi*, b. 2 (1820), cc. 30r-30v, 43r, 90v-91r; b. 5 (1821), vol. 3, cc. 44v-45r, 53v).

¹⁵⁹ Così la norma borbonica: «Si reputano atti di commercio [...] ogni impresa di fornitura, di agenzie commerciali, di officine di affari di commercio, di stabilimento di vendite all'incanto, di spettacoli pubblici». Sulla presenza di esponenti del mondo delle rappresentazioni sceniche nei giudizi commerciali cfr., per un paragone con l'esperienza romana, M. Tita, *Il giudizio*, cit., p. 90. Sul teatro salernitano dell'Ottocento cfr. M. Fiore, *Il teatro a Salerno nei secoli XVIII e XIX*, Salerno 1945; G.A. Colangelo, *Il teatro a Salerno e nel Salernitano tra Ottocento e Novecento*, Salerno 2011; P. Trotta, *I teatri a Salerno prima del Verdi*, [s.l.] 2014, disponibile all'indirizzo <https://urly.it/3wnws> (consultato il 7 dicembre 2024); F. Tozza, *Teatro e teatri a Salerno*, Sant'Egidio del Monte Albino 2024.

¹⁶⁰ ASSA, *Tribunale di Commercio, Sentenze*, b. 6 (1822), cc. 163r, 224r-225r; b. 6 (1823), cc. 34v-35v, 40r-40v, 50v-51r.

artigiano; si assiste invece a giudizi tra venditori in poco più di cinquecentocinquanta occasioni¹⁶¹, a conferma del fatto che la giustizia commerciale non fosse più appannaggio dei soli appartenenti al ceto mercantile, ma consentisse a chiunque compiva atti di commercio di accedere a un processo rapido e poco ingessato.

Di particolare interesse sono i dati circa la presenza femminile nei giudizi, trattandosi di soggetti a capacità d'agire limitata e destinatari di una disciplina specifica¹⁶². La normativa subordinava l'esercizio della mercatura pubblica da parte della donna maritata al consenso, espresso o tacito, del coniuge¹⁶³. L'articolo 9 delle *Leggi di eccezione*, inoltre, chiariva che la semplice vendita «a minuto di mercanzie del commercio di suo marito» non potesse essere considerata quale pubblica mercatura: era, dunque, necessario che l'attività della moglie costituisse un «commercio separato»¹⁶⁴.

La mercantessa poteva obbligarsi e anche impegnare, ipotecare e alienare i propri beni stabili, eccezion fatta per i beni dotali, in relazione ai quali la norma commerciale rinviava alle prescrizioni delle leggi civili. Per revocare l'autorizzazione precedentemente data, il marito avrebbe dovuto rivolgersi al tribunale civile; in caso di comunione di beni, però, sarebbe stata sufficiente una dichiarazione da registrare e affiggere «per lo spazio di due mesi al tribunale di commercio del luogo» ove si avevano il domicilio o l'attività commerciale. A

¹⁶¹ Per la precisione, sono 697 le liti che vedono coinvolti almeno un possidente e un negoziante; 556 le cause tra due o più negozianti.

¹⁶² Sul punto cfr. almeno M. Bellomo, *La condizione giuridica della donna in Italia. Vicende antiche e moderne*, Torino 1970; M. Tita, *Logiche giuridiche dell'esclusione. Sui diritti al femminile tra Otto e Novecento*, Torino 2018; G.P. Trifone, *De privilegiis mulierum. Cenni sulla condizione giuridica femminile nel Mezzogiorno moderno*, in F. Mastroberti-M. Pignata (curr.), *MaLeFemmine? Itinerari storico-giuridici di una parità 'incompiuta'*, Napoli 2023, pp. 355-375 e F. D'Alto, *La capacità negata. Forme giuridiche e complessità della persona nella giurisprudenza tra Otto e Novecento*, Torino 2017; oltre che, per un paragone, S. Delmedico, *Breve studio sulla condizione giuridica della donna nello Stato Pontificio dell'Ottocento*, [s.l.] 2014. Per gli aspetti economici della questione cfr. anche M.R. De Rosa, *A tempo debito. Donne, uomini, relazioni di credito a Napoli tra Ottocento e Novecento*, Roma 2017, p. 47 e ss., 103-107.

¹⁶³ Così recita l'art. 8 delle *Leggi di eccezione*: «La donna maritata non può esercitare mercatura pubblica senza il consenso espresso o tacito del marito». Sulle donne nei giudizi di commercio cfr. anche le considerazioni espresse in M. Tita, *Il giudizio*, cit., pp. 86-89.

¹⁶⁴ Questo il testo completo dell'art. 9: «Se la moglie esercita mercatura pubblica, può senza l'autorizzazione del marito obbligarsi per ciò che riguarda il suo negozio: ed in questo caso essa obbliga anche il marito, se esiste tra loro comunione. Non si reputa ch'essa eserciti pubblica mercatura, se il suo esercizio si restringe a vendere a minuto mercanzie del commercio di suo marito; ma solo quando faccia commercio separato». Ben maggiori, quindi, dovevano essere i numeri totali delle donne a vario titolo coinvolte in attività commerciali.

completare la disciplina, solo «le mogli e le donzelle» che non esercitavano la mercatura pubblica, del pari che «le vedove, gli eredi e gli aventi causa da coloro il cui fatto dà luogo alla competenza de' giudici di commercio», erano sottratte alle previsioni in materia di arresto personale¹⁶⁵.

Nei giudizi salernitani si riscontra la presenza di una parte di sesso femminile in un centinaio di controversie (il 5% del totale): in una trentina di casi ella partecipa alla causa da sola, in virtù della sua qualità di pubblica mercatrice, mercatara, mercantessa o industriale; in quasi quaranta circostanze, invece, la moglie sta in giudizio insieme al proprio coniuge; mentre in una ventina di liti è presente in quanto vedova o madre e tutrice dei propri figli minori¹⁶⁶. In sette pronunce, infine, viene specificato che la donna che fa valere le proprie ragioni innanzi al tribunale è stata debitamente autorizzata dal marito, in ossequio alla normativa civile, o è da questi «assistita»¹⁶⁷.

È significativa la figura di Caterina D'Urso, pubblica mercantessa salernitana che compare in otto diverse pronunce¹⁶⁸. Tali giudizi, distribuiti tra il dicembre

¹⁶⁵ Cfr. l'art. 710 delle *Leggi di eccezione* e l'art. 1936 delle *Leggi civili*. Inoltre l'art. 113 della normativa commerciale disponeva che «La firma di lettere di cambio fatta da donne maritate o non maritate che non esercitano negozio o mercatura pubblica, non conta, a loro riguardo, che come semplice promessa soggetta a tutte le disposizioni delle *leggi civili*: salvo il dritto rispettivo delle parti, a' termini dell'articolo 1266 delle dette leggi».

¹⁶⁶ A titolo d'esempio cfr. ASSA, *Tribunale di Commercio, Sentenze*, b. 2 (1819), cc. 197v-198r; b. 2 (1820), cc. 73r-73v; b. 5 (1821), vol. 2, c. 59r; b. 6 (1823), cc. 260v-261r; b. 6 (1824), cc. 121v-122r. Nei giudizi salernitani non ci si è imbattuti in riferimenti a minori commercianti. L'art. 6 delle *Leggi di eccezione* stabiliva che «qualunque minore emancipato sì dell'uno che dell'altro sesso, dell'età di diciotto anni compiuti», che volesse esercitare il commercio dovesse essere autorizzato dal padre con atto autentico o dalla madre in caso di sua morte, interdizione o assenza. In mancanza dei genitori, sarebbe stata necessaria una deliberazione del consiglio di famiglia, confermata dal tribunale civile. L'autorizzazione doveva poi essere registrata e affissa per due mesi presso la sede del tribunale di commercio ove il minore intendesse stabilire il suo domicilio o l'attività commerciale. Cfr. anche l'art. 410 delle *Leggi civili* che recita: «Il minore emancipato che esercita un traffico, è considerato maggiore pe' fatti relativi al traffico stesso». Da ultimo cfr. le considerazioni in M. Tita, *Il giudizio*, cit., p. 87.

¹⁶⁷ Cfr. i casi di Maria Giovanna Rizzi, «moglie di Giuseppe Chirico e da costui debitamente autorizzata», e di Antonia Bocchini, «assistita dal marito Ignazio Parziale, figlia ed erede beneficiata del fu Vincenzo Bocchini», in ASSA, *Tribunale di Commercio, Sentenze*, b. 2 (1820), cc. 134v-135r; b. 6 (1824), cc. 76r-76v, 96r-97v, 116r-116v, 143v-144r, 248r-248v. Sul punto cfr. l'art. 204 del codice civile borbonico («La moglie non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del marito, quando anche ella esercitasse pubblicamente la mercatura, o non fosse in comunione, o fosse separata di beni») e l'art. 941 e ss. delle *Leggi della procedura ne' giudizi civili*.

¹⁶⁸ Si tratta di sei pronunce rese in prima istanza e di due opposizioni, in cui la D'Urso è parte opposta e attrice originaria. In tre circostanze la venditrice compare di persona, negli altri

1819 e il dicembre 1824, prendono sempre le mosse da un'iniziativa della combattiva negoziante che, in qualità di attrice, richiedeva con successo il pagamento di somme di varia entità. Così, nella prima sentenza del 13 dicembre 1819, il Tribunale condannava i convenuti contumaci Antonino Frasca e Antonio Riviello, negozianti di Campagna, a pagare in beneficio di D'Urso l'ingente cifra di quattrocentoquaranta ducati, con interessi e spese, come da istrumento «stipulato per il notaio Francesco Saverio Salerno»¹⁶⁹. Una successiva decisione del 16 agosto 1821 riconosceva alla mercatrice ducati sessantuno e grana ventuno, dovuti da Gaetano Lanza, appaltatore del casermaggio dei fucilieri reali, in virtù di una lettera di cambio¹⁷⁰. Infine, il 22 novembre 1824 i giudici davano atto «all'attrice della contumacia del convenuto» Francesco de Rosa, industriale di Salerno, condannandolo a pagare la somma di ducati ventiquattro «nascenti da partita di libro mercantile» e dichiarando «buono e valido il sequestro fatto dall'usciera Mastrocinque [...] quale misura di conservazione». Si ordinava, quindi, «di procedere agli atti ulteriori per la vendita dei beni eseguiti, osservatesi le formalità prescritte dalle Leggi di rito»¹⁷¹.

In definitiva – al prevalere del momento oggettivo su quello soggettivo, degli atti di commercio sullo *status* delle parti in giudizio – la varietà di ceti e professioni riscontrata nelle carte salernitane evidenzia ulteriormente quel connotato di spiccata adattabilità attribuito, all'occorrenza, alla qualifica di «mercante» e la sua accessorietà per la delimitazione della competenza dei tribunali di commercio, i cui confini si estendevano a ricomprendere non soltanto «tutte le controversie [...] tra negozianti, mercanti e banchieri» ma anche, e soprattutto, le liti «relative agli atti di commercio tra ogni sorta di persone»¹⁷².

È il risultato del passaggio, compiuto nel 1807 al varo del *Code de commerce* francese, da diritto di una corporazione a diritto di una variegata compagine di individui potenzialmente interessati a fare affari; da tribunale dei mercanti, espressione dei privilegi cetuali, a tribunale del commercio, votato ad assicurare

cinque casi è rappresentata da distinti procuratori speciali: Giovanni Alfonso Adinolfi, Giacomo Amendola e Gerardo Guida. Per le sentenze cfr. ASSA, *Tribunale di Commercio, Sentenze*, b. 2 (1819), cc. 224v-225r; b. 2 (1820), cc. 117r-117v; b. 5 (1821), vol. 3, cc. 64v-65r; b. 6 (1822), cc. 151v-152r; b. 6 (1823), cc. 261r-261v; b. 6 (1824), cc. 142r-142v, 257r-257v, 281r-281v.

¹⁶⁹ Ivi, b. 2 (1819), cc. 224v-225r.

¹⁷⁰ Ivi, b. 5 (1821), vol. 3, cc. 64v-65r.

¹⁷¹ Ivi, b. 6 (1824), cc. 257r-257v. Si tratta, lo si è visto, dell'unico caso in cui il Tribunale ricorre al sequestro. Quanto alle norme richiamate, cfr. l'art. 635 e ss. delle *Leggi della procedura ne' giudizi civili*.

¹⁷² Il riferimento è all'art. 610 delle *Leggi di eccezione*. Sulla «forza attrattiva» dei tribunali di commercio cfr. M. Tita, *Il giudizio*, cit., pp. 57 e ss., 132 e ss.

la più rapida decisione delle controversie e, di conseguenza, la sicurezza dei traffici e il loro fiorire¹⁷³.

5. *Tentativi di riforma delle Leggi di eccezione e dei tribunali di commercio*

Le diverse iniziative, istituzionali o private, messe in campo per una modifica dei codici, fiorite in particolare a seguito della parentesi costituzionale, appaiono meritevoli di approfondimento. Già il Parlamento si era cimentato nella discussione di una riforma delle leggi penali e, in minor misura, della procedura civile¹⁷⁴ ma era stato poi nuovamente il governo borbonico a farsi interprete della necessità di alcuni correttivi, tanto che il Tommasi – nel luglio del '22 – scriveva al Vecchione della volontà sovrana di «vedere a quali articoli del Codice [...] convenisse far subire de' cambiamenti», prestando attenzione – a circa tre anni dalla promulgazione – a quanto suggeriva l'esperienza pratica¹⁷⁵. In appena nove giorni Vecchione consegnò al ministro una dettagliata relazione che, permeata

¹⁷³ Il commerciante non è dunque più individuato in ragione del «privilegio di un'appartenenza magari atavica al sodalizio corporativo», bensì per il solo «fatto di compiere, per libera scelta professionale, atti di commercio»; cfr. U. Santarelli, *Mercanti e società tra mercanti. Lezioni di storia del diritto*, Torino 1989, p. 12. Quanto al nuovo sistema giudiziario d'oltralpe, pur in un clima di grande avversione nei confronti di ogni forma di giurisdizione speciale, rappresentativa dei privilegi propri del sistema normativo d'antico regime, le magistrature commerciali riuscirono a conservare, anche nella Francia rivoluzionaria, il consenso dei mercanti e dei ceti produttivi. Alcune caratteristiche peculiari, infatti, quali la gratuità delle cariche e la selezione dei giudici ad opera degli stessi *justiciables* tra i più autorevoli negozianti del territorio, consentirono loro di restare immuni agli attacchi di corruzione e venalità indirizzati ai *robins* e ai rappresentanti di altre giurisdizioni, costituendo un diverso modello di amministrazione della giustizia, più snello ed efficace – secondo l'opinione comune – proprio in quanto sovrinteso da mercanti e non da cavillosi giuristi. Cfr. almeno C. Ciancio, *Mercanti in toga*, cit., pp. 15-18. Infine, in relazione alla tradizionale celerità richiesta ai giudizi di commercio, sembra utile riportare un giudizio coevo ai codici borbonici: «Appartiene alla giustizia commerciale una spedizione rapidissima al pari, che quella si usa nelle sue transazioni. Nata la Lite fra Negozianti dovrebbe essere finalizzata senza verun ritardo, e per dir così, nello stesso momento, che si è portata in giudizio. I processi, le discussioni giuridiche distraggono di molto i Negozianti nelle loro specolazioni, quali devono giovare allo stato, rendendo prospero il Commercio nazionale. Perciò i legislatori d'ogni tempo, e di ogni Nazione, che hanno formato regolamenti di procedura intorno alle cause mercantili, sempre si sono occupati ad ordinare la velocità di giudizio, e la massima semplicità di forme»; da G. Del Re, *Analisi*, cit., p. 5.

¹⁷⁴ F. Masciari, *La codificazione civile*, cit., pp. 221-222. Cfr. anche F. Masciari, *La codificazione napoletana: elaborazione e riforme tra il 1817 ed il 1859. Prime note*, in «RSDI», 72 (1999), pp. 279-297.

¹⁷⁵ F. Masciari, *La codificazione civile*, cit., p. 223.

di spirito antifrancese, proponeva un insieme di riforme finalizzato ad azzerare molte delle innovazioni del quindicennio trascorso¹⁷⁶. Pur senza ricevere seguito, le proposte di Vecchione segnarono il primo passo nella direzione di una riforma dei codici che sarà comunque tentata negli anni successivi¹⁷⁷.

Nel 1823, infatti, si optò per istituire sei commissioni incaricate di una revisione generale del *Codice*; quattro di queste, composte di giuristi napoletani, si occuparono di tutto il diritto codificato mentre le restanti due, formate da magistrati siciliani, si concentrarono sui codici di procedura civile e penale¹⁷⁸. La prima commissione – composta dal Letizia, dal Roberti e dal Parise – produsse, nello stesso 1823, «tre quaderni di osservazioni sulle Leggi Civili, di procedura civile e di commercio, rispettivamente di 71, 52 e 6 pagine», mentre la seconda commissione – formata dal Montone, dal Tavassi e dal Navarro – presentò «un solo volume di osservazioni di 35 pagine»¹⁷⁹. Tale interessante materiale, di cui si ha notizia da una missiva del Tommasi, ad oggi non risulta essere stato individuato.

All'iniziativa del 1823 seguì – in ossequio alle indicazioni del congresso di Lubiana – la promulgazione della legge organica del 14 giugno 1824 che dava attuazione al decreto istitutivo delle Consulte del Regno, datato al 26 maggio di tre anni prima¹⁸⁰. In una lettera di Donato Tommasi al duca di Carignano, vicepresidente della Consulta di Napoli, il ministro invitava il suo interlocutore a

¹⁷⁶ Giovan Battista Vecchione – strenuo filoborbonico che già aveva fatto parte della Commissione del 1815 per la revisione dei codici, sedendo nella sezione commercialistica – ricoprì i prestigiosi incarichi di presidente della Corte dei Conti, procuratore generale della Suprema Corte di Giustizia e direttore della Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia. Noto reazionario, presentava, in quella fase storica, il profilo ideale per procedere a una ricognizione degli interventi più urgenti. Cfr. almeno V. Mellone, *Vecchione, Giovanni Battista*, in «DBI», 98 (2020).

¹⁷⁷ I principali temi toccati nella relazione andavano da una riforma delle successioni delle donne e dei figli naturali, a interventi sulla patria potestà e sulla separazione dei coniugi; fino alla disciplina del procurato aborto, dei reati sessuali, dei reati contro la religione, dell'arbitrio e della responsabilità patrimoniale dei giudici. Cfr. F. Masciari, *La codificazione civile*, cit., p. 230.

¹⁷⁸ Più in particolare, a due delle quattro commissioni napoletane fu assegnata l'elaborazione di proposte in ambito civilistico, agli altri due consessi, invece, toccarono le materie penali. Sulle commissioni napoletane e siciliane del 1823 cfr. *ivi*, p. 240 e ss.

¹⁷⁹ Per la composizione e i lavori delle commissioni napoletane, da una lettera di Tommasi al Carignano, cfr. *ivi*, p. 242 nota 63. Ancora Masciari sottolinea come le carte relative al lavoro di tali quattro commissioni napoletane non siano state ancora rinvenute; cfr. *ivi*, p. 251 nota 81.

¹⁸⁰ *Ivi*, pp. 241-242 nota 60, 258 nota 4. Sulle Consulte cfr. anche G. Landi, *Istituzioni di diritto pubblico*, cit., I, pp. 448-468.

procedere alla nomina di una Commissione per la riforma dei codici, composta di sei membri. Nello stesso mese di agosto 1824 la Commissione, su proposta del Carignano, risultava così formata: Gaspare Capone relatore per le leggi civili; Francesco Canofari per le leggi penali e per il rito; Domenico Criteri per la procedura civile e Gennaro Bammacaro relatore per le leggi di commercio¹⁸¹. Il 28 agosto il principe di Cardito, presidente della Consulta, comunicava al sovrano la nomina dei componenti, approvata tre giorni più tardi, e l'insediamento della commissione; organismo che negli anni successivi vide i suoi membri alle prese con un lavoro capillare che nel civile toccò in particolare la disciplina delle successioni per le donne, del fedecommesso, del matrimonio¹⁸², e che invece per quanto concerne la normativa commerciale resta ancora in larga misura da indagare¹⁸³.

In questa direzione, un primo dato è costituito da un parere redatto dal Bammacaro, esaminato nella seduta del 30 settembre 1830 della Consulta, finalizzato a modificare un aspetto della procedura dei tribunali di commercio allo scopo di rendere «più celere la composizione delle controversie in materia». La proposta concerneva l'articolo 633 della parte quinta del *Codice* che, in caso di disconoscimento di un documento o di eccezione di falsità, imponeva la sospensione del giudizio sulla domanda principale e rimetteva le parti innanzi al tribunale civile per la verifica della scrittura, determinando l'inevitabile dilatarsi dei tempi processuali. Il parere del Bammacaro suggeriva che in tali casi il giudice mercantile potesse almeno richiedere il pagamento di «una cauzione, o altro provvedimento su la merce», a tutela degli interessi economici del creditore. Approvato a maggioranza, il testo fu trasmesso il 23 ottobre al re, cui fu indirizzato anche un parere di minoranza, redatto dal Parisio, secondo il quale era invece necessario non confondere le attribuzioni dei tribunali ordinari e di commercio¹⁸⁴.

Il Bammacaro, incaricato di redigere le proposte di riforma della normativa di settore, apparteneva a una famiglia del notabilato provinciale nobilitatasi

¹⁸¹ Erano poi nominati due consultori per le relazioni sui progetti redatti dalle due commissioni siciliane, il cui lavoro il sovrano voleva fosse tenuto «in debito conto». Si trattava di Giuseppe Parisi per la procedura penale e di Antonino Franco per il rito civile. Cfr. F. Masciari, *La codificazione civile*, cit., pp. 299-300.

¹⁸² Ivi, p. 301 e ss. sui lavori in materia civile.

¹⁸³ È evidente l'importanza che potrebbero rivestire sia il ritrovamento della documentazione dei consessi napoletani del 1823 che l'approfondimento delle proposte della commissione presso la Consulta, consentendo di porre un ulteriore tassello nella ricostruzione di tutto il percorso di formazione e sedimentazione delle leggi commerciali borboniche.

¹⁸⁴ F. Masciari, *La scienza giuridica*, cit., pp. 60-63. Sul Parisio cfr. almeno D. Cecere, *Parisio, Nicola*, in «DBI», 81 (2014).

grazie agli ingenti capitali accumulati come imprenditori dapprima del settore serico e poi di quello armentizio¹⁸⁵. Barone di Sala di Gioi in Cilento, Gennaro Bammacaro aveva esercitato, almeno dagli anni '80 del XVIII secolo, con profitto l'avvocatura a Napoli e agli inizi dell'800 ricoprì diversi incarichi nella capitale. Nel 1800 fu scelto come uno dei tre rappresentanti del ceto degli avvocati in seno al Tribunale della Salute e figurò inoltre tra i governatori della Casa de' Poveri di San Gennaro, del Banco della Pietà e della Congregazione di Sant'Ivone; nell'agosto del 1809 fu selezionato da Murat quale componente della Camera di disciplina degli avvocati napoletani¹⁸⁶. Nel luglio del 1817 fu promosso in magistratura dai Borbone e nominato cancelliere della Suprema Corte di Giustizia¹⁸⁷. Giudice della Gran Corte Civile di Napoli, nel marzo del 1821 fu individuato tra i membri della Commissione temporanea, presieduta dal Criteri, incaricata di fornire pareri ai ministeri e alla Giunta provvisoria di governo¹⁸⁸, nel 1824 entrò a far parte della Consulta Generale del Regno e nel 1825 fu tra i componenti di un organismo incaricato di affrontare certe questioni contributive relative al Tavoliere di Puglia¹⁸⁹.

Accanto a minimi interventi riformatori susseguitisi nei due decenni posteriori all'emanazione del *Codice*¹⁹⁰, altri progetti per la modifica della legislazione commerciale possono essere rinvenuti nella letteratura giuridica meridionale della prima metà dell'Ottocento. Una prima testimonianza in tal senso è rappresentata dalla *Lettera villereccia sulle tavole amalfitane* di Giuseppe Amorosi, un testo del 1829 con cui l'autore, dando sfoggio delle sue cognizioni storico-giuridiche, si accingeva a dimostrare la reale esistenza delle tavole amalfitane, poi effettivamente individuate a Vienna nel 1843. Dopo aver lodato la potenza marittima e mercantile dell'Amalfi medievale, il giurista calabrese – formatosi a Napoli alla scuola di insigni studiosi, tra cui Felice Parrilli – indicava al ministro

¹⁸⁵ G. Cirillo, *Il vello d'oro. Modelli mediterranei di società pastorali: il Mezzogiorno d'Italia (secc. XVI-XIX)*, Manduria 2003, pp. 28, 174-179.

¹⁸⁶ Cfr. il *Notiziario ragionato del Sacro Regio Consiglio e della Real Camera di S. Chiara*, Napoli 1802, pp. 249-250, 305, 322 e il *Bullettino delle leggi del Regno di Napoli, anno 1809. Da luglio a tutto dicembre*, Napoli 1813, pp. 769-770. La nomina presso il Tribunale della Salute è riportata anche in C. De Nicola, *Diario napoletano (dicembre 1798-dicembre 1800)*, a cura di P. Ricci, Milano 1963, p. 680 nota 1. Sulla Congregazione di Sant'Ivone cfr. F. Mastroberti, *Sodalitio Advocatorum. La Congregazione di Sant'Ivone e la difesa dei poveri. Le origini francesi e la sua attività a Napoli (1607-1860)*, Bologna 2017.

¹⁸⁷ *Giornale del Regno delle Due Sicilie*, n. 168, mercoledì 16 luglio 1817, pp. 989-990. Cfr. anche C. De Nicola, *Diario napoletano. 1798-1825*, III, Napoli 1906, pp. 122, 128.

¹⁸⁸ *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie. Anno 1821*, n. 1, pp. 11-12.

¹⁸⁹ F. Masciari, *La scienza giuridica*, cit., p. 60 nota 142.

¹⁹⁰ Ivi, pp. 58-59.

Tommasi, cui era indirizzata la lettera, un preciso elenco di biblioteche e archivi pubblici e privati, napoletani ed esteri, ove condurre delle ricerche per «poter rinvenire queste nostre patrie leggi, per la scoperta delle quali non si conosce di essersi fatto alcun interessante ed efficace sforzo»¹⁹¹.

Nelle note finali dell'opera, invece, era consigliata la stesura di un nuovo codice di commercio per «semplificare questa parte di legislazione»¹⁹². La proposta – abbozzata «senza però discendere al dettaglio», subordinando ogni approfondimento a una manifestazione d'interesse del legislatore, che evidentemente non giunse – si ricollegava espressamente al lavoro svolto, sul finire del Settecento, da Michele de Jorio, autore di un codice marittimo redatto su incarico del sovrano ma mai promulgato¹⁹³. Il «Piano di un nuovo Codice di Commercio» dell'Amorosi prevedeva un testo articolato in quattro libri (*Del commercio terrestre; Del commercio marittimo; Del giudice di commercio, e de' giudizi particolari; De' giudizi universali, e delle prescrizioni*) e, sebbene delineato soltanto per titoli, il progetto mirava con tutta probabilità a sottolineare la distinzione tra commercio via mare e commercio sulla terraferma, suddiviso dall'autore in «commercio sedentario» e «commercio di vettura», adattando la normativa alle specificità dei differenti traffici¹⁹⁴.

Ulteriori interventi critici, invece, si focalizzarono non tanto sul testo del *Codice* quanto sulla necessità di riformare l'ordinamento giudiziario, ripensando ruolo e funzioni dei tribunali di commercio, specialmente in relazione ai giudici civili che nella maggioranza delle province ne facevano le veci. Già nel novembre del 1820 Francesco Ricciardi elaborava un *Rapporto e progetto di legge sul*

¹⁹¹ G. Amorosi, *Lettera villereccia sulle tavole amalfitane*, Napoli 1829, p. 31. Sull'Amorosi cfr. F. De Rosa, *Amorosi, Giuseppe*, in I. Birocchi-E. Cortese-A. Mattoni-M.N. Miletta (curr.), *Dizionario*, cit., pp. 58-59 e F. Masciari, *La scienza giuridica*, cit., pp. 26-67, oltre che i più datati E. Raffaelli, *Elogio di Giuseppe Amorosi*, Cosenza 1871 e L. Accattatis (cur.), *Le biografie degli uomini illustri delle Calabrie*, IV, Cosenza 1877, pp. 214-215.

¹⁹² G. Amorosi, *Lettera villereccia*, cit., p. 43 nota 86. Cfr. ancora F. Masciari, *La scienza giuridica*, cit., pp. 56-57.

¹⁹³ Sul de Jorio si rinvia in questa sede soltanto ai classici G.M. Fusco, *Della vita e delle opere del marchese Michele de Jorio*, Napoli 1848 e C.M. Moschetti, *Il Codice marittimo del 1781 di Michele de Jorio per il Regno di Napoli. Introduzione e testo annotato*, Napoli 1979 e al più recente A. Simone, «Dare le leggi al mare». Michele de Jorio e il Codice corallino, in «Historia et ius», 20 (2021), paper 2, pp. 1-43.

¹⁹⁴ F. Masciari, *La scienza giuridica*, cit., pp. 63-66. Si noti che anche le *Leggi di eccezione* allora in vigore erano suddivise in quattro libri: I *Del commercio in generale*; II *Del commercio marittimo*; III *De' fallimenti e delle bancherotte*; IV *Della giurisdizione commerciale*. Il progetto di Amorosi, dunque, noto solo nella sua architettura, prevedeva di dedicare il primo libro al commercio terrestre, invertiva l'ordine degli ultimi due libri e ricomprendeva la materia fallimentare nel quarto libro dedicato ai «giudizii universali».

riordinamento del potere giudiziario in cui sottolineava «l'utilità e la necessità» delle corti mercantili ma consigliava di mantenerle in attività soltanto nelle città «ove il commercio e l'industria sono più estesi», proponendo la soppressione delle sedi poco produttive di Monteleone e di Reggio¹⁹⁵.

Più drastiche erano le soluzioni prospettate da Francesco Cangiano, un avvocato che aveva maturato sul campo una buona conoscenza dei giudizi di commercio. Sperimentati anche i limiti e le inefficienze del giudice-negoziante, ne diede conto, suggerendo l'abolizione di quella magistratura, in due libelli pubblicati rispettivamente nel 1845 e nel 1860. Alle soglie dell'Unità arrivò la nomina a presidente del Tribunale di Commercio di Foggia, rifiutata con granitica coerenza¹⁹⁶. Nelle sue *Riflessioni* sui tribunali di commercio, apparse nel '45, aveva motivato con puntualità la necessità di sopprimere tali corti, assegnandone «i poteri a' magistrati comuni».

A suo giudizio «i giudici delle materie commerciali elementarmente debbono essere giureconsulti», non soltanto perché solo i giuristi erano provvisti della necessaria competenza tecnica per destreggiarsi tra i cavilli e per assicurare una rapida composizione delle controversie, ma anche per ragioni storiche. L'autore, infatti, indulgiando sovente in *excursus* eruditi sull'antichità classica o sulle principali esperienze giuridiche d'oltreconfine, portava ad esempio la politica riformatrice di Carlo III che aveva istituito a Napoli un Supremo Magistrato del Commercio e, archiviati i primi tentativi di adottare una composizione mista, aveva ben presto optato per un consesso di togati. Inoltre la scelta di varare tribunali composti soltanto da giudici-negozianti appariva viziata dall'origine: se davvero le peculiarità dei traffici imponevano che a dirimere le liti fosse un individuo appartenente al ceto mercantile, perché i tribunali di commercio erano stabiliti soltanto in poche città, mentre nel resto del Regno e per i giudizi di appello la competenza in materia era affidata ai magistrati ordinari?

I rimedi individuati, per risolvere la contraddizione, erano due: introdurre in ogni territorio un tribunale di commercio o, al contrario, affidare ovunque le cause mercantili alla cognizione dei giudici civili. L'autore propendeva nettamente per la seconda opzione e sottolineava i limiti anche del tribunale a composizione mista, dal momento che per il disimpegno della carica «è obbligato il negoziante giudice ricorrere all'aiuto del dottor di legge». «Il contenzioso giudiziale commerciale – chiosava Cangiano – deve essere aggregato alla competenza

¹⁹⁵ F. Ricciardi, *Scritti e documenti vari*, Napoli 1873, pp. 139-174 per il testo integrale del rapporto, ma il paragrafo dedicato ai tribunali di commercio è alle pp. 158-159.

¹⁹⁶ Nel 1860 il Cangiano fu nominato giudice di gran corte criminale e, «affidatagli la missione di presidente del tribunale di commercio in Foggia», rifiutò l'incarico; cfr. *La bandiera italiana. Monitore del popolo*, n. 20, giovedì 23 agosto 1860, p. 77 e C. de Leo - D. de Leo, *Il Tribunale*, cit., p. 77.

ordinaria. In altri sensi, aboliti i Tribunali di Commercio, le cause commerciali saran giudicate da' magistrati ordinarj, come tuttodì si pratica in quelli dipartimenti, che non hanno Tribunali di Commercio, ciò che dichiara pure, come veruna preparazione, verun piano occorrerebbe per una simile riforma». «Il rendere di competenza de' magistrati ordinarj le materie commerciali [...] coll'esercizio e colla frequenza in brevissimo tempo» avrebbe infine consentito di colmare «quel poco d'inesperienza pratica de' giudici civili»¹⁹⁷.

Quindici anni più tardi il Cangiano riproponeva le sue osservazioni, rimaste «inavvertite», e metteva in fila ancora una volta, con prosa più limpida, tutte le criticità del magistrato di commercio. A cominciare dai requisiti di capacità e probità – indispensabili per ogni giudice – che difettavano al negoziante, a digiuno di competenze giuridiche e spesso «interessato latentemente al caso» o alla ricerca di una nomina per meri interessi personali. Forte di «quindici anni di esperienza e di pratica di quel magistrato», l'autore era andato sempre più convincendosi che «la mala amministrazione di giustizia, ch'esso faceva, non sarebbe cessata, che quando si smettesse il sistema di comporlo di negozianti, e si componesse invece di uomini di legge». D'altronde «pel giureconsulto sarà breve e lieve fatica l'iniziarsi nelle particolarità del commercio, [...] ma pel negoziante di professione sarà sempre impossibile l'iniziarsi nelle teoriche della scienza del diritto, per potere giustamente giudicare»¹⁹⁸.

Cangiano arrivava a richiedere la soppressione dei tribunali di commercio improduttivi di Monteleone e di Foggia, mentre riconosceva l'utilità della neoinstituita corte di Bari, piazza in cui i traffici andavano sviluppandosi. Sugeriva, dunque, che qui e a Napoli si aggiungesse «al Tribunale Civile ed alla G.C. Civile un'altra camera, colla denominazione di “Camera per gli affari di commercio”», dotata di un proprio pubblico ministero e formata di giudici selezionati a rotazione tra i componenti delle altre camere ordinarie, così da rendere «esperti, in quel che è pratica degli affari di commercio, tutt'i giudici»¹⁹⁹.

Considerazioni critiche non dissimili furono espone negli stessi anni da Giammaria Puoti, illustre giurista e fratello del più celebre Basilio, il quale disapprovava che «molti» ritenessero «che pegli affari di commercio debbano esserci tribunali distinti e separati» e «che i giudici delle materie di commercio debbano esser presi dalla classe de' negozianti, e non già dall'ordine de' giureconsulti e degli avvocati». Egli reputava «la prima opinione dannevole, e pericolosissima la seconda», dal momento che «ogni separazione di giurisdizione è

¹⁹⁷ F. Cangiano, *Su' tribunali. Riflessioni*, cit., pp. 6 e ss., 18-21, 41, 43-46.

¹⁹⁸ F. Cangiano, *Su' tribunali. Idee*, cit., pp. 3, 8, 12, 15.

¹⁹⁹ Ivi, pp. 18-21.

un male» e «l'uniformità, la speditezza, l'economia, e la giustizia son ferite dalla diversità delle giurisdizioni»²⁰⁰.

Inoltre anche a suo parere la figura del giudice-negoziante determinava diversi inconvenienti: si trattava di una carica necessariamente temporanea – «perché non si potrebbe sviar perpetuamente un negoziante dalle cure e dal governo del suo negozio» – assegnata a individui del tutto ignari del diritto per un tempo non sufficiente ad acquisire una qualche dimestichezza con norme e procedure. Era poi estremamente concreto il rischio che le decisioni fossero motivate da un interesse personale ed economico occulto. D'altronde «un uomo, che non passa per sempre nell'ordine de' giudici, e che oggi amministra agli altri la giustizia, che dimani dee chieder dagli altri [...] non può prender quel contegno grave, e quella inflessibile impassibilità, ch'è il più forte puntello della giustizia». Di conseguenza il Puoti invitava ad abbandonare «l'uso di scegliere fra i negozianti i giudici de' tribunali di commercio invece di darsi anche a' tribunali ordinari il carico di giudicar di questi affari»²⁰¹.

Un'ulteriore riforma dei tribunali di commercio, di tono diverso, fu proposta nell'estate del 1848, dopo la concessione del Parlamento ad opera di re Ferdinando II e l'elezione dei suoi componenti, da Gioacchino Mazzara, avvocato e professore di diritto, poi nominato presidente del Tribunale di Commercio di Bari all'indomani dell'Unità²⁰². Con libello datato al 22 luglio di quell'anno, «or che le Camere legislative del Nostro Regno sono intente ad ammegliare la condizione di questo paese per rilevarlo dalla paralisi politica da cui è sventuratamente oppresso», questi rilevava che «il lungo periodo di trent'anni, dacché ebbe luogo la promulgazione de' Codici attuali, è stato pur troppo sufficiente a farci scovire gl'inconvenienti che essi racchiudono» e pertanto egli intendeva soffermarsi «su l'ultima parte di detti Codici, e precipuamente su le *Leggi di Eccezione per gli affari di Commercio*», allo scopo di indicare delle modifiche al Parlamento²⁰³. A differenza del Cangiano e del Puoti, Mazzara si schierava

²⁰⁰ G. Puoti, *Del progresso dell'industria delle nazioni*, Napoli 1848, pp. 471-472.

²⁰¹ Ivi, pp. 473-481. Puoti contrapponeva ai tribunali di commercio composti da negozianti, introdotti nel Regno «quando le Menti Napoletane furono gallicizzate», la memoria del Supremo Magistrato di Commercio creato da Carlo di Borbone nel 1739, «quando si pensava italianamente da' Napoletani»; cfr. ivi, p. 480.

²⁰² Cfr. *La bandiera italiana. Monitore del popolo*, n. 226, lunedì 1° aprile 1861, p. 901, ove si legge che «l'avvocato Gioacchino Mazzara è nominato giudice di gran corte criminale funzionante da presidente del tribunale di commercio in Bari». Cfr. anche G. Mazzara, *Discorso inaugurale del Presidente del Tribunale di Commercio della Provincia di Bari Gioacchino Mazzara pronunciato all'udienza del 2 gennaio 1862*, Bari 1862.

²⁰³ Così si legge nella premessa dell'opuscolo, sebbene il frontespizio faccia riferimento alla «Legge organica del 29 maggio 1817» che dettò, come si è visto, anche l'organizzazione dei tribunali di commercio. Per tutte le citazioni il rinvio è a G. Mazzara, *Modifica*, cit., p. 1. Il

nettamente a favore dei tribunali di commercio, pur denunciandone i limiti organizzativi e procedurali.

In otto articoli la proposta del giurista toccava la composizione dei collegi, il numero e le modalità di nomina dei membri, la durata delle funzioni, l'esecuzione delle sentenze e il «falso incidente», la giurisdizione di secondo grado e i tribunali di rinvio, gli emolumenti dei giudici. Una revisione, insomma, capillare dell'organizzazione delle corti, tutta volta a far concedere maggiore autonomia e prestigio alle curie mercantili, suggerendo la correzione di alcune storture che l'autore aveva potuto individuare grazie a una assidua frequentazione di quelle aule giudiziarie.

Più in particolare, Mazzara riteneva «erroneo e contraddittorio» l'aver privato «le provincie del Regno della istituzione de' Tribunali di Commercio, incaricando i rispettivi Tribunali Civili a farne le funzioni». Inoltre, anche a suo avviso bisognava rivedere i criteri previsti per la nomina dei magistrati chiamati a comporre i collegi commerciali. Consigliava pertanto di integrarne l'organico con «alquanti giudici-legali destinati a facilitare la soluzione delle quistioni di diritto», considerando che i mercanti – per quanto istruiti possano essere – non hanno «quella confidenza col diritto commerciale controverso al pari dei Legisti». Per tale motivo, sarebbe stato preferibile che tanto il presidente quanto il regio procuratore appartenessero sempre al ceto giuridico. Inoltre – e qui sembra di cogliere una interessante sintonia con le tesi dell'Amorosi – la selezione dei giudici tra i soli negozianti implicava l'assenza di adeguate cognizioni in materia di traffici di mare, ragion per cui Mazzara suggeriva di affiancare ai giudici commercianti anche «un numero di Capitani di bastimenti, troppo richiesti dalla circostanza».

Dopodiché, «formato il Tribunale di Commercio di tre diverse Caste di persone», era necessario equilibrare le componenti prevedendo che ogni ceto esprimesse un terzo dei membri, secondo un criterio da applicare pure per i giudici supplenti; così come era opportuno dotare anche le corti commerciali di un procuratore regio stabile. Il re avrebbe dovuto nominare tutti i magistrati secondo il consueto metodo della scelta nelle liste triple formate dai consigli provinciali; invece la durata della loro carica andava estesa, poiché erano necessari alcuni anni già solo per prendere dimestichezza con l'esercizio delle funzioni. Pertanto, sarebbe stato preferibile ampliare la durata del mandato dei giudici

Mazzara aveva anticipato alcune sue proposte per la riforma delle corti mercantili meridionali anche in un *Discorso storico su l'origine e progresso del commercio* premesso a un'opera precedente: cfr. G. Mazzara, *Comento*, cit., pp. XXIII-XXVI. In particolare aveva suggerito di accordare ai magistrati commerciali «la suscettibilità alle promozioni» e di integrare l'organico di quei collegi anche con «un numero di esperti Marini e di conosciuti giureconsulti».

mercanti a cinque anni, mentre l'incarico di componente legale – dopo tre anni di «lodevole esercizio» – sarebbe stato vitalizio²⁰⁴.

L'autore proponeva, tra le altre cose, di dare anche ai tribunali di commercio «facoltà di conoscere della esecuzione delle proprie sentenze» allo scopo di evitare «le molteplici formalità delle procedure civili [...] immensamente dannose» per gli affari. Il tema dell'incidenza dei tempi processuali sugli interessi economici delle parti veniva in rilievo anche con riferimento alla disciplina prevista per il «falso incidente». Come già evidenziato dal Bammacaro nel suo parere, evidentemente rimasto inascoltato, del settembre 1830, l'attribuzione ai tribunali civili della verifica della scrittura attaccata di falso determinava gravosi ritardi e l'aumento delle spese giudiziarie. Il Mazzara suggeriva allora che il giudizio sul documento fosse ricompreso «sotto la stessa giurisdizione de' tribunali di commercio» e che si introducesse l'obbligo «di preventivo deposito della somma in controversia [...]; assegnando un termine a siffatta operazione; elasso il quale inutilmente, resterà l'avanzato incidente inefficace e come non promosso».

Il libello consigliava, infine, di istituire un giudice di secondo grado composto di nove membri – quattro commercianti e cinque legali, incluso il presidente – e di sostituire il sistema di retribuzione basato sui gettoni, adeguandolo al trattamento riservato ai magistrati delle altre giurisdizioni²⁰⁵.

In definitiva, i contributi di Francesco Cangiano, di Giammaria Puoti e di Gioacchino Mazzara, rappresentativi di opinioni contrapposte, concorrono a dimostrare come i temi relativi alla legislazione e alla giustizia mercantile apparissero tutt'altro che privi di interesse agli occhi dei giuristi meridionali. Favorevoli o contrari alla sopravvivenza del giudice-negoziante, alla metà dell'Ottocento i commentatori concordavano senz'altro nell'attribuire ai tribunali un ruolo fondamentale per il rilancio dell'economia nazionale e dell'«agonizzante nostro Commercio» e ravvisavano l'urgenza di una riforma giudiziaria²⁰⁶.

6. Conclusioni

L'analisi condotta su 1953 sentenze commerciali, emesse dal Tribunale Civile di Principato Citra tra il settembre 1819 e il dicembre 1824, ha permesso di ribadire l'importanza dello studio del materiale d'archivio non soltanto per indagare i meccanismi pratici di funzionamento delle magistrature ma anche per

²⁰⁴ G. Mazzara, *Modifica*, cit., pp. 3-9.

²⁰⁵ Ivi, pp. 10-16.

²⁰⁶ Ivi, p. 16.

la ricostruzione di significativi aspetti di storia economica e sociale, contribuendo a tratteggiare un quadro più esaustivo del tessuto produttivo e della varietà dei traffici della provincia salernitana.

Attraverso lo studio delle carte processuali, inoltre, emerge con maggiore chiarezza l'architettura di quel sistema di «giurisdizione ibrida» che, affidando anche ai giudici civili competenze in materia di commercio, puntava ad assicurare una capillare, equilibrata e rapida risoluzione delle liti. La giustizia commerciale meridionale del primo Ottocento, infatti, prometteva processi veloci e pronunce semplici, poche ritualità, coerenza e affidabilità dei giudicati. Per perseguire questi obiettivi erano stati istituiti, nelle piazze più vivaci, pochi tribunali di commercio in cui il giudice-negoziante decideva appellandosi anche a quel buon senso, mediato dal diritto positivo, derivante dall'esperienza pratica²⁰⁷; mentre nelle altre province le cause erano rimesse ai tribunali ordinari, che applicavano la normativa codicistica con un rito snello che guardava ai ritmi delle operazioni economiche. L'intento, insomma, era quello di adattare quanto più possibile la macchina giudiziaria alle specificità della materia, mirando così a realizzare una vantaggiosa sintesi tra il tecnicismo del giurista e la concretezza del mercante.

Come già ammonivano illustri esponenti della cultura giuridica napoletana sei-settecentesca, i tribunali avrebbero potuto parimenti rappresentare «un ostacolo o un incoraggiamento» allo sviluppo del commercio, annegando le cause nel mare dei cavilli e degli arbitrii o, al contrario, adoperando gli strumenti del diritto per fornire risposte ai litiganti e certezze agli scambi²⁰⁸. Pur non trattandosi, a rigore, di una «giustizia dei pari», i giudici togati dimostravano di avere piena consapevolezza delle necessità del mondo economico e di quanto la loro azione, garantendo procedure rapide e rinunciando ai formalismi, potesse essere determinante per la tutela di tali interessi²⁰⁹. Dal canto suo il giudice-negoziante,

²⁰⁷ La scelta di contenere il numero delle corti di commercio borboniche dovette essere «motivata da una certa cautela nei confronti della proliferazione dei tribunali formati da soli commercianti»; cfr. O. Abbamonte, *I Tribunali*, cit., p. 515.

²⁰⁸ Cfr. M. Tita, *Il giudizio*, cit., pp. 25, 51 e ss., 134-135; M. Tita, *L'istruttoria*, cit., pp. 3-4; S. Gentile, *L'applicazione*, cit., pp. 11-12. Cfr. anche D. Luongo, *Al tramonto della repubblica dei togati. Dibattiti giurpolitici nel Settecento napoletano*, Pozzuoli 2023, p. 180 e ss., per un approfondimento circa le posizioni del Filangieri sul commercio e sul ruolo del legislatore in materia.

²⁰⁹ Anzi, nell'arco di pochi decenni i giudici togati – quando capaci di coniugare la conoscenza del diritto con la tutela delle esigenze specifiche del mondo mercantile – sarebbero stati considerati più idonei a difendere gli interessi del commercio rispetto al giudice-mercante, inconcludente e fonte di insopportabili lungaggini. Cfr. ad esempio ancora F. Cangiano, *Su' tribunali. Riflessioni*, cit., p. 45. Dal canto suo, nel tempo del diritto codificato, anche il negoziante doveva avere più a cuore un'equa e celere amministrazione della giustizia che la

pur vantando una diretta conoscenza delle prassi mercantili, era invece a digiuno di qualsiasi competenza legale e, non di rado, si trovava costretto a ricorrere al parere di un giurista, determinando il dispendioso dilatarsi dei tempi del processo. Alla metà dell'Ottocento, infatti, gli autori meridionali più critici denunciavano apertamente come, ancor più nell'epoca del diritto codificato, i giudici-negozianti non disponessero di quel bagaglio di cognizioni specialistiche indispensabile per garantire una celere ed efficace risoluzione delle controversie²¹⁰.

In effetti l'impressione è che nelle Due Sicilie, invece di promuovere la moltiplicazione dei tribunali di settore, si preferisse affidare in concreto l'amministrazione della giustizia commerciale ai tribunali civili che, insieme ai giudicati circondariali, erano presenti diffusamente sul territorio e che, come suggerisce il caso salernitano, dimostrarono di saper far fronte adeguatamente a questo compito aggiuntivo. È ragionevole pensare che i tribunali di commercio composti da negozianti fossero concessi o mantenuti in attività, in alcune importanti

difesa velleitaria di antichi privilegi, quali il diritto a un giudice appartenente al suo stesso ceto.

²¹⁰ «[...] l'applicazione delle leggi agli atti commerciali richiede per cognizione prima quella del Gius comune, perché esso ne forma la regola principale, e perché, senza la cognizione di esso, non è dato ben comprendere i limiti, ed il valor delle eccezioni, che formano la parte speciale pel commercio, per la naturalissima ragione, che non è dato comprendere la eccezione, senza sapere la regola», e ancora: «Dicasi quel che si voglia pure, ma non è possibile nel fatto disimpegnare la carica del giudice senza la conoscenza pratica delle cose forensi almeno: come spogliare i processi, come ragionar le sentenze? Non potendo da sé solo, è obbligato il negoziante giudice ricorrere all'aiuto del dottor di legge, del curiale. E quali abusi ciò non induce!»; cfr. *ivi*, pp. 12, 41, ma anche F. Cangiano, *Su' tribunali. Idee*, cit., pp. 6, 12, 15. Anche il Mazzara, per nulla ostile ai tribunali di commercio che, anzi, proponeva di istituire in tutte le province, doveva però notare che «I negozianti, per quanto estesa possa essere la loro istruzione, non hanno generalmente l'attitudine ed anche quella quasi confidenza col diritto commerciale controverso al pari dei Legisti, per non ismarrirsi a fronte di una scabrosa questione di diritto, alla cui soluzione vi abbisogna non solamente una profonda cognizione delle LL. vigenti, ma spesse volte debbesi ricorrere a consultare le Legislazioni antiche, tanto del proprio paese, quanto delle altre nazioni»; cfr. G. Mazzara, *Modifica*, cit., p. 5. Vale la pena sottolineare ulteriormente come, al tempo della loro istituzione in Francia, i tribunali di commercio fossero considerati «nient'altro che arbitri che i commercianti scelgono tra loro a fin di decidere con semplicità *ex equo et bono* le controversie commerciali. Quest'istituzione è sembrata necessaria appunto perché le controversie commerciali decidonsi più secondo gli usi e la naturale equità, che secondo il diritto civile»; cfr. O. Abbamonte, *I Tribunali*, cit., p. 513. In concreto, però, la loro natura marcatamente equitativa e arbitrale mal si conciliava con la necessità di garantire l'applicazione delle norme dei codici; compito, questo, che imponeva il possesso di una qualche cognizione giuridica. Galgano, infatti, notava come «i tribunali di commercio applicarono il codice civile o il codice di commercio a seconda che la materia trovasse la propria fonte nell'uno oppure nell'altro»; cfr. F. Galgano, *Storia*, cit., p. 88.

città del Regno, più che altro per ragioni di convenienza politica, legata alla difesa dei vecchi privilegi di un ceto sempre più influente nello scenario urbano ottocentesco²¹¹.

Nati per assicurare la trattazione spedita e competente delle cause, i tribunali di commercio meridionali, spesso sottodimensionati, mal organizzati e incapaci di tenere testa alla mole del contenzioso, furono presto accusati di lentezza e improduttività²¹². L'idea stessa del mercante notevole chiamato a ricomporre le liti sorte tra i colleghi negozianti, insomma, si avviava a rappresentare un anacronismo, cui in Italia – non solo al fine di abolire ogni distinzione «tra diversa qualità di persone» ma anche per far fronte alla crescente complessità della materia, «alla molteplice diversità delle combinazioni contrattuali cui ha dato luogo l'odierno progresso del commercio» – si sarebbe posto rimedio nel 1888 con la soppressione dei tribunali di commercio, a tutto vantaggio delle corti civili²¹³.

²¹¹ Denunciava il Cangiano: «Tre argomenti si mettono innanzi, in pro del sistema vigente: uno di ragione, uno di autorità di esempio, un altro di convenienza politica. [...] Lo argomento di convenienza politica, infine, è quello, che questo organamento costituisce un privilegio della classe dei negozianti, privilegio, che potrebbe essere imprudenza distruggere»; cfr. F. Cangiano, *Su' tribunali. Idee*, cit., p. 10. A fronte di una efficacia altalenante, queste corti speciali senz'altro preservarono, rinnovandolo, un antico privilegio di categoria e la loro stessa istituzione in questa o quella località finì col rappresentare un onore per la città designata, più che una concreta opportunità di sviluppo per i traffici commerciali. A titolo d'esempio si consideri che, prima della concessione formale del tribunale nel 1859, «inutilmente per volgere di molti anni i Baresi avanzavano frequenti istanze presso Chi disponeva delle sorti di queste Province Napolitane, per ottenere un tanto privilegio»; cfr. G. Mazzara, *Discorso*, cit., pp. 3-4.

²¹² Quanto ai dati sulla produttività, si tenga conto di questi primi elementi. Già nel novembre 1820, in un progetto di legge, il ministro Ricciardi proponeva la soppressione dei tribunali di commercio di Monteleone e di Reggio: il primo perché «il numero delle cause trattate [...] dall'epoca della sua istituzione fino allo scorso mese di ottobre, non è che sommamente discreto», il secondo perché il carico di lavoro appariva «parimente scarso dalla sua istituzione»; cfr. F. Ricciardi, *Scritti*, cit., p. 158. Nel 1860 il tribunale di commercio di Monteleone era definito «da tempo smesso di fatto» e altrettanto duro era il giudizio su quello di Foggia: «sarebbe cosa assai leggiera il sopprimerlo, ché ha fatto e fa niente, o pochissimo»; cfr. F. Cangiano, *Su' tribunali. Idee*, cit., p. 19. Nel 1861, mentre il neonato Tribunale di Commercio di Bari aveva pronunciato 636 sentenze, la corte di Foggia si fermava a 185 e quella di Monteleone a «un numero molto al di sotto di detta cifra»; cfr. G. Mazzara, *Discorso*, cit., p. 7 e nota.

²¹³ Su queste vicende cfr. almeno M. Tita, *L'istruttoria*, cit., pp. 4-5 e C. Ciancio, *Unité de la juridiction et unité de la nation. Les priorités de la justice dans le débat italien sur les tribunaux de commerce (1861-1888)*, in «Historia et ius», 1 (2012), paper 9, pp. 1-19; per le citazioni cfr. rispettivamente T. Cacace, *Del progetto di legge per l'abolizione dei Tribunali di Commercio. Osservazioni*, Napoli 1881, p. 6 e T. Masi, *Lettera a Giovanni de Foresta, senatore del Regno, primo Presidente della R. Corte d'Appello*, Bologna 1863, p. 5. Quanto al richiamo al principio

Appendici

1. *Documenti*

Si trascrivono di seguito, a titolo meramente esemplificativo, solo alcuni documenti tra i molti raccolti, tra le ‘Produzioni’ e le ‘Sentenze’, nel corso della ricerca sui giudizi commerciali salernitani. Si tratta di materiale archivistico inedito, pertinente a un’unica lite, che si è ritenuto di riprodurre nella sua integrità, rispettando dizioni e convenzioni e limitandosi a sciogliere le numerose abbreviazioni.

1.1. Cioffi contro Mutarelli e Barrella

I. ASSA, *Tribunale di Commercio, Produzioni*, b. 2, *Per il Sig. Attanasio Barrella contro i Sig.ri Patrizio Cioffi e Antonio Mutarelli*, cc. 1r-2r.

Ferdinando 1° per la Grazia di Dio e per la Costituzione della Monarchia Re del Regno delle due Sicilie, Re di Gerusalemme, Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro, Gran Principe Ereditario della Toscana ecc.

La Giudicatura del Circondario di Baronissi ha proferita la seguente sentenza.

Tra il Sig. D. Patrizio Cioffi Publico Negoziante domiciliato nel Circondario di Sancipriano, al presente in questo, in dove per la presente causa ha eletto il suo domicilio in casa del Signor D. Saverio Pagliara, sita in Casalbarone villaggio di questo Circondario attore comparente di persona da una parte.

E li Signori D. Antonio Mutarelli, ed Attanasio Barrella domiciliati in Saragnano altro villaggio di questo Circondario Rei convenuti similmente di persona dall’altra parte.

L’attore ha detto, che per atto di usciere di questa Giudicatura del dì 22 corrente Marzo, ed anno 1820, registrato in quest’ufficio a 23 detto, al Registro numero IV, volume 2° folio 10 retto, numero progressivo 107, casella 6^a, col pagamento di grana cinque fatto al Ricevitore Barone firmato, ha fatto citare i Rei convenuti Mutarelli, e Barrella, a comparire questa mattina in questo Locale

d’uguaglianza dei cittadini, in precedenza si è detto che già l’affermarsi del criterio oggettivo su quello soggettivo e il passaggio, significativo, dalle corti corporative dei *mercatores* ai tribunali di commercio avevano determinato la caduta di importanti barriere cetuali. Evidentemente, a quasi ottanta anni dall’emanazione del *Code de commerce*, col trionfo della società borghese, si rendeva necessario un provvedimento ulteriore, al contempo simbolico e sostanziale, per eliminare le residue distinzioni che, nell’amministrazione della giustizia, ancora sussistevano tra negoziante e cittadino.

di giustizia, sito nella piazza di Baronissi, ed innanzi a noi per sentirsi condannare solidalmente anche coll'arresto personale non ostante appello a pagare in di lui beneficio la somma di ducati ottantotto, resto di ducati quattrocentottantaquattro e grana cinquantasei dovuti per tanta quantità di lana vendutali a credito in forza di contratto verbale per uso de' loro negoziati di pannamenti, coll'interessi legali dal giorno della domanda sù detti ducati ottantotto, ed alle spese del giudizio. Conchiudendo ha chiesto aggiudicarsi le sue conclusioni.

Sentiti i Rei convenuti uno dopo l'altro. In primo D. Antonio Mutarelli ha detto esser pur troppo vero il credito dell'attore, e la causa da cui nasce, ma che questo si deve soddisfare dall'Attanasio Barrella, il quale no ha pagata per intiero la lana presasi per metà di detto attore Cioffi, ammontante a ducati duecentoquarantadue e grana ventotto, anzi oltre ai ducati ottantotto di cui deve esser soddisfatto l'attore Cioffi, deve pagare adesso lui altri ducati ventinove, e grana settantadue per averli pagati dippiù di quello, che dovea per sua rata pagare al Cioffi nominato, per il che se ne riserba le sue ragioni da sperimentarle in altro giudizio. Conchiudendo dunque ha domandato condannarsi il Barrella soltanto a pagare a beneficio di detto Cioffi i chiesti ducati ottantotto e le spese del giudizio.

Sentito Attanasio Barrella nelle sue ragioni. Egli ha detto che D. Antonio Mutarelli deve essere condannato a pagare all'Attore Cioffi quanto ha chiesto colla sua spiegata domanda, mentre egli altra lana no ha ricevuta per mezzo del Mutarelli suddetto, che rotoli centottantatré, le quali calcolate alla ragione di grana settantadue il rotolo, importano ducati centotrentuno, e grana settantasei, perché se ne ritrova soddisfatto il Cioffi predetto in ducati centoventiquattro, il suo dare ad altro no ammonta, che a docati sette, e grana settantasei, che ha offerti pagare al Cioffi predetto, perciò ha concluso no esser molestato di vantaggio.

L'attore ha soggiunto, che ad effetto se l'aggiudicasse la sua dimanda, attente le conclusioni de' Rei convenuti, che fan conoscere le sue ragioni vere ed indubitate.

Il punto di fatto sono le assertive delle parti.

In punto di dritto trattasi sapere

È competente una Giudicatura di Circondario a deliberare sù d'una dimanda di pagamento minore di ducati trecento, quando è residuale di un credito maggiore della descritta somma?

Nella negativa. Chi è il Giudice Competente; chi deve le spese.

Considerando che la domanda dell'attore di pagamento di docati ottantotto, essendo residuali di docati quattrocentottantaquattro, e grana cinquantasei, no è di competenza di questa Giudicatura di Circondario, ma del Tribunale civile della Provincia.

Considerando, ch'essendo incompetente a deliberare sulla dimanda principale, c'è ancora per le spese del giudizio.

Visto il comma 2° dell'articolo 99 e l'altro articolo 222 3^a parte delle Leggi.

Noi Giudice del Circondario Suddetto pronunziando per sentenza definitiva, ma suscettibile di appello ordiniamo, che l'attore dirigga la sua dimanda al Tribunale Civile di questa Provincia. Le spese compensate. Fatto, e Giudicato a Baronissi li 24 Marzo 1820.

Correale
Figliolia Cancelliere

Registrato a Baronissi li ventinove Marzo 1820, al Registro numero 3°, volume 2°, folio 32 retto, numero progressivo 107, casella prima.

Ricevuto grana venti.

Barone firmato

Per copia conforme il di cui importo è di grana trentacinque, dico 35, compresa la Carta, e registro.

II. ASSA, *Tribunale di Commercio, Sentenze*, b. 5 (1820), cc. 229r-229v.

[Al margine sinistro] N. 16

S. Cipriano e Saragnano

Tra Cioffi e Mutarelli

Presenti l'istessi Signori.

[Firmato] G. Rosati Presidente

F. Longo cancelliere sostituto

Nella causa mess'a ruolo di Commercio numero 1217.

Fra il Signor D. Patrizio Cioffi negoziante domiciliato in S. Cipriano, Attore rappresentato dal Signor D. Lorenzo Petrone, in qualità di Procuratore speciale.

Ed i Signori Antonio Mutarelli, ed Attanasio Barrella negozianti domiciliati a Saragnano, Rei convenuti il primo rappresentato dal Signor D. Nicola Di Muro, qual Procuratore Speciale, l'altro contumace.

Chiamata la Causa per ordine di ruolo

Inteso alla pubblica Udienza il Procuratore Speciale dell'Attore, il quale nel merito ha conchiuso aggiudicarsi la domanda spiegata nell'atto di citazione per l'uscire D. Salvatore Longo de' 12 stante mese di Luglio, e poicché uno de' convenuti citati non è comparso, ha conchiuso per la riunione della contumacia.

Il Procuratore Speciale del convenuto Mutarelli ha insistito perché sia pronunziata la riunione della contumacia, riservando le ragioni del merito.

Attesoché l'articolo 247 delle Leggi della procedura ne' giudizi civili dispone di riunirsi l'effetto della contumacia, quantevolte di più persone citate, taluna manchi di comparire, come nel caso presente appunto

Il Tribunale

Funzionando da quello di Commercio, pronunziando all'istante preparatoriamente dichiara la contumacia in favore dell'attore Signor Patrizio Cioffi, contro il convenuto Attanasio Barrella, e ne riunisce l'effetto, per quindi giudicare fra tutte le parti una sola, e medesima sentenza.

Salve le spese.

Per l'intimazione della presente al contumace, è destinato l'usciera di questo Tribunale D. Salvatore Longo.

Giudicato li 25 Luglio 1820

Giuseppe Rosati Presidente
Ferdinando Longo Cancelliere Sostituto

Numero 4470

Registrata a Salerno li 29 Luglio 1820

Libro 3 volume 26 folio 56 retto casella 1

ricevuto grana trenta 30

[Firmato] Palamone

III. ASSA, *Tribunale di Commercio, Sentenze*, b. 5 (1820), cc. 250r-251v.

Udienza tenuta dal Tribunale Civile di Principato Citra,
funzionando da quello di Commercio
Oggi li diciotto Agosto 1820

[Al margine sinistro] N. 17

San Cipriano e Saragnano

Tra Cioffi e Mutarelli

Presenti i Signori

D. Giuseppe Rosati

Presidente, D. Vincenzo Cecere e D.

Francesco Leggio Giudici,

Giuseppe Nicola Rossi

Regio Procuratore

[Firmato] G. Rosati Presidente

G. Caviglia Cancelliere

Nella causa mess'a ruolo di Commercio numero 1217.

Fra il Signor D. Patrizio Cioffi negoziante domiciliato in San Cipriano, Attore rappresentato dal Signor D. Lorenzo Petrone, in qualità di Procuratore Speciale.

Ed i Signori Antonio Mutarelli ed Attanasio Barrella, negozianti domiciliati in Saragnano, rei convenuti rappresentati il primo dal Signor D. Nicola di Muro, e il secondo dal Signor D. Michele Donadio, in qualità di rispettivi Procuratori Speciali.

Chiamata la causa per ordine di Ruolo

Inteso alla pubblica udienza il Procuratore Speciale dell'Attore, il quale ha chiesto aggiudicarsi gli effetti della contumacia riunita con Sentenza de 25 scorso Luglio, conseguentemente condannarsi i rei convenuti solidalmente coll'esecuzione provvisionale, ed arresto personale a pagare all'attore suddetto la somma di ducati ottantotto, resto di ducati 484 e grana 56 prezzo, e valore di tanta quantità di lana accreditatagli per uso del loro negoziato; e condannarsi ancora agl'interessi, e spese.

Il Procuratore del convenuto Mutarelli ha detto di risposta 1° Che l'azione non è solidale, dapoiché la lana di cui si fa parola fù divisa con l'altro convenuto Attanasio Barrella, ed il replicante Mutarelli ha pagato il suo dare, non restando debitore di altro ad esso Cioffi, anzi ha pagato circa ducati trenta di più, che pretende da Barrella, dovendosi il dippiù pagare da costui all'attore Cioffi, come apparisce dal Libro mercantile dello stesso Cioffi, che perciò conchiuse che la condanna vada solo sopra il d.° Barrella.

2° Laddove il Tribunale a ciò divenir non volesse, chiede gradatamente un'appuramento di conti innanzi al Tribunale stesso, o chiamarsi il voluto creditore Cioffi al giuramento delle somme ricevute, e da chi per vedersi effettivamente il dare di Barrella, ed il credito del replicante. 3° Si conchiude per ristoro delle spese.

Il Procuratore in fine dell'altro convenuto Barrella ha fatt'osserare 1° Di non esservi solidanza col Signor Mutarelli giacché per essersi si avrebbe dovuto stipulare. 2° Non vi è confessione, né accettazione dello stesso, che si dice essersi fatta nel Regio Giudicato, perché non si è notificato atto alcuno. 3° Non si è mai contrattato col Signor Patrizio Cioffi. 4° In ogni caso si conchiude 1° Giuramento per parte di Cioffi se ha mai contrattato coll'Attanasio Barrella. 2° Prova testimoniale se pure esista il negoziato per l'appuramento de' conti.

Il Tribunale ha messo ad esame la seguente quistione.

Si può far diritto alla dimanda di D. Patrizio Cioffi, di cui si tratta?

Considerando, che per parte di D. Patrizio Cioffi si è chiesto contro D. Antonio Mutarelli, ed Attanasio Barrella la somma di ducati ottantotto, resto dell'altra maggiore di ducati 484,56 prezzo, e valore di tanta lana verbalmente, e solidalmente accreditati, e siccome nessuna pruova ha esibito a sostegno della sua domanda così ha chiesto di essere ammesso a provarlo per mezzo di testimonj, oppure ha dimandato che i rei convenuti avessero giurato; questi all'incontro per mezzo de loro Procuratori Speciali alla pubblica Udienza dopo di avere opposto, che la solidità non si presume, ma bisogna che sia espressamente stipulata, hanno deferito il giuramento ad esso Attore

Perciò

Il Tribunale procedendo da quello di Commercio, ed inappellabilmente, in contumacia riunita, pria di pronunziare sul merito della domanda da D. Patrizio Cioffi, contro D. Antonio Mutarelli ed Attanasio Barrella inoltrata, ordina che lo stesso Cioffi giurerà all'Udienza di questo Tribunale in presenza di essi convenuti, oppure debitamente citati quanto dovea conseguire, quanto ha ricevuto in conto, e da chi de' due convenuti.

Le Spese riservate.

Giudicato li 18 Agosto 1820 in continuazione de 14 detto.

Giuseppe Rosati Presidente
Giacomo Caviglia Cancelliere

Numero 5218

Registrato a Salerno li 31 Agosto 1820

Libro 3 volume 27 foglio 19 retto Casella 5

Ricevuto grana trenta 30

[Firmato] Palamone

IV. ASSA, *Tribunale di Commercio, Sentenze*, b. 5 (1820), cc. 390r-391r.

[Al margine sinistro] N. 36

S. Cipriano e Saragnano

Tra Cioffi e Mutarelli

Presenti i Signori

D. Giuseppe Rosati

Presidente

D. Vincenzo Cecere e

D. Francesco Leggio Giudici

Giuseppe Nicola

Rossi Regio Procuratore

[Firmato] G. Rosati Presidente

Guarna Cancelliere G.

Nella causa mess'a ruolo di Commercio n.° 1217.

Tra il Signor Patrizio Cioffi negoziante domiciliato in San Cipriano, Attore rappresentato dal Signor D. Lorenzo Petrone, in qualità di Procuratore Speciale,

Ed i Signori Antonio Mutarelli ed Attanasio Barrella, negozianti domiciliati in Saragnano, rei convenuti rappresentati il 1° dal Signor D. Nicola di Muro, e il secondo dal Signor D. Michele Donadio, come Procuratori Speciali contumaci.

Chiamata la causa per ordine di Ruolo

Inteso alla pubblica udienza il suddetto Attore D. Patrizio Cioffi, il quale ha detto essersi presentato, per la prestazione del giuramento ordinato con la sentenza de' 18 Agosto ultimo, avendo all'oggetto fatto intimare i convenuti per esservi presenti.

Quindi dietro le debite interrogazioni fatte ad esso Cioffi, ha giurato nelle forme di dover conseguire per prezzo di Lana la somma di ducati quattrocento ottantaquattro, ed ha ricevuto in conto di far credito la somma di ducati trecentonovantasei per le mani de' convenuti Mutarelli e Barrella.

Il Tribunale ritiratosi nella camera del Consiglio ha messo ad esame la seguente quistione.

Si può far diritto alla dimanda del Patrizio Cioffi?

Considerando, che per parte dell'Attore si chiese, che D. Antonio Mutarelli, ed Attanasio Barrella fossero stati coll'arresto personale condannati solidalmente a pagare in suo beneficio la somma di ducati ottantotto resto della somma di ducati quattrocento ottantaquattro, e grana cinquantasei prezzo e, valore di tanta lana accreditata.

Considerando, che presentati all'udienza i Procuratori de' rei convenuti deferirono il giuramento all'Attore tanto sulle somme ricevute, quanto da chi si erano ricevute, giacché non vi era solidanza perché la stessa non si presume.

Considerando, che presentato l'Attore ha giurato, che in conto del suo credito ha ricevuto per le mani di Barrella, e Mutarelli la somma di ducati 396 senza individuare da chi precisamente l'avesse ricevuta, perciò deve presumersi d'averne ricevuta metà di detta somma per ciascheduno

Perciò

Il Tribunale pronunziando diffinitivamente ed inappellabilmente, in linea di Commercio, condanna coll'arresto personale i convenuti D. Antonio Mutarelli, ed Attanasio Barrella a pagare in beneficio di D. Patrizio Cioffi la somma di ducati ottantotto metà per ciascheduno.

Si condanna ancora nelle spese del giudizio liquidate in ducati quindici, e grana novantuno, oltre l'intima, compreso il registro.

L'usciere di questo Tribunale D. Giuseppe Montanini è incaricato del pre-cetto preventivo all'arresto.

Giudicato li 29 9bre 1820 in continuazione de 24 detto.

Giuseppe Rosati Presidente
Giovanni Guarna Cancelliere

Numero 7240

Registrata a Salerno li 9 Xmbre 1820

Libro 3 Volume 28 folio 28retto casella 1

Ricevuto grana sessanta 60

[Firmato] Palamone

2. *Nominativi, professioni e provenienze*

Si riportano i dati di dettaglio – numerici e onomastici – relativi ai ceti, ai mestieri e alle provenienze delle parti, come emersi dall'analisi della documentazione salernitana.

2.1 Nominativi

NOMINATIVI DI ARBITRI

-Gennaro Autuori;
-Mattia Avallone;
-Paolo Avallone;
-Andrea Avossa;
-Matteo Catalano;
-Matteo Celentani;
-Bonaventura Consiglio;
-Gaetano de Feudis;
-Romualdo di Mauro;
-il signor Lucibelli di Amalfi;
-Gennarino Mansi;
-Giovanni Mauri;
-Nicola Montesano;
-Giovanni Pacifico;
-Carlo Pastore;
-Giuseppe Sessa;

-Giuseppe Sparano;
-Carlo Vernieri;
-Giuseppe Vernieri.

NOMINATIVI DI PERITI

-Domenico Apicella;
-Raffaele Caso;
-Innocenzio Ferrara;
-Gaetano Forte;
-Ferrante Galdo;
-Giuseppe Lista;
-Filippo Longo;
-Gennaro Palombo;
-Lorenzo Prudente;
-Luigi Rocco;
-Vincenzo Siano;
-Luigi Sorgente.

NOMINATIVI DI PROCURATORI SPECIALI

-Diego Adinolfi;
-Gabriele Adinolfi;
-Giovanni Alfonso Adinolfi;
-Raffaele Amabile;
-Nicola Angione;
-Federico Autuori;
-Angelo Avallone;

- Michele Avossa;
- Crescenzo Balsamo;
- Luigi Barone;
- Francesco Basile;
- Cesare Bassi;
- Giuseppe Basso;
- Vincenzo Bello;
- Matteo Benincasa;
- Domenico Bocchini;
- Francesco Bocchini;
- Gaspere Bonito;
- Raffaele Bonito;
- Gioacchino Bottigliero;
- Pasquale Bottigliero;
- Luigi Busaldo;
- Domenico Cardamone;
- Francesco Carelli;
- Francesco Casaburi;
- Giuseppe Cavella;
- Pasquale Ciardullo;
- Federico Cimmini;
- Michele Cimmini;
- Matteo Cinque;
- Alberto Cito;
- Sebastiano Consiglio;
- Sebastiano Cunzolo;
- Silvestro de Laurentiis;
- Francesco De Luca;
- Plinio Denza;
- Nicola de Onestiis;
- Andrea di Gilio;
- Nicola Maria Diletto;
- Nicola Di Muro;
- Michele Donadio;
- Vincenzo Elia;
- Modestino Faiella;
- Giuseppe Farina;
- Matteo Farina;
- Giuseppe Ferraioli;
- Domenico Maria Ferri;
- Vincenzo Fimiani;
- Bartolomeo Fond;
- Matteo Forte;
- Nicola Fortino;
- Matteo Gaeta;
- Ferdinando Galano;
- Domenico Galdi;
- Cristofaro Garzia;
- Camillo Giannattasio;
- Domenico Giannattasio;
- Andrea Giordano;
- Nicola Giordano;
- Michele Giovine;
- Giuseppe Antonio Greco;
- Luigi Greco;
- Felice Guarini;
- Francesco Guarini;
- Mariano Guglielmi;
- Gerardo Guida;
- Pasquale Iannuzzi;
- Silvestro Izzo;
- Luigi Camillo Giuseppe Joele;
- Paolo Longo;
- Pasquale Magarelli;
- Vincenzo Magarelli;
- Raffaele Mennella;
- Antonio Mottola;
- Pasquale Napoletani;
- Raffaele Natella;
- Gennaro Nola;
- Vincenzo Nola;
- Raffaele Nota;
- Gaetano Notari;
- Andrea Giordano Orsini;
- Bartolomeo Pacca;
- Sergio Pacifico;
- Giuseppe Pagano;
- Raimondo Pagano;
- Salvatore Pagano;
- Matteo Pagliara;

-Leonardo Parrilli;
 -Saverio Pavone;
 -Luigi Perrotta;
 -Lorenzo Petrone;
 -Pietrangelo Pirro;
 -Luigi Pisacane;
 -Diego Pisapia;
 -Michele Pizzilli;
 -Giovanni Angelo Positano;
 -Giuseppe Ram;
 -Sebastiano Ram;
 -Nicola Ricci;
 -Matteo Rinaldi;
 -Francesco Rocco;
 -Giuseppe Rocco;
 -Matteo Rocco;
 -Giuseppe Romanelli;
 -Luigi Rossi;
 -Raffaele Rota;
 -Filippo Rotondo;
 -Emanuele Salerno;
 -Matteo Schifini;
 -Francesco Scoles;
 -Luigi Sorgente;
 -Donato Torrusio;
 -Gennaro Vernieri;
 -Gaetano Vietri;
 -Amodio Zambrano;
 -Francesco Zottoli.

NOMINATIVI DI RELIGIOSI

-Gregorio Allegro, vicario generale di Tropea;
 -Domenico Benincasa, parroco di Salerno;
 -Antonio Cappuccio, sacerdote di Scala;
 -Michele Capo, parroco di Olevano;
 -Nicola Cavallo, parroco di Salerno;

-Vincenzo Cembalo, sacerdote di Altavilla;
 -Pasquale Cesaro, sacerdote di Salerno;
 -Francesco Conforti, sacerdote di Calvanico;
 -Antonio Contursi, canonico di Cava;
 -Vincenzo Curzio, sacerdote di Vibonati;
 -Pietro de Marino, sacerdote di Cava;
 -Agostino de Simone, canonico di Salerno;
 -Nicola di Giorgio, sacerdote di Occiano;
 -Domenico Ferrajoli, sacerdote di Sant'Egidio;
 -Nicola Fasano, parroco di Aterrana;
 -Domenico Galderisi, parroco di Pastena;
 -Giuseppe Galdi, canonico di Salerno;
 -Matteo Galdi, sacerdote di Ogliara;
 -Sabato Galdi, sacerdote di Salerno;
 -Marcantonio Guerrasio, canonico di Ravello;
 -Nunziato Iannotti, sacerdote di Vallo;
 -Gaetano Mari, canonico penitenziere di Salerno;
 -Egidio Marone, canonico di Salerno;
 -Luigi Mazza, canonico di Salerno;
 -Vincenzo Milano, canonico di Salerno;
 -Marzio Angiolo Notari, sacerdote di Pellezzano;

-Nicola Pagliara, parroco di Saragnano e Cologna;
 -Andrea Paolino, sacerdote di Cappaccio;
 -Cosmo Pellegrino, sacerdote di Albanella;
 -Ilario Plaitano, canonico di Salerno;
 -Mario Plaitano, canonico di Salerno;
 -Gaetano Punzi, parroco;
 -Francesco Sessa, parroco di Aiello;
 -Michele Spagna, sacerdote di Atena;
 -Carlo Tafuri, parroco di Benincasa;
 -Nicola Tajani, parroco di Maiori;
 -Giovannibattista Veglio, canonico di Campagna;
 -Nicola Villari, parroco di Salerno.

NOMINATIVI DI NOBILI

-Domenicantonio de Bartolomeis, barone;
 -Giuseppe Donnaperna, marchese;
 -Luigi Gagliani, marchese;
 -Gennaro Pironti, duca di Campagna;
 -Gaetano Ricciulli, barone;
 -Ignazio Termini, duchino di Vaticani;
 -Giuseppe Maria Valva, marchese.

NOMINATIVI DI NOTAI

-Domenico Bisogni, di Salerno.
 -Luca Catone, di Cava;
 -Matteo Celentano, di Salerno;
 -Giovanni de Filippis, di Campagna (Casalnuovo);
 -Raffaele de Santis, di Nocera;
 -Nicola Diletto, di Vietri;

-notaio Fasano, di Vietri;
 -Nicola Focillo, di Salerno;
 -Francesco Guariglia, di Salerno;
 -Giacinto Mutarelli, di Saragnano;
 -Luigi Pepe, di Pagani;
 -Vincenzo Petrosini, di Casaletto;
 -Andrea Quaranta, di Salerno;
 -Francesco Maria Ricciardi, di Salerno;
 -Francesco Saverio Salerno.

NOMINATIVI DI PATROCINATORI

-Giovanni Alfonso Adinolfi;
 -Cesare Bassi;
 -Michele Donadio;
 -Domenico Maria Ferri;
 -Domenico Giannattasio;
 -Silvestro Izzo;
 -Luigi Camillo Giuseppe Joele;
 -Antonio Mottola;
 -Giuseppe Pagano;
 -Lorenzo Petrone;
 -Pietrangelo Pirro;
 -Nicola Ricci;
 -Gennaro Vernieri;
 -Armando Zambrano;
 -Francesco Zottoli.

NOMINATIVI DI AVVOCATI

-Domenico Bocchini;
 -Domenico Maria Ferri;
 -Francesco Zottoli.

NOMINATIVI DI LEGALI

-Gabriele Adinolfi;
 -Federico Autuori;
 -Cesare Bassi;
 -Francesco De Luca;
 -Michele Donadio;
 -Matteo Farina;

-Camillo Giannattasio;
 -Andrea Giordano;
 -Giuseppe Antonio Greco;
 -Matteo Guida;
 -Pasquale Iannuzzi;
 -Silvestro Izzo;
 -Filippo Mastellone;
 -Lelio Mazzarella;
 -Antonio Mottola;
 -Raffaele Natella;
 -Lorenzo Petrone;
 -Filippo Plaitano;
 -Nicola Ricci;
 -Michele Solimene;
 -Gaetano Vietri;
 -Francesco Zottoli.

2.2 Professioni delle parti

I numeri fanno riferimento alle occorrenze di ogni professione nelle carte processuali, censite adottando il metodo segnalato alla nota 131.

-Possidenti: 1252;
 -Negozianti: 1198;
 -Proprietari: 208;
 -Industrianti: 62;
 -Legali: 61;
 -Venditori di vino: 25;
 -Calessieri: 18;
 -Macellai: 16;
 -Padroni di barca: 16;
 -Coloni: 14;
 -Fornai: 13;
 -Ricevitori fiscali: 12;
 -Cantinieri: 11;
 -Sartori: 11;
 -Magazzinieri dei grani: 10;

-Calzolari: 9;
 -Mercantesse: 8;
 -Magazzinieri: 7;
 -Intendenti: 6;
 -Gentiluomini: 5;
 -Negozianti di grani: 5;
 -Negozianti di legname: 5;
 -Notai: 5;
 -Pescivendoli: 5;
 -Proprietari di vetture: 5;
 -Benestanti: 4;
 -Bottegai: 4;
 -Braccianti: 4;
 -Farmacisti: 4;
 -Fornisori: 4;
 -Militari: 4;
 -Attori: 3;
 -Cafettieri: 3;
 -Capitani: 3;
 -Impiegati dell'Intendenza: 3;
 -Maestri di posta: 3;
 -Pescatori: 3;
 -Appaltatori del casermaggio: 2;
 -Economisti: 2;
 -Fabbricatori: 2;
 -Lavoratori di legname: 2;
 -Marinai: 2;
 -Medici: 2;
 -Negozianti di cuoio: 2;
 -Uscieri: 2;
 -Vaticali: 2;
 -Appaltatori: 1;
 -Architetti: 1;
 -Barbieri: 1;
 -Bettolieri: 1;
 -Cambiamonete: 1;
 -Cancellieri: 1;
 -Cappellari: 1;
 -Cassieri: 1;
 -Celentratori: 1;

-Conservatori dei grani: 1;
 -Costruttori di bastimenti: 1;
 -Domestici: 1;
 -Fabbricanti di carbone: 1;
 -Fabbricanti di panni: 1;
 -Farinieri: 1;
 -Ferrari: 1;
 -Giornalieri: 1;
 -Guardaboschi: 1;
 -Impiegati della Conservazione delle ipoteche: 1;
 -Impiegati del Real Sito di Persano: 1;
 -Impresari teatrali: 1;
 -Ingegneri: 1;
 -Intraprenditori di opere pubbliche: 1;
 -Locandieri: 1;
 -Maccaronai: 1;
 -Magistrati: 1;
 -Massari: 1;
 -Mastri bottari: 1;
 -Mastri falegnami: 1;
 -Negozianti di pane: 1;
 -Negozianti di sale: 1;
 -Orefici: 1;
 -Ortolani: 1;
 -Padroni di bastimenti: 1;
 -Pittori ornamentisti: 1;
 -Pizzicaroli: 1;
 -Professori: 1;
 -Rais di tonnara: 1;
 -Sindaci: 1;
 -Sorbettieri: 1;
 -Tarallari: 1;
 -Tavolari: 1;
 -Uscieri di tribunale: 1;
 -Venditori di fave: 1;
 -Vetturini: 1;
 -Virtuosi di musica: 1.

2.3 Domicilio delle parti

Si è scelto di far riferimento alle attuali denominazioni e attribuzioni territoriali di frazioni, casali e villaggi, che saranno indicati tra parentesi tonde. Ove ritenuto necessario si segnala tra parentesi quadre il toponimo d'epoca.

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA

-Salerno (con le frazioni di Pastena, Sant'Angelo di Ogliara, Rufoli, Sordina, Ogliara, Brignano, Pastorano, Giovi e San Leonardo): 1685 soggetti;

-Cava (con le frazioni di Castagneto, San Cesareo, Croce, Pregiato, Santa Lucia e Passiano): 219 soggetti.

Costiera amalfitana

-Agerola: 16 soggetti;

-Amalfi (con le frazioni di Vettica Minore e Pogerola): 28 soggetti;

-Atrani: 6 soggetti;

-Cetara: 12 soggetti;

-Conca: 1 soggetto;

-Furore: 3 soggetti;

-Maiori (con la frazione di Erchie): 26 soggetti;

-Minori: 16 soggetti;

-Positano: 46 soggetti;

-Praiano (con la frazione di Vettica Maggiore): 3 soggetti;

-Ravello: 4 soggetti;

-Scala: 4 soggetti;

-Tramonti: 2 soggetti;

-Vietri (con le frazioni di Raito, Benincasa, Marina, Santi Quaranta, Casaburi, Dragonea): 214 soggetti.

Bacino del Sele

-Albanella: 40 soggetti;
 -Altavilla Silentina: 106 soggetti;
 -Auletta: 4 soggetti;
 -Buccino: 4 soggetti;
 -Calabritto: 3 soggetti;
 -Campagna (con la frazione di Casalnuovo): 67 soggetti;
 -Caposele: 6 soggetti;
 -Castelnuovo di Conza: 1 soggetto;
 -Contursi: 15 soggetti;
 -Eboli: 31 soggetti;
 -Laviano: 6 soggetti;
 -Oliveto Citra: 1 soggetto;
 -Salvitelle: 2 soggetti;
 -San Gregorio Magno: 7 soggetti;
 -Santomenna: 1 soggetto;
 -Serre (con la frazione di Persano): 5 soggetti;
 -Valva: 22 soggetti.

Valle dell'Irno

-Baronissi (con le frazioni di Capreano, Saragnano, Antessano, Fusara, Aiello e Casal Barone): 137 soggetti;
 -Bracigliano: 2 soggetti;
 -Calvanico: 10 soggetti;
 -Fisciano (con le frazioni di Carpineto, Villa, Penta e Lancusi): 22 soggetti;
 -Mercato San Severino (con le frazioni di Pandola, Spiano, Piazza del Galdo, San Vincenzo, Ciorani, Carifi, Acquarola): 28 soggetti;

-Pellezzano (con le frazioni di Capriaglia, Coperchia, Capezzano e Cologna): 102 soggetti.

Monti Picentini

-Acerno: 2 soggetti;
 -Castiglione del Genovesi: 8 soggetti;
 -Giffoni Sei Casali (con i casali di Sieti, Capitignano e Prepezzano): 16 soggetti;
 -Giffoni Valle Piana (con le frazioni di Ornito, Curti e Mercato): 21 soggetti;
 -Montecorvino Pugliano (con le frazioni di Torello, Pagliarone e Santa Tecla): 30 soggetti;
 -Montecorvino Rovella (con le frazioni di Occiano, Cerroni e Battipaglia, oggi comune autonomo): 88 soggetti;
 -Olevano sul Tusciano (con la frazione di Monticelli): 32 soggetti;
 -Pontecagnano Faiano: 17 soggetti;
 -San Cipriano Picentino (con le frazioni di Filetta e Vignola): 46 soggetti;
 -San Mango Piemonte: 9 soggetti.

Agro nocerino-sarnese

-Angri: 6 soggetti;
 -Corbara: 2 soggetti;
 -Nocera (con le frazioni di Porta Romana, Corpo, Materdomini, San Clemente, San Matteo, territori oggi suddivisi tra i comuni di Nocera Superiore e Nocera Inferiore): 39 soggetti;
 -Pagani: 27 soggetti;
 -Roccapiemonte: 2 soggetti;

-Sant'Egidio del Monte Albino: 4 soggetti;
 -Sarno: 15 soggetti;
 -Scafati: 9 soggetti.

Cilento

-Agropoli: 1 soggetto;
 -Capaccio (con la frazione di Pesto): 17 soggetti;
 -Casaletto Spartano: 2 soggetti;
 -Caselle in Pittari: 1 soggetto;
 -Castellabate: 11 soggetti;
 -Castelnuovo Cilento: 1 soggetto;
 -Castel San Lorenzo: 12 soggetti;
 -Ceraso: 5 soggetti;
 -Cicerale: 3 soggetti;
 -Cuccaro Vetere: 1 soggetto;
 -Felitto: 2 soggetti;
 -Giungano: 10 soggetti;
 -Laurino: 1 soggetto;
 -Magliano Vetere: 2 soggetti;
 -Novi Velia: 1 soggetto;
 -Pisciotta: 1 soggetto;
 -Policastro: 3 soggetti;
 -Roccadaspide: 5 soggetti;
 -Rutino: 5 soggetti;
 -Sacco: 2 soggetti;
 -Salento [Sala di Gioi]: 1 soggetto;
 -San Mauro Cilento: 2 soggetti;
 -San Mauro La Bruca: 2 soggetti;
 -Sessa Cilento (con la frazione di Valle Cilento): 2 soggetti;
 -Stio: 1 soggetto;
 -Vallo della Lucania (con la frazione di Massa): 18 soggetti;
 -Vibonati [Bonati]: 4 soggetti.

Monti Alburni

-Aquara: 3 soggetti;
 -Bellosguardo: 2 soggetti;

-Controne: 8 soggetti;
 -Corleto Monforte: 4 soggetti;
 -Petina: 1 soggetto;
 -Postiglione: 10 soggetti;
 -Rosignano: 3 soggetti;
 -Sant'Angelo a Fasanella: 4 soggetti;
 -Sicignano degli Alburni (con la frazione di Terranova): 11 soggetti.

Vallo di Diano

-Atena Lucana: 2 soggetti;
 -Buonabitacolo: 1 soggetto;
 -Montesano sulla Marcellana: 1 soggetto;
 -Padula: 1 soggetto;
 -Polla: 19 soggetti;
 -Sala Consilina: 6 soggetti;
 -San Pietro al Tanagro: 1 soggetto;
 -San Rufo: 1 soggetto;
 -Sant'Arsenio: 3 soggetti;
 -Sanza: 7 soggetti;
 -Sassano: 2 soggetti;
 -Teggiano [Diano]: 1 soggetto.

PROVINCIA DI NAPOLI

-Barra: 1 soggetto;
 -Castellammare: 2 soggetti;
 -Ercolano [Resina]: 1 soggetto;
 -Gragnano: 2 soggetti;
 -Marano: 3 soggetti;
 -Napoli: 97 soggetti;
 -Ottaviano [Ottaviano]: 1 soggetto;
 -Palma Campania: 1 soggetto;
 -Poggiomarino: 2 soggetti;
 -Torre Annunziata: 2 soggetti;
 -Torre del Greco: 1 soggetto.

PROVINCIA DI PRINCIPATO ULTRA

-Atripalda: 1 soggetto;
 -Avellino: 4 soggetti;

-Montella: 3 soggetti;
 -Montoro: 23 soggetti;
 -Serino: 1 soggetto;
 -Solofra (con la frazione di Sant'Agata di sotto): 14 soggetti;
 -Vulturara Irpina [Ultrara]: 2 soggetti.

PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO

-Arpino: 5 soggetti.

PROVINCIA DI BASILICATA

-Acerenza: 1 soggetto;
 -Anzi: 2 soggetti;
 -Balvano: 4 soggetti;
 -Lagonegro: 2 soggetti;
 -Laurenzana: 1 soggetto;
 -Matera: 2 soggetti;
 -Melfi: 2 soggetti;
 -Miglionico: 1 soggetto;
 -Moliterno: 1 soggetto;
 -Montemurro: 4 soggetti;
 -Picerno: 1 soggetto;
 -Pignola [Vignola]: 1 soggetto;
 -Satriano di Lucania [Pietrafesa]: 2 soggetti;
 -Tito: 5 soggetti.

PROVINCIA DI CALABRIA CITERIORE

-Morano Calabro: 5 soggetti;
 -San Donato di Ninea: 1 soggetto.

PROVINCIA DI CALABRIA ULTERIORE II

-Tropea: 3 soggetti.
 -Vibo Valentia [Monteleone]: 2 soggetti.

PROVINCIA DI ABRUZZO ULTERIORE II

-Amatrice: 2 soggetti;
 -L'Aquila: 1 soggetto.

PROVINCIA DI CHIETI

-Palena: 5 soggetti.

PROVINCIA DI CAPITANATA

-Foggia: 4 soggetti;
 -San Severo: 1 soggetto;
 -Serracapriola: 1 soggetto.

PROVINCIA DI TERRA D'OTRANTO

-Lecce: 1 soggetto.

PROVINCIA DI SIRACUSA

-Ferla: 1 soggetto.

GRANDUCATO DI TOSCANA

-Livorno: 1 soggetto.